

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 136<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 25 MAGGIO 1964

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

CONGEDI . . . . .	Pag. 7309	COPPO . . . . .	Pag. 7360
CORTE COSTITUZIONALE		DI PRISCO . . . . .	7364, 7365
Trasmissione di sentenze . . . . .	7309	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	7309 e <i>passim</i> 7323
DISEGNI DI LEGGE		GAIANI . . . . .	7341
Presentazione di relazioni . . . . .	7309	GRIMALDI . . . . .	7329
Seguito della discussione:		MENCARAGLIA . . . . .	7351, 7362, 7365
« Norme in materia di contratti agrari » (520-Urgenza) e: « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria » (545), d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori:		MILILLO . . . . .	7325 e <i>passim</i>
BARTESAGHI . . . . .	7371	MILITERNI, <i>relatore</i> . . . . .	7327 e <i>passim</i>
BONACINA . . . . .	7371	MORETTI . . . . .	7362
CAPONI . . . . .	7357, 7367, 7372	PIRASTU . . . . .	7338
CARELLI . . . . .	7354	ROFFI . . . . .	7338
CASSESE . . . . .	7342	SAMARITANI . . . . .	7335
CATALDO . . . . .	7330, 7334	TOMASSINI . . . . .	7332, 7334
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste</i> . . . . .	7330, 7332	TORTORA . . . . .	7331, 7344, 7369
CIPOLLA . . . . .	7328, 7332, 7356	TRAINA . . . . .	7343
COLOMBI . . . . .	7322	VERONESI . . . . .	7317 e <i>passim</i>
CONTE . . . . .	7349	Votazione per appello nominale . . . . .	7346
		GRUPPO PARLAMENTARE	
		Elezione di Segretario . . . . .	7309
		INTERROGAZIONI	
		Annunzio . . . . .	7373



## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**S I M O N U C C I ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: Berlanda per giorni 6, Dominedò per giorni 3, Donati per giorni 4, Parri per giorni 1 e Zane per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di elezione di Segretario di Gruppo parlamentare

**P R E S I D E N T E .** Informo che il Gruppo del Partito comunista italiano ha comunicato che è stato eletto Segretario del Gruppo il senatore Salati in sostituzione del senatore Valenzi.

### Annunzio di presentazione di relazioni

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a nome della Commissione speciale per l'esame del bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, i senatori De Luca Angelo, Maier e Mariotti hanno presentato la relazione sul bilancio (502).

Comunico inoltre che sul predetto bilancio sono state presentate due relazioni di minoranza, rispettivamente dai senatori Ber-

toli e Pesenti e dai senatori Nencioni, Barbaro e Lessona.

### Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 23 maggio 1964, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3829, in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (sentenza n. 38);

del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (sentenza n. 41).

**Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di contratti agrari » (520-Urgenza) e: « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria » (545), d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di contratti agrari » e « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria », d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**F E R R A R I A G G R A D I ,** Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Pre-

sidente, onorevoli senatori, nel prendere la parola, desidero in primo luogo giustificarmi per non aver partecipato alla prima parte della discussione in Assemblea. Motivo ne è stata la mia doverosa presenza alla riunione del Consiglio dei ministri della agricoltura della Comunità economica europea, ove si sono esaminati problemi fondamentali per l'agricoltura italiana, per discutere i quali il Vice Presidente della Commissione, Mansholt, era venuto nella settimana scorsa appositamente a Roma. E ringrazio nel contempo il Presidente del Senato, che ha consentito di far proseguire ugualmente i lavori dell'Assemblea, contribuendo ad accelerare i tempi per l'auspicata sollecita approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Il mio ringraziamento va pure ai relatori ed a tutti i senatori intervenuti nel dibattito, che hanno esposto con efficacia i punti di vista dei vari Gruppi, non solo dando alla discussione un particolare interesse, ma mettendo in luce aspetti fondamentali del disegno di legge e sottolineandone, sia pure sotto diversi o addirittura contrastanti punti di vista, il significato e l'importanza per il divenire della nostra agricoltura.

Un ringraziamento particolare ed un cordialissimo compiacimento desidero rivolgere, soprattutto, all'instancabile relatore di maggioranza, senatore Militeri, che con così ampia dottrina ha saputo chiaramente illustrare i motivi e le linee di questo provvedimento, dandoci una relazione veramente pregevole, nonostante sia stata estesa — ne diamo atto con gratitudine — in tempi estremamente brevi.

Credo che la mia obbligata presenza a Bruxelles sia di per sé significativa della molteplicità degli impegni a cui dobbiamo dedicarci per dare sviluppo alla nostra agricoltura. Non è soltanto questione di fatica. E la dimostrazione che noi abbiamo di fronte problemi diversi, di cui quelli di struttura costituiscono una parte; una parte invece importante, soprattutto per l'incidenza che le soluzioni hanno, nel lungo periodo e negli aspetti umani e sociali. Ma è pur sempre parte, che va quindi posta in un contesto generale e che va considerata in

modo coordinato con gli altri problemi, per modo che tutte le soluzioni siano armoniche e chiaramente protese verso unici obiettivi.

È questo un richiamo che ho sentito per me stesso, e che io mi permetto ricordare qui in Parlamento, in quanto ci spinge a considerare in un quadro giustamente più ampio e con pieno senso di responsabilità ciò che andiamo decidendo.

Il Governo ha considerato a fondo i vari aspetti dei provvedimenti all'esame, nell'ansia di favorire, da un lato, la soluzione di esigenze che profondamente sentiamo, ma pensosi, dall'altro lato, della necessità di evitare ripercussioni negative e di operare quindi per proiettare tutta l'agricoltura verso una linea positiva di sviluppo e di lavoro concorde, tenendo conto sia degli aspetti più particolari di gruppi e di zone, sia dell'interesse generale del mondo agricolo, sia dell'esigenza di progresso del nostro Paese.

In sostanza, i problemi che abbiamo di fronte si possono distinguere in tre fondamentali gruppi: i problemi di mercato; i problemi relativi allo sviluppo produttivistico; i problemi di struttura.

I problemi di mercato sono quelli a cui dedichiamo la nostra attenzione in stretto collegamento con gli altri Paesi della Comunità economica europea. Si tratta di migliorare la capacità contrattuale dell'agricoltura nei confronti degli altri settori, impegnando i produttori agricoli a produrre ciò che il mercato richiede, ad offrirlo nelle condizioni migliori di tempo e di luogo, ad inserirsi quindi profondamente nei circuiti di mercato. Si tratta di ottenere, grazie ad efficaci congegni nazionali e comunitari, ordine nei mercati ed un livello di prezzi il più possibile adeguato ai costi, e, soprattutto, il più possibile stabile. Al di là di visioni protezionistiche, occorre assicurare prospettive sicure e porre, con ciò stesso, le premesse per una attività produttiva ordinata, dando certezza di previsioni e di lavoro: il tutto, evidentemente, in una visione dinamica, di ampio respiro e chiaramente protesa verso i grandi obiettivi di fondo del nostro tempo e del nostro Paese.

I problemi dello sviluppo produttivistico comportano l'impegno per il mondo agricolo, per tutti e per ciascuno, di fare ogni sforzo onde ottenere prodotti più abbondanti, migliori qualità e costi minori: il che vuol dire impiego di macchine e di mezzi tecnici, adozione di moderni strumenti produttivistici, dalle sementi selezionate alla lotta antiparassitaria, alle razze zootecniche più idonee, alle attrezzature più efficienti e più economiche. Tutto ciò occorre fare, tenendo inoltre adeguato conto delle naturali vocazioni dei terreni, sì da produrre, nei modi più opportuni e più economici, quel che ambientalmente ed obiettivamente risulta più conveniente, al fine di garantire che ogni sforzo ed ogni mezzo dia i suoi massimi risultati.

I problemi di struttura sono evidentemente legati tanto a quelli di mercato quanto a quelli dello sviluppo produttivistico, a cui possono dare, sotto vari aspetti, un sostanziale e spesso determinante contributo. Con la soluzione dei problemi di struttura si tende a garantire una migliore organizzazione delle aziende agricole e migliori rapporti fra coloro che nelle aziende e nel mondo agricolo operano; tali problemi hanno una fondamentale rilevanza umana e sociale ma — consentitemi — hanno pure un grande rilievo economico e sono, alla lunga, determinanti sul tipo di sviluppo che noi vogliamo e sulla ampiezza di questo sviluppo.

Orbene, mentre non abbiamo certo trascurato i problemi di mercato e quelli di sviluppo produttivistico, non abbiamo esitato ad affrontare anche i problemi di struttura. L'abbiamo fatto alla luce dei nostri ideali, con un alto senso dello Stato e con pieno rispetto dei canoni fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Abbiamo operato facendo tesoro delle esperienze di questi ultimi anni e considerando anche le ripercussioni sul piano economico, che non sono certo da trascurare, specialmente in questa delicata fase di trapasso della nostra agricoltura.

Abbiamo così predisposto una serie di provvedimenti, legati fra loro secondo una concezione logica e costituenti, nel loro in-

sieme, un complesso organico, inteso a migliorare le strutture dell'agricoltura in vaste zone del nostro Paese. Tali provvedimenti vanno considerati in stretta connessione, anche se — per facilitare il dibattito e per tener conto delle diverse caratteristiche di urgenza — li abbiamo presentati divisi in tre distinti disegni di legge di cui uno appunto è quello sui patti agrari che oggi discutiamo.

Siamo pertanto di fronte ad un provvedimento che affronta una parte di quei problemi della nostra agricoltura che vanno sotto il nome di problemi di struttura. Provvedimento, quindi, che non ha affatto l'ambizione di risolvere tutti i problemi della nostra agricoltura, che ha un limite ben determinato e che in tale limite va considerato se vogliamo pervenire a giudizi obiettivi e soluzioni costruttive: provvedimento, adunque, avente ben precisi limiti, ma non per questo da sottovalutare nel suo contenuto e nella sua portata.

Noi ci presentiamo così in una posizione di chiarezza, e chiediamo che con uguale chiarezza esprimano la loro posizione tutti i Gruppi politici. Ci si consenta di dire, proprio di fronte ad alcune interpretazioni capziose, che noi chiediamo al Parlamento ed al popolo italiano di giudicare i provvedimenti per quello che sono e non per quello che alcune opposizioni vorrebbero far sembrare. Tra l'altro, io desidero richiamare l'attenzione dei senatori del Gruppo comunista sulla illogicità del proprio comportamento: da un lato ci accusano di non aver fatto niente, di aver predisposto un provvedimento reazionario e a danno dei contadini, d'altro lato si affannano ad esaltare il loro successo nello avere ottenuto ciò che noi, al di fuori di loro, con decisione autonoma ed assumendone la piena responsabilità, abbiamo disposto. Un tale atteggiamento è tanto assurdo quanto diseducativo: non aiuta il libero e costruttivo dibattito nel Paese, determina confusione e rischia, alla lunga, di creare quelle forme di disorientamento che non giovano certo a consolidare la democrazia nel nostro Paese.

L'impegno a considerare superato l'istituto della mezzadria, la decisione di porta-

re al 58 per cento la quota di prodotto di spettanza del mezzadro, e tutte le altre disposizioni furono maturate nel corso di lunghe riunioni delle forze politiche costituenti la maggioranza di Governo; trovarono una prima espressione negli accordi della Camilluccia del giugno del 1963 e furono definitivamente consacrate negli accordi programmatici dell'attuale Governo. Noi assumiamo intera la responsabilità del provvedimento, sia per la parte che può essere giudicata positiva, sia per la parte che può essere giudicata negativa; ma, proprio per questo, respingiamo contemporaneamente il tentativo, tra l'altro contraddittorio, fatto dalle varie parti, di attribuire a nostra colpa ciò che a ciascuna di loro non piace e di avocare a proprio merito ciò che a ciascuna di loro può far comodo. Come pure respingiamo l'atteggiamento di attribuirci pensieri non espressi ed intenzioni che mai abbiamo avuto.

Ciò che io dico ad una parte dell'opposizione vale, sia pure in altro senso, anche per l'altra. Anche alla destra, soprattutto alla destra in questo caso, noi dobbiamo far osservare quanto infondato sia l'attribuirci uno spirito di odio, un accanimento sadico contro il progresso, una volontà punitrice nei confronti delle categorie produttrici. Il provvedimento, come tutte le cose umane, potrà non essere perfetto, ma il motivo ideale che lo ha ispirato è unicamente quello di favorire il progresso delle nostre campagne, di fare in modo che avvenga presto, bene, con la collaborazione ed il vantaggio di tutti, quella evoluzione che è nella forza delle cose e che rischierebbe, altrimenti, di realizzarsi tardi, male, in mezzo a dolorosi contrasti e con danno di tutti. Io vorrei che tanti facili critici, abbandonando stati passionali, si chinassero, senza preconcetti, a considerare la realtà obiettiva del mondo agricolo, la sua evoluzione, le sue nuove esigenze.

La stessa Conferenza nazionale dell'agricoltura — che fu un'assise di tecnici, di imprenditori, di sindacalisti e di funzionari — arrivò, sulla base di approfondimenti seri e responsabili, alla conclusione che la mezzadria deve ormai considerarsi, in generale,

un istituto « non più rispondente alle esigenze di un moderno ordinamento agricolo ». Ma, al di là di questo e di altri autorevoli riconoscimenti, ci sembra che il superamento della mezzadria appaia ormai sempre più evidente nella realtà italiana e dei Paesi vicini. La mezzadria ha avuto una sua grande funzione nella storia e ad essa è legato, in gran parte, lo sviluppo che l'agricoltura ebbe nel settecento e nell'ottocento. Andava bene la mezzadria in una economia statica, dove scarsa era la preparazione del mezzadro, larga e ricca di aiuti la presenza del concedente, lento il progresso e pressochè stazionario il mondo delle campagne. Ma oggi la situazione è cambiata.

Di fronte al dinamismo rinnovatore che ha pervaso le campagne, occorre prendere atto che il progresso dell'agricoltura trova nella mezzadria un ostacolo: la situazione sociale e la trasformazione economica e psicologica dei ceti mezzadrili, la maggiore preparazione della gente dei campi, l'accrescersi dei redditi di lavoro e la loro insufficienza nel rapporto mezzadrile, la necessità di ammodernamento e potenziamento delle strutture e delle dimensioni aziendali portano inevitabilmente a nuove forme di conduzione. Si tratta di favorire tale naturale passaggio accelerando, con le provvidenze dello Stato ed in modo costruttivo, ciò che rischierebbe altrimenti di realizzarsi in maniera disordinata e convulsa, con danno — come prima ho detto — di tutte le parti interessate e, in primo luogo, dell'agricoltura.

Pare a noi di poter affermare che la crisi della mezzadria non è soltanto la crisi di un contratto, nella sua espressione formale e giuridica. La crisi è di tutto il sistema economico, terriero, sociale, che ha nel contratto di mezzadria la sua esteriore manifestazione. E crisi dovuta, obiettivamente, alle esigenze produttive moderne ed al necessario rapido progresso. Il sistema mezzadrile vincola, contemporaneamente, le libere forze dei lavoratori e quelle degli imprenditori agricoli che vogliano operare con spirito dinamico. Le saltuarie apparizioni, il confidare la direzione ed il controllo ad un « fattore », l'investimento di capitali con-

siderato prevalentemente in funzione della sicurezza e della tranquillità, la stessa soddisfazione psicologica di avere terre e famiglie lavoratrici costituenti quasi una piccola comunità paternalisticamente regolata, erano tutte circostanze che, nel passato, hanno fatto delle zone mezzadrili territori di relativa armonia sociale e di tranquilla agricoltura. L'incalzante progresso agricolo moderno non si concilia però con un mondo simile: oggi occorre molto di più del « semi-impegno » di proprietari viventi, in genere, fuori dell'azienda.

Nel prendere atto di tutto ciò, pur pensosi della complessità dell'evoluzione in corso, non possiamo non constatare, con piacere, che si aprono per contro nuove prospettive a quelle forme di conduzione che più rispondono alla nostra concezione sociale e umana: l'azienda diretto-coltivatrice, dove il coltivatore sia padrone della terra e dei capitali, di tanta terra e di tanti capitali quanti ne bastano a valorizzare in pieno le sue forze di lavoro e la sua capacità imprenditoriale, e dove egli sia libero delle proprie scelte e del proprio lavoro.

Non è vero infatti, a nostro avviso, che, con la mezzadria, sia superata anche l'impresa familiare. Non è vero che la crisi della mezzadria non sia che un aspetto della crisi dei sistemi familiari e poderali. Non è vero che l'affitto al coltivatore, la proprietà coltivatrice, la colonia appoderata e le tante forme simili siano tutte in crisi, allo stesso modo e con la stessa intensità della mezzadria.

Secondo le critiche della destra sarebbe in sostanza il podere familiare, in qualsiasi forma esso si costituisca, a non permettere un'agricoltura moderna, che vorrebbe invece aziende grandi, specializzate, con lavoratori salariati e tecnici qualificati.

Se, ciò dicendo, si fa riferimento ad aziende di medie dimensioni, direttamente e professionalmente gestite da veri imprenditori agricoli che dedichino la propria attività e passino la loro vita a dirigere tali aziende, si è nel vero. Ciò avviene, e può avvenire, in ben determinati ambienti e condizioni, come, in modo particolare ma non certo esclusivo, nella Valle Padana.

Tutto il restante più ampio territorio è sede naturale di aziende agrarie di tipo e dimensioni familiari, certo non polverizzate né frammentate, ma capaci anzi di applicazioni tecniche, di colture specializzate, di impiego di macchine, in modo che le capacità di lavoro — intese nel senso più elevato e comprensive anche delle capacità imprenditoriali — siano pienamente ed utilmente valorizzate. Ogni volta sia possibile — e ci auguriamo lo sia sempre più — si dovrà trattare anche di aziende familiari di dimensioni superiori, in cui al lavoro della famiglia si aggiunga quello di alcuni coadiuvanti fissi o stagionali.

La tendenza moderna verso una sempre più spinta specializzazione di lavori e di attività fa sì che le strutture produttive esterne (industrie agrarie, cooperative di trasformazione, lavori meccanici per conto terzi, impianti di ammasso e conservazione, organizzazioni commerciali, eccetera) diano forza e robustezza economica alle imprese familiari dirette. Esse integrano, in modo sempre più perfetto, la diligente produzione familiare e ne conciliano le caratteristiche alle esigenze di una agricoltura moderna.

Riteniamo, quindi, che la conduzione agricola familiare non solo non sia in crisi, ma sia anzi, nel quadro sopra visto, in fisiologica espansione. Essa, analogamente a quello che è da tempo avvenuto in tutti i Paesi dell'occidente europeo, costituisce il più importante, anche se non certamente esclusivo, tipo di azienda agricola.

Convinti di tutto ciò, noi abbiamo disposto, insieme ad alcuni incentivi negativi, una serie di incentivi positivi, che trovano posto in altro disegno di legge che abbiamo contemporaneamente sottoposto al Senato ed al quale vanno idealmente collegate molte delle disposizioni del disegno di legge attualmente in discussione.

In tale quadro e con tale spirito va in particolare considerata la fondamentale disposizione con la quale si sancisce che « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria » e si precisa che « i contratti stipulati in violazione di ta-

le divieto sono nulli ». Nel contempo, per i contratti in corso, viene istituita una nuova regolamentazione con cui si assicura a coloro che lavorano la terra un migliore trattamento economico ed una più diretta e responsabile partecipazione alla direzione dell'impresa ed alla utilizzazione dei prodotti. A tale scopo, la quota di riparto dei prodotti stessi viene elevata, in favore del mezzadro, dal 53 al 58 per cento e viene migliorata, in proporzione, anche per tutti i contratti di colonia. Vengono contemporaneamente introdotte numerose altre innovazioni economiche e giuridiche dirette a soddisfare una serie di esigenze, da tempo motivo di attesa per i lavoratori e di turbamento per la vita delle aziende.

L'aumento della quota di spettanza del mezzadro al 58 per cento risponde sostanzialmente all'esigenza di assicurare un più giusto compenso alle forze del lavoro agricolo, e di estendere al campo della mezzadria quel miglioramento di retribuzioni che si è avuto in tutti gli altri settori produttivi, e che è risultato, e insieme dimostrazione, di quel progresso che comporta che venga data al lavoro una quota crescente di reddito rispetto agli altri fattori produttivi. Ma, oltre a ciò, l'aumento della quota di riparto per il mezzadro risponde all'esigenza, che noi sentiamo profondamente, di garantire un minimo di compenso al lavoro anche nelle terre relativamente povere. In una nostra primitiva proposta, noi avevamo prospettato, proprio in questo spirito, di dare una certa elasticità alla quota di riparto, prevedendo una percentuale più alta a favore del mezzadro che lavora in terre povere, ove il reddito sempre meno dipende dal capitale fondiario e sempre più è giusto che vada a garantire un minimo di vita a coloro che vi danno, in condizioni spesso improbe, tanta fatica. Tale formula sarebbe stata, in via di principio, più corretta. Abbiamo poi fissato una quota unica allo scopo di dare certezza ai rapporti e maggiore facilità alla ripartizione, e di evitare il ricorso a procedure lunghe e difficili che, nella ricerca astratta del più giusto, avrebbero rischiato di suscitare dissensi e contrasti.

Ma sicuramente di non minor rilievo è la migliorata posizione del mezzadro nell'azienda: sia per quanto riguarda la sua partecipazione alla direzione dell'azienda stessa, sia per quanto riguarda la disponibilità dei prodotti e la possibilità di utilizzare le attrezzature aziendali o di partecipare, in condizioni di parità, ai risultati economici della lavorazione dei prodotti che siano stati all'uopo conferiti dalle parti ad aziende di trasformazione. Su tali aspetti potremo soffermarci meglio nel corso dell'esame dei singoli articoli: ciò che desideriamo sottolineare è l'esigenza, a cui ci siamo ispirati, di conciliare, in modo costruttivo, l'autonomia ed i maggiori poteri del mezzadro con l'efficienza e la certezza della direzione aziendale e con l'interesse obiettivo della piena valorizzazione di tutte le attrezzature esistenti.

Il garantire la piena utilizzazione dei capitali investiti — in altri termini l'evitare lo spreco dei capitali stessi — e l'assicurare certezza ed efficienza nella direzione aziendale costituiscono impegni in piena coerenza con lo sviluppo produttivistico della nostra agricoltura, a cui il senso di responsabilità delle parti deve essere sospinto da una legislazione protesa a tutelare l'interesse generale della nostra agricoltura, che non è in contrasto, ma anzi costituisce premessa e condizione indispensabile per il progresso sicuro delle parti stesse.

Tra le altre disposizioni, meritano di essere sottolineate quelle che statuiscono: la nullità dei patti che addossano al mezzadro l'obbligo di prestazioni accessorie; la possibilità per il mezzadro di eseguire direttamente, usufruendo dei contributi statali e delle altre provvidenze di legge, innovazioni dell'ordinamento produttivo, allorché tali innovazioni risultino di sicura utilità; la facoltà al mezzadro di modificare liberamente la composizione della famiglia colonica con la sola limitazione che non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo.

A quest'ultimo riguardo, proponiamo all'Assemblea di voler inserire una norma che, per il caso specifico, sancisca che il lavoro della donna è considerato pari a quello dell'uomo. Ciò, oltre ad essere in coerenza con



i nostri convincimenti e con gli impegni assunti in via generale in sede internazionale, ci pare risponda ad una giusta esigenza di progresso e costituisce doveroso riconoscimento della grande funzione e del contributo fondamentale che le donne danno alla vita dei campi. Personalmente sono assai lieto di poter così corrispondere alle richieste avanzate dai Gruppi della maggioranza, e venire incontro alle cortesi premure dei nostri colleghi del Senato e della Camera.

Le disposizioni sulla mezzadria vengono estese, in quanto compatibili, anche alla colonia parziaria. Vengono così introdotte in questo contratto le norme relative alla direzione dell'impresa, alle innovazioni dell'ordinamento produttivo, alla divisione ed alla disponibilità dei prodotti; mentre con altre specifiche norme si assicura un sostanziale miglioramento della condizione economica del colono, tenendo adeguatamente conto delle varie configurazioni che questo tipo di rapporto può assumere nella realtà concreta.

A coloro che vorrebbero fosse abolito anche questo tipo di contratto, va osservato che con la nuova disciplina la colonia risulta profondamente rinnovata, pur conservando i suoi caratteri di adattabilità alle diverse situazioni concrete. Ed è, d'altronde, proprio la particolare adattabilità della colonia alle più varie situazioni ed esigenze, di fatto e di luogo, che sconsiglia disposizioni drastiche che arrivino fino al divieto. Tra l'altro, in molte zone diverrebbe difficile per gran parte dei coltivatori assumere la conduzione dei terreni in affitto, dati i maggiori rischi e le maggiori anticipazioni di capitali che questo sistema di conduzione comporta.

Riteniamo, quindi, che sia opportuno lasciare che il contratto di colonia manifesti pienamente la sua evoluzione, mentre assicuro che non mancheremo di vigilare affinché questa avvenga in modo positivo e secondo le auspiccate linee di progresso.

Il disegno di legge vieta pure le stipulazioni dei contratti atipici (i cosiddetti contratti abnormi), che non appartengono cioè alle figure contrattuali regolate per legge,

e mette ordine in un insieme di rapporti anomali che ancora residuano in alcune contrade agricole italiane.

I contratti abnormi che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge vengono forzosamente ricondotti sotto la disciplina del contratto tipico col quale essi presentano il maggior grado di analogia o del quale contengano elementi prevalenti. Il concessionario titolare di uno di tali rapporti abnormi potrà, a seconda dei casi, divenire affittuario o colono parziario, oppure anche mezzadro, col diritto di godere di tutti i benefici accordati a queste categorie dalla legge in esame o da quella sull'equo canone degli affitti.

Ciò dimostra l'inconsistenza del rilievo mosso da taluni oppositori: che cioè il disegno di legge abbia escluso da ogni disciplina le stipulazioni abnormi in uso nelle regioni meridionali o in altre zone del nostro Paese.

Per i contratti meridionali è stata anche avanzata la proposta di trasformarli in enfiteusi. Tale richiesta non mi sembra assecurabile, per ragioni sia di carattere costituzionale, sia di sistematica legislativa.

Indubbiamente sarebbe incostituzionale una norma che imponesse la trasformazione obbligatoria di un contratto in altro rigidamente definito; sarebbe contraria alla libertà d'iniziativa e cadrebbe quindi sotto l'articolo 41 della Costituzione.

Inoltre, la proposta violerebbe anche il precetto dell'articolo 3 della Costituzione, sembrando evidente non potersi attuare un tale provvedimento nei confronti dei soli proprietari meridionali senza applicarlo contemporaneamente a coloro che posseggono terreni in altre parti del territorio nazionale. Essa, inoltre, va molto al di là della materia dei contratti agrari, fino ad incidere in quella, assai più vasta, del regime della proprietà e degli altri diritti reali.

Ma vi sono ancora altre considerazioni che mi spingono a giudicare la proposta non accettabile: non si giustificerebbe, per esempio, l'attribuzione al concessionario di un diritto permanente di godimento e disposizione, che gli darebbe anche la facoltà di concedere ad altri la coltivazione del

fondo, rimanendo invece il proprietario privato della possibilità di assumere egli stesso la coltivazione diretta. Se poi, per un minimo di coerenza con i fini della legge, ed ovviamente dello stesso emendamento proposto, si volesse impedire all'enfiteuta di cedere a terzi la coltivazione del terreno, ciò costituirebbe un vincolo davvero intollerabile della libertà dell'iniziativa economica e del lavoro umano, e riporterebbe il coltivatore quasi alla condizione di servo della gleba.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, venendo ad una valutazione di sintesi del disegno di legge, credo si possa concludere affermando che si tratta, nel complesso, di norme importanti che vanno inquadrare nel contesto generale della nostra politica economica e che, proprio in tale contesto, vanno valutate e mi pare acquistino il loro giusto significato. Noi riteniamo che, senza abbandonarci ad una visione miracolistica dei possibili risultati, si debba riconoscere che il disegno di legge costituisce un utile contributo al progresso delle campagne, ove lo sviluppo economico è strettamente legato ed interdipendente con il progresso sociale e con l'elevazione materiale e professionale di tutti i partecipanti alle attività produttive.

E ci sembra, altresì, che tale provvedimento, mentre apre prospettive sicure ed economicamente valide per il futuro, elimini situazioni di incertezza, che hanno costituito, nel recente passato, motivo di remora e di ostacolo all'auspicato sviluppo di tante zone della nostra agricoltura. Oggi finalmente anche in questo campo abbiamo inserito elementi nuovi di certezza, di orientamento e di spinta. Abbiamo rinnovato la nostra fiducia nello spirito imprenditoriale degli operatori agricoli ed abbiamo rinnovato la nostra fiducia ed il nostro incoraggiamento alle famiglie contadine, che spesso da secoli operano sulla stessa terra con contributo commovente di amore, di fatica e di dedizione.

Noi auspichiamo che i provvedimenti che stiamo per approvare siano accolti da queste famiglie come prova del nostro valido interessamento ed auspichiamo che essi val-

gano a legarle viepiù alla terra dei loro avi, ad impegnarle a rifuggire dalla tentazione di troppo facili abbandoni, forieri spesso di delusioni per loro e di danno per l'intero Paese.

Noi auspichiamo che, dall'elevazione dei mezzadri e dei coloni, dai migliori rapporti tra i partecipanti all'impresa produttiva, dalla possibilità di maggiori apporti da parte di tutti e di ciascuno, possa derivare una spinta a rinnovate e costruttive collaborazioni, e che queste siano viepiù animate da una comune volontà e capacità di aumentare e migliorare le produzioni, nonché di valorizzare al massimo i prodotti della propria fatica.

Sappiano dare con comprensione e con umana rispondenza coloro a cui abbiamo chiesto; sappiano apprezzare nel giusto senso e con umana dignità coloro a cui abbiamo dato. Noi abbiamo operato a servizio dello Stato, per il progresso generale del nostro Paese, ma siamo convinti che non varrebbero le leggi se a loro non si accompagnasse una volontà di lavoro costruttivo e lo spirito di concordia e di collaborazione di tutti gli interessati.

Su tale linea, ed allo scopo di accelerare i tempi, di superare rapidamente dubbi e contrasti, di porre subito le condizioni per la nuova spinta in avanti e per la nuova collaborazione, abbiamo divisato che i nuovi provvedimenti entrino in vigore con immediatezza, ed abbiamo ritenuto opportuno chiarire ciò proponendo di inserire nella legge un articolo con cui si precisa che le norme dei nuovi riparti decorrono a partire dall'annata agraria in corso.

Era questo lo spirito degli accordi a cui le forze politiche della maggioranza arrivarono nel giugno del 1963, era questa la precisa volontà politica degli accordi programmatici del nostro Governo, era questo l'intendimento esplicitamente dichiarato nel discorso di presentazione al Parlamento del presidente Moro.

Ed a tale impegno teniamo fede, evitando, con il nuovo articolo, ogni eventuale motivo di incertezza.

Sia la nuova legge un contributo alla certezza, un contributo al comune impegno di

comprensione, di collaborazione e di progresso. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Veronesi, Cataldo e Grassi hanno presentato un ordine del giorno per il non passaggio alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**S I M O N U C C I ,** *Segretario:*

« Il Senato,

considerato che gli impegni esistenti per quanto concerne le strutture agricole nell'ambito della Comunità economica europea, vincolandoci ad una politica comune del settore, richiedono una preventiva consultazione degli organi comunitari;

ritenuto che gravi motivi di incostituzionalità sono insiti in alcune norme del disegno di legge di iniziativa governativa n. 520;

preso atto che pende davanti al Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa per una riforma dei codici nel cui ambito molte delle norme in discussione potrebbero trovare opportuna e naturale revisione;

ritenuto, infine, che dai lavori in Commissione, dalla lettura delle relazioni e dagli interventi in Aula in favore del disegno di legge è risultato chiaro l'interesse prevalente di una strumentalizzazione politica che travolge gli aspetti tecnico-legislativi del provvedimento stesso,

delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 520, recante "Norme in materia di contratti agrari" ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

**V E R O N E S I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, desidero rivolgermi particolarmente al signor Ministro per sottolineargli una sensazione che mi sembra di aver colto nel settore comunista dell'Assemblea quando egli, per evitare possibili equivoci, ha precisato che il

disegno di legge dovrà entrare in vigore con la corrente annata agraria, con particolare riferimento allo scatto del riparto dal 53 al 58 per cento.

Mentre ella parlava, signor Ministro, osservavo il settore comunista, e in special modo i colleghi Gomez D'Ayala, Cipolla e altri, che, in questo momento, sono costretti a rivedere alcuni degli emendamenti e delle impostazioni da loro preparate; era evidente in loro la soddisfazione per il risultato conseguito, che si accompagnava, però, anche ad un senso di smarrimento, per avere ella, in partenza, concesso quanto essi stessi indubbiamente intendevano strappare in sede di discussione degli emendamenti.

**C O M P A G N O N I .** Lei ha molta fantasia!

**V E R O N E S I .** Sarà fantasia, ma certo anche intenzione di capire e di interpretare tutto quello che si svolge in quest'Aula parlamentare. (*Commenti del senatore Bolettieri*).

Noi abbiamo presentato il presente ordine del giorno senza volontà e finalità ostruzionistiche; è un ordine del giorno che vuole essere l'esperimento di un ulteriore rimedio parlamentare a noi concesso per cercare di ottenere, nei limiti del possibile, quell'operoso ravvedimento che, con tutta l'attività precedentemente svolta, sia in sede di Commissione che in sede di Assemblea, non siamo riusciti ancora a raggiungere. Diciamo operoso ravvedimento, in quanto a noi è noto che molti della maggioranza — non voglio identificarli, caro senatore Spigaroli, che sembra fare cenno di dissenso — nutrono numerose perplessità e molti dubbi, così da trovarsi in uno stato d'animo diverso (*cenni di diniego del senatore Spigaroli*) da quello che andranno ad esprimere nel voto. Abbiamo avuto in Aula anche qualche timido accenno in tal senso, anche se è stato subito fatto presente che, in ogni modo, il voto sarebbe stato favorevole. Ed è per questo che noi liberali abbiamo ritenuto di essere presenti nel massimo numero possibile con interventi sia in Commissione sia in Aula. Il nostro ordine del giorno ri-

chiama alcuni punti sui quali il signor Ministro non ha minimamente risposto. Vero è che egli ha fatto una premessa dicendo che non avrebbe preso in esame i singoli interventi; però, omettendo le persone, doveva prendere in esame, massimamente, i concetti che gli oratori che erano intervenuti nel dibattito avevano espresso. Principale argomento era quello sollevato dal collega senatore Battaglia, in riferimento all'opportunità di soprassedere ed attendere per potere venire a conoscenza delle deliberazioni della CEE sul problema della validità o meno, in sede di Comunità europea, dell'istituto mezzadrile. Il senatore Battaglia ne ha fatto oggetto di un lungo intervento ed ha fatto anche riferimento ad una interrogazione da noi presentata alla quale si era data una risposta molto evasiva.

Nel nostro ordine del giorno noi abbiamo perciò sottolineato il seguente punto: « Il Senato, considerato che gli impegni esistenti per quanto concerne le strutture agricole nell'ambito della Comunità economica europea, vincolandoci ad una politica comune del settore, richiedono una preventiva consultazione degli organi comunitari ».

Per tale motivo richiediamo di non passare all'esame degli articoli, anche perchè ella, signor Ministro, non ha detto una sola parola in argomento. Per quale ragione? Era legittimo da parte nostra aspettarci da lei dei chiarimenti su questo punto; non abbiamo avuto una risposta all'interrogazione presentata; abbiamo dibattuto il problema in sede di Commissione; la relazione di maggioranza non dice nulla in argomento; vi sono stati ripetuti interventi in Aula ed ella nulla ha risposto sotto questo aspetto. Perchè?

Nel nostro ordine del giorno abbiamo indicato come secondo punto di interesse obiettivo, tale da richiedere il non passaggio all'esame degli articoli, i motivi di grave incostituzionalità insiti in alcune norme del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 520. Non voglio dilungarmi a rileggere ciò che avevo preparato; però ricordo a me stesso e mi permetto di ricordare anche a lei, signor Ministro, le infinite valide motivazioni che sono state sottoposte in Commissione e

in Aula alla sua attenzione. Se non vado errato — mi sono assentato dall'Aula solo per qualche secondo — non ho sentito un solo argomento per quanto riguarda i motivi di incostituzionalità.

Come terzo motivo, per non passare all'esame degli articoli, abbiamo voluto ricordare che pende davanti al Parlamento un disegno di legge d'iniziativa governativa per una riforma dei codici, nel cui ambito molte delle norme in discussione potrebbero trovare una opportuna, naturale revisione. È stato nostro dovere rileggere il disegno di legge d'iniziativa governativa numero 557 presentato alla Camera dei deputati, che nella sua relazione a pagina 16 testualmente detta: « Tra i problemi più dibattuti della realtà contemporanea della società italiana vi è senza dubbio quello della disciplina dell'impresa agricola e dei contratti agrari. Esso costituisce certamente uno degli aspetti più delicati della riforma del Codice civile. Si tratta, infatti, di materia soggetta a continue elaborazioni sul piano dottrinale — il concetto di impresa agricola è assai controverso in relazione alla definizione contenuta nell'articolo 2135 del Codice civile, soprattutto con riferimento al secondo comma — ed a frequenti evoluzioni sul piano economico-sociale.

« Secondo alcuni orientamenti non sarebbe opportuno inserire la disciplina dell'impresa agricola e dei contratti agrari nell'ambito del Codice civile, considerando si per contro più conveniente che la disciplina stessa venga affidata alla legislazione speciale. Non sembra tuttavia che tale orientamento possa essere accolto in sede di riforma organica dei codici.

« Infatti, nella generale ed organica elaborazione degli istituti disciplinati dal Codice civile, trova giusto posto la revisione dell'impresa agricola e dei contratti agrari, ove si consideri, soprattutto, che la visione d'insieme dei problemi concernenti la riforma, la possibilità di procedere al coordinamento tra i vari aspetti di essa, consentiranno ad inserire nella loro giusta luce i problemi concernenti la disciplina dell'impresa agricola e dei contratti agrari e di darvi la soluzione che sembrerà più legiti-

tima in attuazione dei principi costituzionali e delle esigenze sociali che essi esprimono e che da essi hanno preso vigore.

« In particolare, sembra questa la sede più opportuna per procedere al coordinamento tra le norme che disciplinano la proprietà e quelle che concernono l'impresa agricola, ponendo in diretto rapporto quelli che sono giustamente considerati i due aspetti di un unico problema: la proprietà nei due profili, statico e dinamico, attraverso cui si realizza nella moderna società.

« Qualora esigenze di tecnica legislativa e di opportunità politico-sociale dovessero consigliarlo, potrebbe eventualmente essere seguita una via intermedia: si potrebbe, cioè, inserire nel codice un complesso di norme che abbiano carattere generale che costituiscano quasi una "legge quadro", nell'ambito della quale dovrà essere poi realizzata dettagliatamente la disciplina dei singoli rapporti o attraverso la legislazione speciale o attraverso la contrattazione collettiva ».

Riassumendo, con il disegno di legge di iniziativa governativa si voleva dare la preminenza a realizzare un quadro, un qualcosa di organico, prima di dare vita a legislazioni di ordine speciale. Questo in contrasto con quanto l'onorevole Ministro ha detto parlando alla televisione e, cioè, che « tra i fattori che hanno determinato l'attuale crisi della mezzadria vi è il crescente desiderio di indipendenza e d'iniziativa diretta da parte dei mezzadri, particolarmente acuto nelle generazioni più giovani »; inoltre che il « sistema mezzadrile, pur avendo impedito, con la sua regolare maglia podereale, la frammentazione di fondi agricoli, ha, nello stesso tempo, ostacolato la formazione progressiva delle imprese contadine e lo sviluppo di aziende di dimensioni maggiori ». Appare così oggi soltanto il presunto intento di finalità sociale, laddove, invece, nel disegno di legge con delega per la riforma dei codici, sempre d'iniziativa governativa, si legge che « naturalmente non dovranno essere perdute di vista le finalità generali dell'incremento della produttività agricola, senza il raggiungimento delle qua-

li ogni riforma diretta a potenziare le strutture giuridiche operanti in detto settore sarebbe vana e priva di qualsiasi contenuto concreto ».

Nella risposta che ella ci ha dato, signor Ministro, tale finalità produttiva è rimasta ancorata su concetti generali ed astratti, su nobili aspirazioni, che ella sente e che sono comuni a tutti. Ella però non ha risposto alle infinite nostre obiezioni e critiche, non ci ha dato — e non la poteva dare — la dimostrazione concreta ed efficiente che questo disegno di legge, di cui ella tanto caldamente chiede l'approvazione, potrà servire non tanto a distribuire un cinque per cento in più ai mezzadri ma ad aumentare la produttività agricola senza di che nè i concedenti nè i mezzadri di oggi nè i piccoli proprietari di domani, se tali diverranno i mezzadri, potranno sopravvivere alla crisi che ha colpito la nostra agricoltura. Signor Ministro, non mi giudichi di animo a lei avverso per quanto vado a dire: purtroppo la realtà del domani dimostrerà che questa legge, strumentata politicamente, avrà soli effetti di vantaggio per quanto riguarda il Partito comunista; non per il Partito socialista, pur se esso avrà così avuto modo di salvare la sua posizione di responsabilità governativa, non per la Democrazia cristiana, che continuerà a perdere voti anche fra i mezzadri.

Sappiamo benissimo quello che avverrà. A ragione ci si lamenta che in qualche parte — non per quanto riguarda l'Italia settentrionale — sopravvivono forme medioevali di onoranze o altre cose del genere! Ma la realtà di oggi e forse quella di domani è che quel tale cinque per cento, che per questa legge verrà attribuito ai mezzadri, indubbiamente per una grossa percentuale, specie in questa prima annata, finirà nelle casse del Partito comunista. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Se nel passato i comunisti richiedevano il pugno di frumento, il cesto delle uova e i polli — mi sembra di vedere il senatore Roffi, che queste cose le conosce molto bene e sa bene quante volte nella nostra Emilia queste raccolte siano state ampiamente effettuate — noi possiamo essere certi che

domani i comunisti si porteranno nelle case coloniche e nelle piazze, dimostrando con prove provate di avere, essi, voluto l'iniziativa legislativa in atto, di avere essi portato avanti questa lotta, di averla realizzata...

SANTARELLI. E tu fatti dare la percentuale « piano verde »!

VERONESI. ... di averla realizzata contro — essi diranno — non tanto le resistenze dei liberali o della destra, quanto quelle di molti settori della Democrazia cristiana, e godranno di percentuali e tangenti sull'ottenuto 5 per cento più che sostanziali.

E se è vero che, guardando i conti fatti dal relatore Militeri e guardando conteggi di altri, questo 5 per cento per l'annata in corso oscillerà fra i 35 miliardi e i 40 miliardi, io mi chiedo, signor Ministro, quale somma andrà a finire nelle casse del Partito comunista, per quelle percentuali e tangenti di cui esso, indubbiamente, fruirà. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Ritornando al nostro ordine del giorno, giustamente, come ultimo motivo, noi abbiamo affermato: « ritenuto, infine, che dai lavori in Commissione, dalla lettura delle relazioni e dagli interventi in Aula in favore del disegno di legge è risultato chiaro l'interesse prevalente di una strumentalizzazione politica che travolge gli aspetti tecnico-legislativi del provvedimento stesso »; abbiamo quindi chiesto il non passaggio agli articoli.

Una valida riprova l'ha data, parlando il 22 maggio, il collega Gomez D'Ayala, il quale giustamente — leggo il resoconto sommario — ha rilevato che la maggioranza è stata discordante nelle posizioni prese, in quanto la diversità delle interpretazioni che sono state date del contenuto e dei limiti del disegno di legge n. 520 balza evidente. « Mentre infatti il senatore Bolettieri ha detto che il disegno di legge non può considerarsi come l'ultima tappa dell'azione riformatrice nel campo dell'agricoltura, mentre il senatore Tortora ha parlato di un primo passo sulla strada della pianificazione dei rapporti contrattuali agrari, e il senatore Ca-

relli ha affermato che molte delle questioni sollevate dai comunisti, specialmente per quanto concerne l'agricoltura nel Mezzogiorno e l'assetto definitivo da dare a certi rapporti contrattuali, sono pienamente valide, il senatore Militeri ha sostenuto nella sua relazione che, dopo tre lustri di battaglie combattute in Parlamento, finalmente si è giunti ad un punto di approdo con l'accettazione delle istanze fondamentali dei contadini ». E quel che più meraviglia è stato il comportamento del senatore Carelli, il quale, parlando in sede di Commissione in data 12 maggio, aveva precisato che l'articolo 8 avrebbe dovuto essere abolito; intervento dal resoconto sommario — ha finito per fare proprie le istanze del Partito comunista. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Difatti il senatore Carelli — leggo il suo intervento nel resoconto sommario — ha detto: « D'altra parte, i problemi lasciati insoluti dal disegno di legge, dal mancato riconoscimento del diritto di prelazione al più rapido passaggio dalla conduzione mezzadrile alla proprietà coltivatrice, dalla valorizzazione del puro lavoro all'equiparazione del lavoro della donna a quello dell'uomo... » — a questo proposito faccio presente che noi prendiamo atto delle dichiarazioni preliminari del signor Ministro fatte sul principio della parità dell'uomo e della donna, sulle quali siamo perfettamente d'accordo, ma osservo che il signor Ministro non ha precisato le modalità di applicazione di tale principio, mentre, specie in riferimento all'istituto mezzadrile, sarebbe interessante il sapere come il Governo intende applicare il principio stesso — « ...dalla possibilità di convertire il contratto di mezzadria in quello d'affitto, alla previsione di quote di ripartizione di prodotti differenziate a seconda delle varie zone ed alla realizzazione di centri di raccolta e di trasformazione dei prodotti, dovranno necessariamente formare oggetto di una più organica e complessa disciplina, della quale il disegno di legge attuale costituisce un primo avvio ».

Per controllare se tutto questo che ha detto il senatore Carelli sia esattamente il programma del Partito comunista non occor-

re altro che prendere un numero delle edizioni domenicali de « L'Unità » in cui vi è un inserto dove si leggono le rivendicazioni dei mezzadri: « il superamento dei contratti », « avviare il passaggio della terra in proprietà ai coltivatori che la lavorano », « il diritto di prelazione senza eccezioni a favore del coltivatore », « la piena parificazione delle prestazioni di lavoro e di accesso alla proprietà della terra ». (*Commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Signor Ministro, ella sembrava ieri molto più soddisfatto di oggi dei risultati raggiunti. Io so che il suo nome è validamente legato ad un periodo in cui essere con una certa maggioranza era errore ed era verità essere con la minoranza. Ciò significa che nella storia del nostro Paese occorre guardare avanti e non cullarsi in maggioranze che, erroneamente, possono essere ritenute tranquille. Noi che siamo obbligati in Roma, girando per le sue vie e le sue piazze, abbiamo ogni giorno la riprova di quanto possa essere caduco il pensare di essere completamente nel giusto, quando si è in situazioni di potere, e quanto siano facili nel nostro Paese le mutazioni più straordinarie. Mi permetto di affermare con altrettanta coscienza e lealtà, di quella da cui ella dice di essere animato, che nel nostro Paese sta salendo un mare di malcontento, un mare di collera da troppe parti. (*Commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Signor Ministro, non nasce soltanto da posizioni di classe, come si è sempre voluto affermare, non sorge per determinati problemi, ma nasce da tutte le parti per motivi di fondo. Non so come ella vorrà interpretare i fatti di ieri a Milano; è avvenuto qualcosa che dovrebbe avere un certo significato anche per lei, quale Ministro dell'agricoltura. Diecimila agricoltori non protestavano perchè questa legge venisse o non venisse approvata (e io trovo tutto questo giusto ed opportuno perchè la piazza non deve mai influenzare il Parlamento); protestavano perchè l'agricoltura è in crisi e perchè il Governo, fino ad oggi, largo di promesse non mantenute, non ha additato delle concrete e rette soluzioni. Gli esempi sono molti, troppi, come noi ci siamo permessi di ri-

cordare in Commissione, quali quelli avvenuti, purtroppo, in ordine all'istituto mezzadrile. Circa 15 anni fa molti agricoltori di pregio sono stati puniti perchè non avevano nelle loro aziende l'istituto mezzadrile, cioè perchè non avevano i contratti associativi che, a dire del Governo di allora, erano la prova concreta della maturità economica e sociale di una agricoltura moderna economicamente e socialmente.

A soli 15 anni di distanza, sempre un Governo di ispirazione prevalentemente democristiana sostiene esattamente il contrario ed afferma che la presenza dell'istituto mezzadrile nelle campagne deve essere superata sia per motivi di ordine economico sia per motivi di ordine sociale.

Signor Ministro, gli agricoltori, come molti altri italiani, hanno diritto di chiedere al Governo più coerenza e più chiarezza. Per questo la nostra azione è stata diretta non a difesa delle posizioni dei concedenti, ma a difesa dell'agricoltura e con essa di tutti gli imprenditori agricoli di ieri, di oggi e di domani, a difesa, in una parola, della libertà.

Gli imprenditori, ho detto, quelli di ieri, quelli di oggi ed anche quelli di domani — perchè anche i mezzadri, se presto diverranno piccoli o medi proprietari, saranno domani degli imprenditori — hanno il diritto di esigere lealtà, chiarezza e concretezza dal Governo sotto tutti gli aspetti.

Noi riteniamo che questa lealtà, chiarezza e concretezza nel dibattito che fin qui si è svolto non ci siano state. Ci auguriamo che possano esserci per il futuro, forse per le altre leggi che saranno presentate al Parlamento.

Signor Ministro, la prego accogliere queste mie parole, anche se severe, con animo aperto: non è con equilibrismi, con tentativi di aggiramento che la Democrazia cristiana, la quale in questo momento ha la maggiore responsabilità politica del Paese, può salvarsi da quello che sarà il giudizio del popolo italiano in un prossimo futuro, giudizio le cui ripercussioni potranno coinvolgere tutti, ma, riteniamo, con la doverosa lealtà, chiarezza e concretezza; questo, ripeto, sotto tutti gli aspetti, per quello che

può esservi di negativo e per quello che può esservi di positivo, per tutti gli italiani e, nel caso, per tutti quanti sono interessati all'agricoltura.

Con queste parole, che penso possano trovare adeguata eco nel suo animo, quanto meno per il futuro, signor Ministro, io chiedo a lei, e con lei alla maggioranza, se ancora si è in tempo per un operoso ravvedimento, che non si passi all'esame degli articoli del disegno di legge in discussione. (*Applausi del centro-destra*).

**PRESIDENTE.** La Commissione e il Governo hanno già espresso il proprio parere su questo ordine del giorno, per cui possiamo passare alla sua votazione.

**COLOMBI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COLOMBI.** Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà contro l'ordine del giorno Cataldo e per il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge in esame.

Nel corso della discussione generale gli oratori del nostro Gruppo hanno esposto le ragioni della nostra opposizione all'indirizzo generale della politica agraria espresso dai quattro disegni di legge presentati dal Governo, indirizzo conservatore che vorrebbe superare la crisi che travaglia la nostra agricoltura a spese dei contadini e delle masse lavoratrici. Il Ministro, nella sua replica, ha confermato la giustezza dei giudizi e delle critiche che noi avevamo formulato, ribadendo qui gli indirizzi che stanno alla base dei disegni di legge in questione, indirizzi che risalgono alla conferenza di Stresa e che hanno aggravato la crisi della nostra agricoltura.

Noi abbiamo mosso delle severe critiche di merito per quel che concerne lo spirito ed il contenuto del provvedimento in esame, ed abbiamo annunciato la presentazione di emendamenti di principio e migliorativi. L'accusa di fare il processo alle in-

tenzioni, che ci è stata rivolta, è del tutto infondata. D'altra parte la maggioranza e il Governo hanno la possibilità di dimostrare che quello che noi abbiamo detto interpretato erroneamente la lettera e lo spirito dei disegni di legge presentati. Dimostrate, accettando i nostri emendamenti, che intendete elevare i mezzadri, i coloni, i piccoli affittuari coltivatori alla proprietà della terra! Lei, signor Ministro, si è ben guardato dall'affrontare la questione della promozione a proprietari coltivatori dei mezzadri e degli altri contadini a contratto, e *pour cause*. Il fatto è che con la presente legge volete preparare non la promozione del mezzadro ma il suo declassamento o la sua cacciata dalla terra! Se quanto affermiamo è un processo alle intenzioni, approvate i nostri emendamenti che tendono a rafforzare la posizione contrattuale ed il potere del mezzadro e del colono sul fondo! Dimostrate che facciamo il processo alle intenzioni, quando denunciando la manovra tendente a dividere i mezzadri dai coloni meridionali, concedendo delle briciole ai primi, perchè sono organizzati e sono un fattore di impulso alla lotta per la riforma agraria, e abbandonando alla loro sorte i contadini poveri del Meridione, perchè sono meno organizzati, perchè la loro lotta è più difficile!

Prendiamo atto con soddisfazione che il Ministro accetta la sostanza di un nostro emendamento (vedremo poi la formulazione) che stabilisce che il lavoro della donna è considerato pari a quello dell'uomo. Consideriamo il riconoscimento della parità del lavoro delle donne nelle campagne come un fatto di grande importanza.

Il nostro Gruppo presenterà emendamenti che sono sulla linea della riforma agraria, e ne presenterà altri di carattere migliorativo per i contratti di mezzadria e di colonia. Questi ultimi sono stati formulati unitariamente dalle organizzazioni sindacali, e noi li abbiamo fatti nostri. Accettateli: saremo lieti di riconoscere che siamo caduti in errore.

Noi continueremo la nostra battaglia, che è la battaglia di tutti i contadini italiani, per una riforma agraria generale e per la



terra a chi la lavora, per uno sviluppo democratico della nostra agricoltura che poggi sull'azienda di proprietà contadina. Voi avete negato in questa sede l'esistenza della crisi agraria; è una cosa assurda, direi ridicola, negare, allo stato delle cose, che esista una crisi agraria nel nostro Paese. Non è forse vero che c'è il ristagno della produzione agricola e una caduta della produzione della carne e del latte? Non è forse vero che l'agricoltura è incapace di soddisfare la crescente domanda? Non è forse vero che l'insufficienza della produzione agricola è causa del *deficit* crescente della bilancia dei pagamenti? Non è forse vero che i redditi del lavoro agricolo danno meno della metà di quelli del lavoro industriale? Non è forse vero che i bassi redditi del lavoro contadino sono dovuti al prelievo della rendita e al saccheggio operato dai monopoli che schiumanano i redditi dei contadini? L'esodo tumultuoso non è forse una delle manifestazioni della crisi agricola? La crisi agraria è una realtà che può essere superata solo incidendo profondamente nelle strutture fondiari ed agrarie, spazzando via tutto quello che vi è di arretrato e di parasitario dalle campagne, facendo piazza pulita dei proprietari assenteisti, esosi e inetti, eliminando gli enti corporativi, affondando il bisturi nel bubbone della Federconsorzi, riformandola radicalmente, cacciando la cricca corrotta che la dirige, ed affidando la gestione dei consorzi agrari ai contadini.

Per superare la crisi agraria, e per promuovere lo sviluppo della produzione agricola, per ridurre i costi mediante l'impiego razionale della tecnica moderna, è necessario fare affidamento sui contadini, sul loro lavoro, sulla loro iniziativa associativa; lavoro ed iniziativa che devono essere stimolati ed aiutati con investimenti statali e con la creazione degli enti regionali di sviluppo agricolo.

Il contadino italiano è un lavoratore forte e tenace; se aiutato a superare le condizioni di arretratezza, e se fornito dei mezzi per difendersi dallo sfruttamento del capitalismo agrario e dei monopoli, il contadino è capace di assicurare al Paese i mezzi

di sussistenza necessari a soddisfare un crescente tenore di vita e a prezzi competitivi, è capace di rinnovare l'agricoltura e la vita delle nostre campagne.

Il Ministro ha annunciato la presentazione di un articolo aggiuntivo che renderà valida la legge a datare dalla presente annata. I mezzadri potranno ripartire al 58 per cento. In questa ultima settimana, da diverse parti, si è tentata una meschina speculazione accusando i senatori comunisti di fare l'ostruzionismo e di rendersi responsabili della mancata assegnazione al mezzadro di quel cinque per cento in più. Noi non abbiamo raccolto queste speculazioni anche perchè abbiamo sempre creduto che nessuna forza sarebbe stata capace di impedire al mezzadro e al colono di tenersi quella quota del riparto in più prevista dalla proposta di legge. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

F R A N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli all'ordine del giorno Veronesi, e quindi voteremo contro il passaggio agli articoli. Ci sembra che le ragioni esposte nell'ordine del giorno siano di un'importanza rilevante; si fa presente l'indispensabilità di un'armonizzazione della legislazione nazionale con le direttive del MEC; non posso nascondere che, quando la questione venne presentata all'osservazione del Senato dal senatore Battaglia, volli considerare con particolare cura gli aspetti del problema sotto il profilo della rispondenza della legislazione nazionale alla legislazione comunitaria.

L'Italia è invero uno strano Paese: accetta degli impegni internazionali, sul piano politico e sul piano economico, e ritiene poi di non doversi sottoporre alla disciplina che viene imposta dagli statuti e dai trattati. Esegue gli impegni costituzionali, predispone una legislazione nel campo dell'ordinamento regionale, e dimentica l'esistenza delle Regioni e le prerogative e le attri-

buzioni ad esse demandate. Non si comprende dunque che il Potere legislativo, al cospetto di accordi di ordine internazionale o di impegni particolari quali quelli dell'ordinamento regionale, viene a subire gradualmente limitazioni ai fini delle competenze.

Ora, se è vero, come è vero, che vi è un comitato di studi presso la CEE con il compito (come disse il collega Battaglia) di predisporre i mezzi e gli strumenti di mediazione per comporre divergenze che si rivelino in atto nell'attuazione del patto mezzadrile, è chiaro che nell'ordinamento comunitario i contratti mezzadrili hanno una loro strutturazione alla quale va dato riconoscimento da parte di tutte le Nazioni associate. Volersi sottrarre a questa disciplina val quanto sottrarsi agli impegni derivanti dal trattato. Ciò stante si vede che la responsabilità del Parlamento, al cospetto di decisioni e di orientamenti i quali sono diretti a scalfire l'ordinamento economico internazionale al quale liberamente la Nazione italiana ha aderito, non si rivela adeguata alla gravità dei compiti.

E così per quanto riguarda l'ordinamento regionale. Onorevoli colleghi, abbiamo forse dimenticato che, alle Regioni e in particolar modo alla Sicilia con legge costituzionale, è stata data competenza esclusiva in materia di agricoltura? Noi dimentichiamo quindi che la Sicilia in tanto è tenuta ad attuare la legislazione nazionale in merito ai patti agrari, in merito a queste particolari contrattazioni, in quanto recepirà la legislazione nazionale nella propria legislazione regionale. E ci si rende conto o no che l'unità nazionale non tanto dipende dai Consigli regionali o dal loro orientamento politico quanto dalla diversificazione della legislazione? Infatti, nella diversità di rapporti fra il cittadino e la Regione e fra il cittadino e lo Stato si identifica una situazione di diversificazione, per cui può essere migliore o peggiore il trattamento del cittadino se partecipa della vita regionale o se partecipa della vita nazionale. Questa diversificazione della legislazione è il pericolo più grave dei nostri tempi.

E allora, se questo è vero, se questi problemi non sono stati affrontati nè risolti nell'ambito del presente disegno di legge, se cioè non è stato chiesto un parere preventivo della CEE nè sono state interpellate la Regione siciliana o le altre Regioni a statuto speciale per la stesura di questa legge, se cioè i Presidenti dei Consigli regionali non hanno partecipato alle sedute del Consiglio dei ministri nelle quali il testo è stato approvato, evidentemente noi ci troviamo in una situazione di grave difetto. Nel che è riposta la ragione vera, sostanziale e primaria della necessità di sospendere l'esame di questa legge. Oltre tutto, onorevoli colleghi, diciamoci la verità, il coordinamento va fatto in sede di riforma del codice civile. Ma che forse noi non sappiamo che nel codice civile vi è tutto un sistema il quale prevede proprio questo problema? E che forse non sappiamo che questo sistema non ha potuto avere attuazione per mancanza di programmi, di idee chiare, di iniziative, soprattutto di mezzi finanziari? Ed allora noi veniamo a riproporre gli stessi errori del tempo passato? Non solo, ma noi abbiamo il dovere di armonizzare questa legislazione secondo l'articolo 44 della Costituzione. Questo è un problema non di tecnica legislativa, ma di sostanza. E non è l'articolo 44 della Costituzione che dice che l'ordinamento agrario dovrà differenziarsi a seconda delle zone? Diversa è la situazione del Piemonte da quella della Valle Padana; diversa è la situazione di terra e di lavoro da quella della Calabria. Quindi è nell'ambito di questa programmazione regionalistica nel campo dell'agricoltura che dovrebbero essere studiate le leggi particolari per le diverse zone. Questo potrà essere fatto o con un ordinamento regionale oppure in sede di compilazione del codice civile.

Perchè dobbiamo noi quindi affrettare una riforma? Per i fini che enuncia il Ministro nella sua relazione, secondo cui questa riforma dovrebbe essere diretta ad imporre un adeguamento delle strutture per realizzare una organizzazione più conveniente nel rapporto tra produzione e prezzo? Ma

che forse non registreremo certamente nei prossimi anni un aumento del divario fra produzione e prezzi ed una diminuzione della produzione nelle zone tenute a mezzadria a causa della confusione che creeremo nelle campagne, che verrà ad aggiungersi a quel-

la esistente in altri settori? Ecco perchè noi riteniamo che questo è uno strumento politico dettato a fini politici, per creare confusione nel nostro Paese, ed anche per questa ragione aderiamo all'ordine del giorno Veronesi. (*Applausi dall'estrema destra*).

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

MILILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Noi voteremo contro l'ordine del giorno Veronesi perchè a nostro giudizio sono del tutto inconsistenti i motivi di incostituzionalità addotti. Inoltre affermiamo che, in questa sede, non possono avere alcuna rilevanza considerazioni, come quella relativa al Mercato comune, che sono estranee al tema di politica agraria e di gelosa politica interna che riguarda esclusivamente il nostro Paese. Infine voteremo contro soprattutto perchè le nostre critiche costruttive hanno carattere ben diverso dalle ragioni politiche da cui muove la preconcetta opposizione liberale, ed anche perchè abbiamo fiducia che, nel corso della discussione degli articoli, possano essere accolti alcuni emendamenti, che noi consideriamo di decisiva importanza ai fini della valutazione complessiva della legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, io non avrei chiesto la parola, anche per evitare di ritornare alla discussione generale, se non vi fosse stato un riferimento al Mercato comune e ad una presunta mancanza di rispetto ad obblighi che

il nostro Paese avrebbe assunto in sede internazionale. Ritengo che di fronte a dubbi di questo genere — non voglio dire accuse — noi non possiamo tacere.

Innanzitutto, senatore Veronesi, lei si può dispiacere che il Governo non condivida il suo atteggiamento, ma non può affermare che io non abbia risposto. E in modo particolare dopo il mio intervento, lei non può dire che facciamo dell'equilibrismo. Noi, invece, assumiamo in pieno la responsabilità di cose delle quali siamo convinti: alla luce dei nostri ideali, al servizio del nostro Paese, per il progresso delle nostre campagne. Lei non ha il diritto di dare dei giudizi di questo tipo, che tra l'altro non sono neppure la logica conclusione delle argomentazioni ben più solide che ella ha portato in Commissione.

Così pure non possiamo accettare certe affermazioni che lei, senatore Colombi, ha qui ripetuto. Io sono venuto qui con l'intenzione di chiarire pienamente la posizione del Governo. Di fronte ad una posizione come la nostra, che è di avanguardia, di profonda consapevolezza, di interpretazione dei bisogni del nostro popolo, di impegno a fare bene e presto, secondo una positiva evoluzione, quelle cose che noi sappiamo essere utili al Paese, non si può, scavalcando tutto questo, dire: « Sono sciocchezze! Avete uno spirito reazionario! ». (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra*). Voi continuate a venir qui ad accusarci di essere reazionari, nemici del popolo, di non volere il progresso ed il miglioramento dei coltivatori italiani, poi uscite di qui e vi vantate di quello che noi abbiamo voluto con le

nostre autonome decisioni, ed in base alle nostre convinzioni. (*Vivaci commenti ed interruzioni dall'estrema sinistra*).

Comunque, non è per questo motivo che io ho preso la parola; l'ho presa per rispondere alla critica, che ci è stata fatta, che noi ci muoveremmo in senso contrario agli impegni comunitari. Riconosco che questo è l'unico punto a cui non ho risposto nel mio intervento. Perché non ho risposto? Perché in Commissione avevo già fatto osservare la infondatezza e l'assurdità di tale affermazione. Rispondendo ad altro senatore — che non è il senatore Battaglia, ma il senatore Battaglia ne doveva essere informato — avevo fatto presente che nel passato noi di parte democratico-cristiana abbiamo avuto con i senatori liberali — si trattava di un senatore liberale — posizioni comuni di collaborazione di fronte a quel grande bene, a quel grande obiettivo, che è l'Europa; ed avevo soggiunto che, proprio nella consapevolezza dell'importanza di questo ideale, a cui corrispondono le aspirazioni del nostro popolo e in particolare della nostra gioventù, dobbiamo tenerlo al di fuori delle nostre battaglie e delle nostre polemiche. Non dobbiamo, per difendere posizioni di parte, far ricorso a valori che stanno al di fuori ed al di sopra dei patti agrari e di altre discussioni. (*Approvazioni dal centro*).

Senatore Franza, mi dovrebbe dare atto che il Governo dedica alle trattative di Bruxelles molta fatica e tutto l'impegno. In occasione delle discussioni di dicembre e di gennaio, e fino ad oggi, la nostra presenza è stata attiva e molto spesso anche determinante. Non ho partecipato, ed invero ne sono profondamente dispiaciuto, alla prima parte di questo dibattito, proprio per assicurare la mia presenza a Bruxelles. Lei sa che il presidente Mansholt è venuto a Roma anche durante l'esame di questo disegno di legge in Commissione, ma che mai, neppure in tale occasione, mi ha parlato dei problemi di struttura del nostro Paese o di questi problemi particolari. Mai si è parlato di queste cose, che rientrano nella nostra esclusiva competenza.

E se lei mi dice di far tesoro delle esperienze degli altri Paesi, io le potrei ricordare —

l'ho detto anche in Commissione — le cose, invero molto avanzate, che in questo campo hanno fatto Paesi come la Francia e come l'Olanda. Ma noi, nella Comunità europea, stiamo curando l'armonizzazione dei mercati, ed affrontando tanti altri problemi, che non vincolano però — nè ci è stato chiesto — la nostra azione nel settore specifico oggi al nostro esame.

Dico a lei questo, senatore Franza, per darle assicurazione — perchè lei avrebbe ragione se l'Italia mancasse ad un impegno internazionale — ed insieme per ribadire che i suoi timori non hanno alcun fondamento. Ma soprattutto io mi permetto di dirlo a lei ed agli altri senatori, per affermare, con un senso di orgoglio nazionale, di dignità nazionale, che non dobbiamo confondere cose di questa natura con valori ben più grandi. E soprattutto non dobbiamo confondere, anche nei confronti dell'esterno, problemi interni con le esigenze di carattere internazionale, che debbono avere una posizione, una trattazione, un comportamento, da parte nostra, del tutto diversi.

Signor Presidente, non avrei chiesto la parola se non avessi voluto fugare, anche nei confronti dei senatori della maggioranza, questo dubbio, ed assicurare che con le norme di questo provvedimento non soltanto siamo nell'ambito della Costituzione, ma sono anche pienamente rispettati gli impegni internazionali.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Veronesi, Cataldo e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini. Se ne dia nuovamente lettura.

**S I M O N U C C I ,** Segretario:

Il Senato,

considerando che in vastissime zone agrarie, dall'Abruzzo alla Campania, alla Lucania, alla Sicilia, la proprietà fondiaria è tuttora gravata da una selva di canoni, deci-

me, livelli e censi vari di natura e origine spesso difficilmente accertabili e comunque di notevole entità economica, che, colpendo direttamente o rimbalzando indirettamente sull'impresa contadina, concorrono a decurtarne i redditi e soffocarne lo sviluppo;

convinto che una politica agraria, che si proponga seriamente di accrescere la produttività e garantire una equa remunerazione del lavoro, non può prescindere dalla soluzione di questo grave problema,

impegna il Governo a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge diretto a consentire e facilitare l'affranco di questi pesi e sopravvivenze di altri tempi, stanziando allo scopo fondi finanziari adeguati per la concessione di speciali mutui di favore a lungo termine.

**P R E S I D E N T E.** Questo ordine del giorno è stato già svolto dal senatore Milillo in sede di discussione generale. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il loro avviso.

**M I L I T E R N I, relatore.** La Commissione lo accetta come raccomandazione.

**F E R R A R I A G G R A D I, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi associo; anche il Governo lo accetta come raccomandazione.

**P R E S I D E N T E.** Senatore Milillo, mantiene l'ordine del giorno?

**M I L I L L O.** Non insisto.

**P R E S I D E N T E.** I senatori Colombi, Cipolla, Spano, Salati, Mammucari, Compagnoni, Gomez D'Ayala, Moretti, Santarelli, Mencaraglia, Conte, Samaritani, Marchisio, Bitossi, Fiore, Caponi e Di Paolantonio hanno presentato un ordine del giorno che deve considerarsi già svolto in sede di discussione generale. Se ne dia lettura.

**S I M O N U C C I, Segretario:**

« Il Senato,

considerato che ad aggravare le condizioni dei mezzadri e coloni contribuisce in

modo notevole anche la disparità di trattamento assistenziale e previdenziale nei confronti di altre categorie di lavoratori in materia di assistenza malattia, trattamento di pensione e assegni familiari;

considerato inoltre che esistono presso il Senato e la Camera numerose proposte di legge d'iniziativa di parlamentari appartenenti a settori politici che costituiscono la stragrande maggioranza del Parlamento, tendenti ad assicurare ai mezzadri, ai coloni ed ai coltivatori diretti il miglioramento e l'adeguamento del trattamento previdenziale e assistenziale attuale;

preso atto della valida iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana che ha esteso con propria legge il diritto agli assegni familiari a tutti i coloni e coltivatori diretti della Sicilia;

considerata l'esigenza di un rapido e tempestivo esame delle proposte di legge presentate al Parlamento in materia di assistenza malattie, pensioni e assegni familiari in modo da assicurare a tutti i mezzadri, coloni e coltivatori diretti parità di trattamento con le altre categorie lavoratrici;

impegna il Governo a favorire con ogni mezzo il raggiungimento di questo obiettivo di giustizia nei confronti dei contadini italiani ».

**P R E S I D E N T E.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo ordine del giorno.

**M I L I T E R N I, relatore.** Onorevole Presidente, la Commissione non può accettare questo ordine del giorno. Lo stesso relatore, nella sua replica, mentre ha posto in risalto l'adesione ideale a queste istanze, ha contestualmente avvertito che, in una situazione, quale l'attuale, di particolare disagio congiunturale e di pesantezza della situazione finanziaria del nostro Paese, noi non possiamo impegnare il Governo in provvedimenti che oggi andrebbero ad aggravare questa situazione. È per questi motivi che, pur aderendo allo spirito dell'ordine del giorno, la Commissione non lo può accettare.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il mio pensiero è che questo problema non rientra nella materia oggetto del disegno di legge alla nostra approvazione. Mi dispiace doverlo dire, ma in Commissione ho più volte fatto presente che, mentre discutiamo un provvedimento che ha dei limiti precisi ed uno scopo ben determinato — come ho cercato di illustrare anche nella mia replica — noi non dobbiamo distrarci, se mi è lecito questo termine, col trattare cose che non rientrano nella materia in discussione.

In Commissione sono state avanzate varie questioni, come il diritto di prelazione eccetera; ed io ho fatto presente che tali argomenti sono trattati in un altro disegno di legge, anche esso presentato al Senato. Ma qui andiamo in una materia che, oltre ad essere al di fuori della competenza del mio Ministero, è, soprattutto, lontanissima dall'argomento di cui discutiamo. Quindi, tutto ciò non solo non consente un costruttivo e concreto dibattito sul provvedimento in esame, ma rischia di creare equivoci ed inutile confusione.

Prego quindi i presentatori di ritirare il loro ordine del giorno. Si tratta di un punto su cui largamente si sofferma il programma del Governo, ma mentre discutiamo un ben determinato disegno di legge non è logico saltare di punto in bianco ad un argomento assolutamente diverso. Per questa ragione, signor Presidente, prego anzitutto il Gruppo comunista di ritirare l'ordine del giorno e, in secondo luogo, qualora questa mia richiesta non fosse accolta, dovrei fare appello alla sua cortesia e chiederle che esso non venga messo in votazione, almeno in questo momento.

CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, signor Ministro, mi pare che l'ordine del giorno in quanto tale non configuri l'ipotesi che il Ministro ha cercato di presentare al Senato. Non c'è dubbio che, quando si tratta di discutere una legge che riguardi determinati

problemi e determinate materie, il Senato, attraverso l'istituto degli ordini del giorno, può impegnare il Governo a svolgere una determinata azione che abbia connessione con l'argomento che si sta esaminando. L'argomento che stiamo esaminando qual è? Lo stato di disagio in cui versano i mezzadri e i coloni di tutta Italia per molteplici motivi. Tra questi molteplici motivi ci sono quelli strutturali del contratto, della loro condizione di piccoli produttori agricoli e gli altri della disparità di trattamento di questa categoria di lavoratori rispetto alle altre. Quando parliamo della fuga dalle campagne, quando parliamo dell'allontanamento dei contadini dalla terra, dobbiamo aver presente che uno dei motivi dell'allontanamento è senza dubbio questo: che ai contadini non vengono date le stesse condizioni di civiltà che sono date nel Paese ad altre categorie di lavoratori e ciò in maniera particolare per quanto riguarda il settore della previdenza e dell'assistenza. Quindi noi abbiamo dei lavoratori, come i mezzadri e i coloni, ed anche i coltivatori diretti, che hanno un'assistenza malattica, degli assegni familiari ed un trattamento di pensione inferiore agli altri.

Aggiungo che si è verificato un fatto nuovo, il quale dovrebbe stimolare il Governo, che pure ha messo questo problema nel suo programma, ed il fatto nuovo è che in una notevole parte del territorio della Repubblica italiana, nella regione siciliana, a partire dal 1° gennaio 1964 tutti i coltivatori diretti, mezzadri e coloni percepiranno gli assegni familiari sulla base di una legge approvata dal Parlamento siciliano. Pertanto è giusto che in questo momento, in questa situazione, mentre esaminiamo la grave disparità di reddito di tutti i mezzadri e coloni, disparità che il 5 per cento di aumento certamente non coprirà, si affronti questo problema.

Perciò noi riteniamo che l'ordine del giorno sia valido, debba essere mantenuto e che il Senato possa approvarlo, affinché siano mantenuti gli impegni presi dal Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Colombi, Cipolla ed altri, non accettato nè dalla Com-

missione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

**Non è approvato.**

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 520, nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

S I M O N U C C I, *Segretario*:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

*(Finalità della legge)*

Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Grimaldi, Nencioni, Franza,

Picardo, Maggio e Barbaro. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso l'adeguamento di alcune norme contrattuali in armonia con lo sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria e di colonia parziaria le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi o individuali sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti di mezzadria o colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le consuetudini locali e gli usi che prevedano condizioni più favorevoli al mezzadro o colono " ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R I M A L D I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, la proposta di sostituzione dell'articolo 1 è motivata dal fatto che il testo che viene sottoposto alla nostra approvazione contiene affermazioni che vanno nettamente respinte, perchè, se si vuole, con la forza numerica che in democrazia è determinante, e non con la forza degli argomenti economici e tecnici dei quali non si vuole tenere conto, distruggere un istituto che nei secoli, oggi e domani, ha formato e può formare valido strumento di conduzione dei fondi, non si deve a questo fine dare una definizione non veritiera come quella che parla di superamento di istituti e di forme contrattuali non adeguati e non rispondenti alle esigenze di un armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese. La verità è infatti esattamente contrastante con tale premessa, perchè la condizione mezzadrile è fonte di sviluppo

dell'economia agricola. La colpa della crisi non è da ricercarsi in tale istituto ma in tutta la politica agraria fatta fin qui dai Governi democristiani e nelle leggi eversive che, dal dopoguerra ad oggi, sono state fatte.

Pertanto si chiede la sostituzione dell'articolo 1 con il testo da noi proposto.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**MILITERNI, relatore.** La Commissione è contraria per i motivi ampiamente esposti in Commissione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il Governo è contrario all'emendamento proposto.

**MILILLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MILILLO.** Per la maggiore organicità della discussione, propongo che si svolgano prima tutti gli emendamenti concernenti lo stesso articolo, e che poi si proceda alle relative votazioni, come del resto si è fatto altre volte.

**PRESIDENTE.** Non possiamo farlo, senatore Milillo, perchè la votazione risulterebbe meno chiara.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Grimaldi, Nencioni, Franza, Picardo, Maggio e Barbaro, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Grassi e Cataldo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**SIMONUCCI, Segretario:**

« *Al primo comma, sostituire alle parole: "attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo" le altre: "attraverso l'adeguamento di alcune norme contrattuali in armonia con lo sviluppo" ».*

**PRESIDENTE.** Il senatore Cataldo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**CATALDO.** Noi riteniamo che la formulazione da noi proposta sia più chiara e più logica, ed anche più rispondente a motivi sociali.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**MILITERNI, relatore.** La Commissione è contraria, perchè l'emendamento non si inquadra nè nella sistematica nè nello spirito della legge.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il Governo è contrario all'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Grassi e Cataldo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

**SIMONUCCI, Segretario:**

« *Al primo comma, alle parole: " si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia*



parziaria ed ai contratti agrari atipici", *sostituire le altre*: "si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione e ai contratti agrari atipici" »;

« Nel secondo comma, alle parole: "derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono", *sostituire le altre*: "derivanti da contratti individuali o collettivi, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono o compartecipante" ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare il primo emendamento.

M I L I L L O. Signor Presidente, se mi consente svolgerò contemporaneamente entrambi gli emendamenti, perchè si tratta, in sostanza, di un unico argomento, che ha poi una portata assai limitata e formale. Lo scopo è quello di portare maggiore chiarezza alla formulazione dell'articolo. In esso infatti, e in tutta la legge, quando si parla di contratti in vigore nell'Italia meridionale, a parte quelli atipici, ci si riferisce alla colonia parziaria. Ora, nella terminologia giuridica sempre da noi adottata in questi ultimi venti anni si è parlato di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione (beninteso, non compartecipazione intercalare, quella stagionale di cui parla poi l'articolo 2) proprio per una ragione di chiarezza.

Tutti conoscono l'enorme varietà dei contratti agrari in uso nel Mezzogiorno, che variano non soltanto da una regione all'altra, ma anche da una zona all'altra. È una situazione che rende estremamente difficile la demarcazione dei singoli tipi di contratto, appunto per le loro molteplici caratterizzazioni, varianti da zona a zona. Nessuno potrebbe precisare quali differenze caratterizzino la mezzadria impropria rispetto alla colonia parziaria e alla compartecipazione. Ecco perchè, quando si è parlato di contratti agrari, ci siamo sempre riferiti (come risulta dagli atti parlamen-

tari) a questa triplice espressione: « colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione ». Tale espressione non altera l'impostazione progettata della legge. Non vi dovrebbero essere pertanto ragioni per non accogliere l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

T O R T O R A. Alla Commissione sembra che la proposta del senatore Milillo derivi da preoccupazioni fuori di luogo, in quanto sia la compartecipazione che la mezzadria impropria sono chiaramente comprese nel novero dei contratti atipici cosiddetti abnormi, cui la legge fa riferimento. Per esempio, la mezzadria impropria è un contratto che si allontana da un tipo, senza avere però una propria configurazione particolare.

Vi può essere stato un altro tipo di preoccupazione. Nel primo comma dell'articolo 13 si definiscono come contratti atipici quei contratti che non appartengono ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalla legge in vigore; sebbene non siano compresi tra i contratti nominati dal codice civile, i contratti di compartecipazione e di mezzadria impropria sono però menzionati dalla legge in vigore (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, concernente appunto la disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione, e successive integrazioni e modificazioni).

È però sufficiente precisare che le norme di tale decreto avevano carattere transitorio nel tempo e limitato, ed è quindi da escludere che da tali norme legislative derivasse una regolamentazione dei due contratti tale da farli divenire due contratti tipici o nominati con caratteristiche definite in tutti i loro aspetti, uniformi e costanti.

Non solo per tale aspetto l'emendamento dei senatori Milillo e degli altri presentatori è superfluo, ma anche perchè, per quanto riguarda la compartecipazione, la esclusione dall'applicabilità del disegno di

legge stabilita dal successivo articolo 2 per i contratti di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, logicamente richiama tutti gli altri contratti agrari di compartecipazione, ai quali quindi la legge si applica.

**P R E S I D E N T E.** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**C A T T A N I,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario all'emendamento.

**M I L I L L O.** Vorrei sapere, se è contrario, per quali ragioni.

**C A T T A N I,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono d'accordo con le osservazioni del senatore Tortora.

**M I L I L L O.** Il senatore Tortora ha detto che l'emendamento è superfluo.

**P R E S I D E N T E.** Il Governo ha già espresso il proprio avviso, senatore Milillo.

Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Il secondo emendamento sostitutivo è precluso dalla votazione testè avvenuta.

I senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'ultimo comma, in fine, le seguenti parole: « o dalle leggi regionali ».

Il senatore Tomassini ha facoltà di svolgerlo.

**T O M A S S I N I.** Nell'elencare le fonti normative e legislative si fa riferimento ai contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, eccetera, ed

in genere a tutte le norme più favorevoli per il mezzadro e il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. Noi riteniamo che per completezza, e tenendo conto del nuovo ordinamento giuridico costituzionale italiano, si debba tener conto anche della normativa regionale in materia. Ciò perchè l'istituto della mezzadria ha assunto nella sua evoluzione storica aspetti diversi da un luogo all'altro, e per questa sua particolare evoluzione ha assunto una diversa fisionomia nelle varie zone. Ora, se il legislatore ha sentito la necessità di far riferimento, per il regolamento dei contratti agrari, della mezzadria in ispecie, agli usi e alle consuetudini ove questi siano più favorevoli al mezzadro, noi riteniamo che debba anche farsi riferimento alle norme regionali ove siano più favorevoli al mezzadro.

**C I P O L L A.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**C I P O L L A.** La Commissione, tenendo conto delle proposte fatte dalle organizzazioni sindacali, le quali avevano chiesto che venissero riconosciute dalla legge le clausole di miglior favore derivanti dai contratti collettivi e dalle leggi regionali, ha accolto la parte che riguardava i contratti collettivi ma non ha ritenuto di accogliere invece la parte che riguardava le leggi regionali. Su tale questione penso che sia opportuno un ripensamento da parte della Commissione e del Senato, perchè si tratta di materia molto importante ed impegnativa anche dal punto di vista politico.

Noi abbiamo quattro Regioni a statuto speciale che già funzionano ed una quinta che è entrata in funzione con le elezioni che ci sono state poco tempo fa.

Non c'è dubbio che le Regioni, per le loro caratteristiche, si occupano quasi prevalentemente della materia dell'agricoltura, per cui rientrano, direttamente o indirettamente, nella trattazione dei problemi connessi con la legge che stiamo esaminando.

Voglio citare due soli esempi. Il primo è quello della legge regionale siciliana di ripartizione dei prodotti, recentemente approvata dalla Assemblea regionale su proposta di una maggioranza analoga a questa, ma votata da una maggioranza molto più ampia, la quale ha stabilito norme che sono nettamente più avanzate di quelle contenute nel testo della presente legge. Infatti, vi si prevede la ripartizione a favore del mezzadro al 63 per cento o al 65 per cento nelle zone collinari, l'aumento del 10 per cento anzichè del 5 per cento e l'estensione a forme di compartecipazione che non sono qui trattate. Noi non aggiungeremmo niente a tale legge — la quale è stata voluta dalla potestà esclusiva della Regione siciliana e non è stata impugnata dal Commissario dello Stato — approvando l'emendamento; elimineremmo soltanto una possibilità di equivoco, di contestazione, di cavillo giuridico.

Secondo esempio. Esso riguarda le leggi della Regione sarda di applicazione del piano di rinascita della Sardegna. In ordine all'argomento dei miglioramenti sono ivi previste delle norme particolari le quali non sono vigenti nel resto del territorio nazionale.

Anche qui non approvare un così semplice emendamento significherebbe creare un'incertezza nel diritto. Noi abbiamo consapevolezza che davanti al magistrato vincerebbe, in fin dei conti, la giusta causa del mezzadro; ma quanti sono i mezzadri disposti ad affrontare un così lungo iter giudiziario prima di poter arrivare al riconoscimento giuridico del loro diritto?

Esiste quindi una ragione di chiarezza legislativa e di semplicità. Ripeto: noi non aggiungiamo e non togliamo nulla alla potestà autonoma delle Regioni.

Vi è anche un argomento di carattere squisitamente politico. Sulla base del programma presentato dal Governo, la Camera ha dato inizio alla discussione delle leggi sulle Regioni. Non voler parificare il potere normativo delle Regioni a quello dei sindacati, cioè non voler riconoscere a norme di legge che sono sottoposte al vaglio costituzionale, il quale è fuori dalla nostra competenza, parità giuridica con le norme dei

contratti collettivi, significherebbe un qualcosa di abnorme anche dal punto di vista politico.

Io ritengo che, trattandosi di un emendamento che non comporta modifiche sostanziali alla legge nè muta i diritti delle Regioni, ma chiarisce ed agevola, impedendo le contestazioni e le cavillosità, la soluzione di cause che possono accendersi fra concedenti e mezzadri in una materia già di per sé abbastanza esplosiva, gli onorevoli componenti della Commissione e lo stesso Governo possano, con un atto di buona volontà, dichiararsi favorevoli all'emendamento dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomasini.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**M I L I T E R N I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dissenso della Commissione sull'emendamento Milillo merita qualche precisazione. La materia è stata dibattuta in Commissione; ritengo peraltro doveroso aggiungere che la norma non compromette affatto, è ovvio, i poteri delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto concerne il riferimento specifico alle Regioni, allorchè vanno a legiferare su questa materia, non possiamo dimenticare l'articolo 117 della Costituzione. Questa norma costituzionale riconosce potestà legislativa alla Regione, però questa potestà legislativa è delimitata entro i limiti dei principi fondamentali del diritto.

In altre parole, la Costituzione non consente il rilascio di cambiali legislative in bianco alle Regioni.

D'altra parte, per sollevare le preoccupazioni residue del collega Milillo vorrei aggiungere che l'articolo 16 del disegno di legge, laddove si parla di « norme applicabili », fa riferimento non soltanto alle norme del Codice civile, ma anche alle altre disposizioni costituzionalmente vigenti in materia.

La Commissione è contraria.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo, signor Presidente, alle considerazioni esposte dal senatore Militerni. (*Interruzione del senatore Franza*).

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Non possiamo condividere le eccezioni e le osservazioni mosse dalla Commissione agli argomenti da noi posti a suffragio dell'emendamento presentato, che tende ad elencare nella categoria delle fonti giuridiche regolamentari della mezzadria anche la Regione.

Ora, è vero che la Regione non ha potestà normativa su determinate materie che sono di esclusiva competenza dello Stato, quale può essere la materia penalistica, ed anche la materia privatistica, il che ha formato oggetto di discussione in giurisprudenza. Qui, però, bisogna vedere se, riferendoci noi alle norme più vantaggiose per il mezzadro che potrebbero venire eventualmente adottate dalle Regioni, andiamo ad incidere veramente in rapporti di diritto privato che non hanno un riflesso di utilità pubblica, oppure non facciamo che riferirci alla determinazione di canoni, per esempio, a favore dei mezzadri, che nulla hanno a che vedere con il sistema e con la struttura dei diritti soggettivi privati.

Io ritengo, però, ed è bene dirlo con chiarezza, che le ragioni giuridiche costituiscono in questo momento uno schermo, unicamente uno schermo, per velare il timore, che è stato già adombrato, che, realizzandosi ed attuandosi l'ordinamento regionale, in quelle Regioni che potrebbero riportare un governo di maggioranza più progressivo, più avanzato, possano realizzarsi dei regolamenti, delle norme sempre più vantaggiose per i mezzadri; quindi, sotto questo aspetto di pretestuosità giuridica, si vuole nascondere una ragione che è essenzialmente di indole politica.

Insisto, pertanto, sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Grassi e Cataldo hanno proposto due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Art. 1-bis.

(*Durata e disdetta dei contratti*)

I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria hanno una durata minima non inferiore a quattro anni per la mezzadria e a due anni per la colonia.

I contratti agrari di cui al comma precedente si rinnovano alla scadenza per la medesima durata e alle medesime condizioni, qualora non sia stata data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza per il contratto di mezzadria, e almeno quattro mesi prima della scadenza per il contratto di colonia.

Art. 1-ter.

(*Cessazione della proroga legale*)

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, nonchè degli altri contratti previsti dalle leggi 11 luglio 1952, n. 765, e 28 marzo 1957, n. 244.

I contratti in corso avranno scadenza al termine dell'annata agraria 1965-66.

CATALDO. Li ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

Art. 2.

(Limiti di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, nè ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Samaritani, Colombi, Roffi, Traina, Conte e Pirastu è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di compartecipazione di puro lavoro.

Si intendono per compartecipazioni di puro lavoro quelle per le quali sia contrattualmente stabilito un corrispettivo salariale minimo garantito e il compartecipante sia escluso da ogni partecipazione alle spese.

Nella predetta ipotesi i compartecipanti hanno diritto:

a) alla estensione del rapporto a tutte le colture del fondo;

b) ad essere rappresentati nella direzione dell'azienda per la determinazione degli ordinamenti colturali, con diritto di iniziativa e di surrogazione nella esecuzione dei miglioramenti;

c) alla completa disponibilità dei prodotti " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A M A R I T A N I . Signor Presidente, credo che sull'articolo 2 sia bene si sviluppi una discussione abbastanza ampia al fine di rendere il Senato consapevole della decisione che deve prendere. Noi abbiamo presen-

tato un articolo sostitutivo perchè ci sembra che, così come è formulato nel disegno di legge, l'articolo 2 serva di fatto ad escludere la compartecipazione, che richiede oggi una nuova disciplina legislativa che si rende indispensabile, se si riconoscono gli elementi di novità che nella compartecipazione sono intervenuti.

Nell'attuale realtà il vecchio rapporto di compartecipazione non è più oggi riconoscibile, e non parlo di quel rapporto di compartecipazione che apparve nel nostro Paese verso la fine del XIX secolo, e neppure di quello che si sviluppò in concomitanza con le grandi trasformazioni operate dall'azione capitalistica che, liquidando i vecchi rapporti retrivi e feudali, organizzò la grande azienda a bracciantato con basso reddito per unità produttiva e per ettaro, basata fondamentalmente sul superlavoro non remunerato del bracciantato per la trasformazione fondiaria conseguente alla bonifica.

Furono adunque gli agricoltori, i cosiddetti bonificatori-conduttori delle grandi aziende capitalistiche a ricorrere al contratto di compartecipazione, anche allo scopo di sottrarsi alle agitazioni sindacali.

La situazione di questo rapporto contrattuale non è cambiata fino al 1950, anche perchè — non abbiamo nessun timore a dirlo — le organizzazioni sindacali ebbero momenti di incertezza nell'affrontare il problema; incertezze che vennero superate soltanto in occasione del 2° congresso della Federbraccianti, tenuto nel 1949, che assunse una posizione di lotta per modificare sostanzialmente il vecchio contratto di compartecipazione.

Dal 1950 ad oggi in molte zone non si è verificato soltanto un progresso industriale, ma si è passati anche ad una agricoltura intensiva, e la compartecipazione nelle grandi aziende « a larga », come noi le chiamiamo in Romagna, ha permesso all'agrario di mantenere un ordinamento colturale arretrato con estrema povertà di capitali agrari. Evidentemente a questa situazione si sono opposti e si oppongono i lavoratori compartecipanti e le organizzazioni sindacali, e le lotte che si sono sviluppate nell'arco di tempo che va dal 1950 al 1963 stanno a di-

mostrare come i lavoratori non sopportino più di essere contenuti nel vecchio quadro del rapporto di compartecipazione.

Queste lotte, che hanno portato già ad alcune conseguenze, si sono sviluppate particolarmente per gli imponibili di trasformazione fondiaria, che introducono modificazioni nell'ordinamento colturale, e per la modifica dell'assetto contrattuale e dell'assetto della proprietà terriera. È inutile dire che vi è stata e vi è tuttora un'accanita resistenza da parte degli agricoltori, ma queste lotte hanno portato ad includere il Delta padano tra le zone in cui doveva operare la legge stralcio, anche se la politica successiva dell'Ente Delta padano non ha mutato radicalmente la situazione. Ne hanno approfittato gli agricoltori per iniziare una vasta offensiva in concomitanza con la politica agraria, venuta loro in sostegno, condotta dai diversi Governi che si sono succeduti. D'altra parte la necessità dello sviluppo della tecnica agraria e degli ordinamenti colturali, nonché la tendenza ad una più elevata unità produttiva e ad una produzione di mercato, spingono sempre più gli agrari ad operare modifiche col finanziamento dello Stato, e a cacciare i compartecipanti allorquando tali modifiche si realizzano.

I lavoratori che si trovano in questa situazione non intendono difendere soltanto la compartecipazione, ma lottano per modificarla in un contratto moderno, liberandosi da un rapporto che, nel passato, è stato di impedimento anche alla lotta per la terra e per la riforma agraria, che oggi risalta come elemento essenziale e fondamentale. Regolamentando con la legge la compartecipazione, ovviamente si darebbe nuova forza ed impulso alla contrattazione sindacale, che intende affermare, nel contratto moderno di compartecipazione, la stabilità, un equo riparto, la disponibilità del prodotto, la condirezione dell'azienda, l'iniziativa e la surrogazione del compartecipante nei miglioramenti fondiari. Sappiamo che, con la espressione « compartecipazione agraria » oggi si abbracciano situazioni contrattuali molto eterogenee. La legge-proroga, cui

si richiama in un articolo la legge che stiamo discutendo, parla di compartecipazione agraria, però, non avendola caratterizzata nei suoi termini, ha provocato prima incertezza e poi gravi contrasti giurisprudenziali.

La legge attuale non solo non porta luce in questa materia, ma esclude la compartecipazione. Affermare che la legge non si applica « ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari », sembra a noi che significhi che si assume, come elemento caratterizzante della compartecipazione agraria, la sua durata, e non la natura del rapporto. E tanto più errata ci sembra questa posizione, allorché, come avviene in provincia di Ravenna, l'assegnazione annuale del terreno destinato a compartecipazione per ciascuna coltura è mutata nella realtà con una nuova regolamentazione, tant'è vero che i proprietari, oggi, allorché non intendono più concedere il terreno a compartecipazione, danno naturale disdetta ai compartecipanti o ai collettivi agricoli.

Ma non è solo questo: io voglio qui far conoscere il contenuto di alcuni dei tanti contratti « aziendali », dato che da due anni a Ravenna vi è carenza contrattuale della compartecipazione a livello provinciale, dai quali risulta che i proprietari danno l'azienda, ad esempio, di 110 ettari e si impegnano a confermare la compartecipazione per la durata dell'affitto. In un'azienda di 35 ettari, a Filo, la proprietà si impegna a mantenere il rapporto di compartecipazione per sei anni, in un'altra azienda di Longastrino la proprietà si impegna a mantenere il rapporto di compartecipazione per tre anni. Qui veramente vengono mutate le strutture vecchie della compartecipazione. Nella realtà, pertanto, si è determinato un carattere nuovo, continuativo, del rapporto di compartecipazione, e quindi ne deve derivare una nuova considerazione del terreno dato in godimento al compartecipante.

Alcune brevi considerazioni sulla natura del rapporto di compartecipazione. I contratti di compartecipazione agraria assumono forme molteplici in quanto partecipano, al tempo stesso, delle caratteristiche di differenti contratti tipici. La giurisprudenza si

è basata, però, fondamentalmente sul contratto nazionale di compartecipazione fascista del 1937, riconducendo tutte le controverse, anche per la proroga dei patti agrari, nella spesa di competenza del Codice civile, per cui la compartecipazione è stata sempre ritenuta un contratto collettivo di lavoro e non un contratto associativo. Per questo la legge proroga non ha operato per la compartecipazione.

Ma, come ho detto, sotto i ponti della compartecipazione sono passate molte innovazioni, e oggi che siamo in sede legislativa occorre di ciò tener conto. Voi mi insegnate che il *nomen iuris* dato dalle parti a un contratto non vincola la definizione del rapporto, e ciò che è decisivo è il suo contenuto oggettivo. Per questo siamo disposti a considerare l'opportunità di distinguere la compartecipazione agraria fondamentalmente in due tipi: uno di puro lavoro, da distinguersi dall'altro tipo di carattere associativo, allorché il compartecipante partecipa alle spese di gestione. Pertanto, allorché esiste partecipazione alle spese, oltre alla natura parziaria si ha anche quella associativa, e — per dirla col Carrara — se la caratteristica parziaria non è decisiva per definire quella associativa, la natura associativa non può che aversi assieme a quella parziaria. Cosicché questo contratto associativo di compartecipazione agraria, così definito, essendo un contratto atipico può essere veramente ricondotto all'articolo 13 dell'attuale legge.

Ma anche per la partecipazione di puro lavoro occorre una regolamentazione legislativa, poichè si tratta di un rapporto che contiene il rischio e perciò non è riconducibile *sic et simpliciter* al contratto di lavoro subordinato.

In contraddittorio si afferma che il compartecipante ha un diritto di credito per la quota di prodotti a lui spettante e che il rischio dell'impresa è solo in parte comune, perchè il concedente è soggetto a far anticipazioni parziali in denaro, da scontare poi nella ripartizione dei prodotti. Ciò non mi sembra decisivo, perchè occorre vedere le condizioni particolari delle anticipazioni, che generalmente costituiscono una specie

di prestito. Si dice che la compartecipazione è riconducibile a un puro contratto di lavoro subordinato, in quanto contiene quasi sempre (o sempre) dei minimi garantiti. Ma che cosa è il minimo garantito nella compartecipazione? Non è il salario-orario minimo che si riscontra nei contratti collettivi di lavoro: il minimo garantito nei contratti di compartecipazione scatta allorché si verificano danni alla produzione. Si potrà dire che l'accollo del danno, in questo caso, per il compartecipante è solo parziale; però la giurisprudenza, a questo proposito, afferma che l'accollo parziale del rischio non snatura il contratto di compartecipazione. Di qui la particolare regolamentazione della seconda parte del nostro emendamento. Infatti, nella predetta ipotesi di compartecipazione di puro lavoro il compartecipante ha diritto all'estensione del rapporto a tutte le colture, ad essere rappresentato nella direzione dell'azienda per la determinazione degli ordinamenti colturali, ha diritto di iniziativa e di surrogazione nell'esecuzione dei miglioramenti, e la completa disponibilità del prodotto.

Ci sono lotte poderose, attualmente, nelle campagne emiliane e del Mezzogiorno d'Italia. Mentre oggi discutiamo questo disegno di legge, in tutta l'Emilia i compartecipanti sono scesi in sciopero al fine di manifestare l'esigenza che venga sostituito l'articolo 2 dell'attuale disegno di legge. Credo che, come me, molti altri senatori dell'Emilia-Romagna abbiano ricevuto centinaia di telegrammi.

Negli ultimi tre anni gli agricoltori hanno avuto la tendenza ad espellere i compartecipanti, mentre nel Mezzogiorno e in altre zone vi è addirittura un'estensione delle formule abnormi della compartecipazione. I lavoratori comunque intendono avere stabilità sulla terra, trasformare il loro contratto, avere pieno godimento della terra, strumento di lavoro, attraverso la riforma agraria. Noi confidiamo che il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 2 possa essere accolto. Comunque questo chiedono i compartecipanti, e noi siamo con loro. Essi costituiscono parte di quelle forze che possono davvero portare avanti lo sviluppo tecnico e

produttivo della nostra agricoltura nell'interesse del Paese.

P I R A S T U . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

P I R A S T U . Il collega Samaritani ha illustrato ampiamente l'emendamento che abbiamo presentato. Io mi limiterò soltanto a toccare un punto che si riferisce ai contratti di soccida con conferimento di pascolo. L'articolo 2 esclude la soccida con conferimento di pascolo, e la relazione giustifica questa esclusione affermando che in detta forma di contratto la concessione del terreno sarebbe un elemento soltanto accessorio, irrilevante. Ma lo stesso proponente non deve essersi sentito molto sicuro di questo argomento, tanto è vero che sente il bisogno di escludere in modo esplicito dalla regolamentazione la soccida con conferimento di pascolo.

Certamente in molti tipi di soccida la concessione del terreno è soltanto un elemento accessorio e irrilevante, ma non si può dire così per la soccida con conferimento di pascolo. Il Codice civile regola, come tutti sappiamo, i diversi tipi di soccida. Nella soccida semplice e nella soccida parziaria si caratterizza un tipo di impresa che si riferisce soltanto all'allevamento e allo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e all'esercizio delle attività connesse al fine di ripartire l'accrescimento di lavoro e gli altri prodotti e utili che ne derivano. La differenza fra le due forme, soccida semplice e soccida parziaria, si riferisce soltanto al fatto che nella soccida semplice il bestiame viene conferito dal solo soccidante mentre nella soccida parziaria è conferito parte dal soccidante e parte dal soccidario.

Ben diverso è il caso della soccida con conferimento di pascolo. Il soccidante conferisce soltanto il terreno (articolo 2186 del Codice civile); questo è l'unico contributo che dà il soccidante, e non si può perciò affermare che il terreno sia un elemento irrilevante: è un elemento essenziale che caratterizza questo tipo di impresa perchè

dei due contraenti uno conferisce soltanto il terreno. A me sembra quindi che la soccida possa essere compresa in questa legge e possa essere regolamentata.

Non comprendiamo per quale motivo il legislatore abbia voluto escludere la regolamentazione della soccida con conferimento di pascolo. È un contratto tipicamente meridionale, soprattutto diffuso nelle province di Nuoro e di Sassari. È una forma di impresa tipica delle grandi zone di pascolo ovino. Evidentemente il legislatore ha voluto escludere tale forma di impresa nel quadro di un tentativo di estromettere la maggior parte delle contrattazioni meridionali da questa legge.

Devo anche osservare che, se venisse confermata l'esclusione della soccida con conferimento di pascolo, la Sardegna resterebbe completamente fuori da questa legge. Le forme di contratto usuali in Sardegna sono infatti la fittanza, la compartecipazione e tutta una gamma di mezzadrie improprie che sono praticamente ignorate dalla legge.

Aggiungo infine che la soccida, per quanto regolamentata dal Codice civile, contiene molti elementi abnormi e atipici, e soprattutto rappresenta una delle forme più brutali ed arretrate di sfruttamento. È un contratto che si basa sullo sfruttamento della miseria di certe categorie di pastori. Infatti non vi è soltanto, come nella colonia parziaria, lo sfruttamento del lavoro, ma il concedente, che dà soltanto il terreno, sfrutta, oltre al lavoro del soccidario, anche il capitale che questi porta sotto forma di bestiame. Si tratta quindi di un contratto arcaico ed esoso, che colpisce ceti poveri della Sardegna.

Per un atto di giustizia verso la numerosa categoria dei pastori sardi, noi chiediamo che anche questa forma di contratto, la soccida con conferimento di pascolo, venga regolamentata dalla legge

R O F F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O F F I . La questione della compartecipazione, di cui ha già parlato il collega



Samaritani, interessa nella varietà delle sue forme gran parte della Romagna e dell'Emilia, e in particolare la provincia di Ferrara.

Sono note le agitazioni, gli scioperi a volte drammatici, che hanno inferito su quelle terre dal 1949 fino agli ultimi tempi. Memorabile quello del 1962, il quale ebbe un particolare aspetto: fece compiere un salto qualitativo al tipo di lotta che veniva condotta tradizionalmente da decenni in quelle plaghe d'Italia, portate alla produzione dal lavoro dei braccianti in condizioni che la storia ricorda come durissime per loro e tutte a vantaggio dei grandi agrari, che si sono impadroniti del frutto del loro lavoro. Nello sciopero del 1962 si riconobbe che la compartecipazione poteva essere superata; si arrivò ad un suo ridimensionamento attraverso una riduzione del 20 per cento ogni anno per la durata di 5 anni. Soprattutto si riconobbe, da parte delle organizzazioni sindacali unite e da parte dei partiti politici, che hanno gran peso anche nella determinazione della politica sindacale nel nostro Paese, in particolare i Partiti comunista, socialista e socialdemocratico, con una benevola neutralità, anzi spesso, alla base, con una partecipazione della sinistra della Democrazia cristiana, si riconobbe, dicevo, che occorreano radicali trasformazioni in quella parte d'Italia, in armonia con una nuova legislazione nazionale la quale prevedesse la riforma agraria in base al troppe volte ripetuto e mai attuato principio della terra a chi la lavora.

È memorabile la lettera inviata da Iolanda, uno degli epicentri di queste lotte — lo era allora e lo è tuttora — non dalle organizzazioni sindacali, ma dai partiti politici. Era quindi inesatto quanto in quei giorni si diceva, anche da parte di autorevoli compagni socialisti, e dallo stesso Nenni, a proposito della larga unità nelle lotte di quegli anni, che cioè si trattava di unità di tipo sindacale e non politico. In verità alla base, perlomeno, si trattava anche di una unità di tipo politico, se è vero che quella lettera fu firmata dal Partito socialista, dal Partito comunista e dal Partito socialdemocratico, con la neutralità benevola della Democrazia cristiana; se è vero che nel con-

vegno di Ostellato si ebbe lo stesso schieramento di forze e si chiesero le stesse cose: una misura legislativa politica e non sindacale, cioè il passaggio della terra in proprietà a chi la lavora mediante l'esproprio delle grandi aziende del Delta. Ora, si può dire che quelle grandi attese, per cui abbiamo combattuto tutti, non soltanto i comunisti, ma anche i socialisti, i socialdemocratici e gli stessi cattolici, vanno veramente deluse, perchè i provvedimenti presentati dal Governo sono proprio i classici topolini che la montagna partorisce, mentre le attese non erano di topolini, ma perlomeno di elefanti, data la mole della montagna.

In tutto l'insieme dei provvedimenti non si affronta il problema, a quanto ci è dato finora di conoscere; per questo provvedimento noi abbiamo la prova diretta — e ne avremo forse la conferma nella discussione degli altri che verranno — che non si vuole andare avanti in questa direzione, checchè dica delle sue intenzioni l'onorevole Ferrari Aggradi, che fa a noi l'accusa di un processo a tali intenzioni, processo che è inevitabile, perchè nessuno degli atti legislativi da lui presentati conferma l'intenzione concreta di andare avanti verso il passaggio della terra in proprietà a chi la lavora.

Vi è quindi uno stato di amarezza e di delusione nelle campagne ferraresi, in particolare da parte del bracciantato.

Ma se è vero che nel 1962 si accettò il principio che la compartecipazione poteva essere superata nello spazio di 5 anni, fu proprio perchè nello spazio di 5 anni ci si aspettava di avere una nuova legislazione che desse la terra in proprietà ai braccianti, oltre che naturalmente ai mezzadri, agli affittuari, ai coltivatori singoli o associati, una nuova legislazione che, in altri termini, tra ducesse in realtà l'articolo 44 della Costituzione sulla limitazione della proprietà terriera, fissando che la limitazione medesima è data dalla capacità lavorativa di chi sta sopra il fondo.

Adesso si corre anche il rischio di non vedere inclusa in questa legge la compartecipazione di tipo, per così dire, ferrarese e ravennate, in quanto si vorrebbe ricondurla a un contratto di puro lavoro

Vi è stata un'assemblea recentemente, ancora una volta a Iolanda, della Federazione provinciale braccianti e salariati agricoli, cui ha partecipato anche, approvandone le conclusioni nella sua qualità di sindacalista, il collega senatore Tortora, in cui si è approvato un ordine del giorno che così suona: « I compartecipanti della provincia di Ferrara, riuniti in Assemblea pubblica provinciale il 9 maggio nel teatro comunale di Iolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, chiedono la modifica dell'articolo 2 del progetto di legge del Governo sui contratti agrari, riconoscendo la compartecipazione come contratto abnorme, da regolarmentarsi ai termini del progetto di legge sui contratti agrari ».

È una richiesta massima, che però è stata nettamente respinta in Commissione dalla maggioranza, compreso il compagno Tortora. Per vedere di addivenire a una soluzione, sia pure non ideale, ma tale da poter essere accolta da tutti, esclusi naturalmente liberali e compagnia, abbiamo presentato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, che è stato poco fa illustrato dal collega Samaritani, su cui io mi permetto di aggiungere alcune altre considerazioni.

Il termine « puro lavoro », compreso nel nostro emendamento, non deve far passare in subordine il termine « compartecipazione ». Dico questo tanto per ribattere subito, fin d'ora, la risposta che ci si potrebbe dare, che noi stessi ammettiamo che si tratti di un contratto di puro lavoro; no, è un contratto di compartecipazione, in cui l'elemento fondamentale è senza dubbio il lavoro, ma rimane sempre contratto di compartecipazione, in quanto implica la divisione dei prodotti sulla base di certe percentuali contrattate sindacalmente.

Esso è dunque in qualche misura un contratto abnorme, sia pure di natura particolare, di cui appunto noi intendiamo regolamentare le modalità nell'emendamento che abbiamo presentato.

Quando vi è partecipazione ai rischi vi è sempre un fatto associativo; e il fatto che il compenso del lavoro del bracciante sia dato sulla base di una percentuale del prodotto vuol dire appunto che vi è una par-

tecipazione al rischio dell'impresa. Nè i minimi garantiti fanno cambiare, come ha dimostrato il collega Samaritani, la natura del contratto, in quanto il minimo garantito non raggiunge il 40-50 per cento della media della produzione per quanto riguarda la provincia di Ferrara, e se lo si rapporta al salario lavorativo del bracciante esso raggiunge appena il 50 per cento. Vi è cioè puramente e semplicemente una limitazione del rischio in caso di perdita quasi totale del prodotto con cui si garantisce un minimo per poter far vivere il bracciante, mentre l'agrario di questo minimo evidentemente non ha bisogno.

Mi pare che resti dimostrato che la compartecipazione di puro lavoro è pur sempre un patto abnorme, sia pure di tipo particolare, in quanto elemento fondamentale ne è appunto il lavoro. D'altra parte la cosa è dimostrata anche dai fatti, perchè malgrado si sia teorizzato che la compartecipazione deve scomparire, oggi assistiamo al fatto che essa resiste, in quanto gli agrari medesimi sono costretti a riconoscere che non possono fare a meno della compartecipazione, in una serie di aziende, anche se pongono ostacoli al rinnovo del contratto. Anche in questo momento c'è un'agitazione in corso, che ci auguriamo non si prolunghi troppo, perchè vogliamo sperare che la resistenza degli agrari non sia ottusa e ostinata come nel passato. Il collega Veronesi, che forse ha qualche amico da quella parte, può influire perchè la vertenza non raggiunga le asprezze del passato, che nessuno di noi auspica. Sta comunque di fatto che, malgrado la resistenza per il rinnovo del contratto, il rapporto di compartecipazione non tende affatto a scomparire; e quella riduzione del 20 per cento annuo, che doveva verificarsi dal 1962, nei fatti non è avvenuta.

D'altra parte è anche vero che i braccianti, benchè nessuna legge lo consenta loro, partecipano in qualche misura o tentano di partecipare alla conduzione dell'azienda: ci sono i consigli di azienda, vi è la figura del capo azienda, e la nostra lotta, la lotta dei braccianti ha sempre teso a migliorare le colture, a trasformare, a fare le opere necessarie, tutto quello che gli agrari non han-

no voluto fare. E io credo che nessuno possa affermare che le famose aziende modello esentate dall'esproprio in base alla legge stralcio siano veramente un modello; caso mai sono un modello di arretratezza per le condizioni veramente gravi in cui vengono tenute le terre, dal punto di vista economico produttivo, e le popolazioni che vivono su quelle terre. Mi auguro che il Ministro voglia fare una visita nelle zone del Delta per rendersi conto meglio della situazione: in gran parte prevale la monocoltura (grano, bietole o pioppeto; il pioppeto anzi si estende continuamente); la zootecnia non è affatto andata avanti, le stalle sono in grave stato di decadenza e di abbandono. In tali condizioni di arretratezza, la presenza dei braccianti, la loro azione, la loro lotta tende, e vuole tendere sempre di più nell'avvenire, a far fare un passo avanti dal punto di vista produttivo a queste zone, per arrivare finalmente alla proprietà della terra, che speriamo un giorno o l'altro venga data a chi la lavora, attraverso la legge generale di riforma agraria che non viene certamente iniziata con gli attuali provvedimenti presentati dal Governo.

La presenza dei braccianti è il solo modo per garantire il progresso di queste zone. E noi vogliamo che questa presenza dei braccianti, che di fatto oggi tende a permanere dopo il tragico esodo degli anni passati, venga finalmente regolata dalla legge in modo da dare sicurezza al bracciante, da dargli la possibilità di esercitare la sua attività di agricoltore esperto, essendo egli che coltiva effettivamente la terra, senza il pericolo di essere cacciato via, e quindi con un minimo di garanzie di vita civile.

Pertanto noi chiediamo l'estensione del rapporto a tutte le colture del fondo; vi sono già degli agrari che lo hanno fatto, e laddove è stato fatto se ne sono trovati contenti essi stessi; è aumentata la produzione ed è migliorata la condizione generale dell'economia in quella zona.

Chiediamo che i braccianti siano ufficialmente rappresentati nella direzione della azienda, non soltanto con un rapporto di fatto (che, laddove gli agrari sono meno ottusi, si ha), ma con un rapporto di diritto

che vinca l'ostinata resistenza degli agrari nelle grandi aziende capitalistiche. La partecipazione dei braccianti alla determinazione degli ordinamenti colturali, con diritto di iniziativa e di surrogazione nell'esecuzione dei miglioramenti, sarà un elemento di progresso nelle campagne del Ferrarese e della Romagna.

Chiediamo infine la completa disponibilità dei prodotti, analogamente a quanto si fa per la mezzadria. Questa mi sembra una misura che non può non essere concessa, perchè una volta che si riconosce che il pagamento del bracciante, per la parte che egli ha nella coltivazione e nella conduzione dell'azienda, è dato in natura con una percentuale del prodotto, è evidente che questa percentuale è di sua proprietà e che egli ne deve poter disporre liberamente, nel modo più assoluto.

Per i suddetti motivi, riteniamo che il nostro emendamento possa essere accolto, anche perchè esso rappresenta un compromesso ragionevole. E lo stesso collega Tortora, prendendo la parola nella citata assemblea di Iolanda, ebbe ad affermare che il problema non si risolve sul piano sindacale bensì sul piano legislativo, proprio intervenendo sull'articolo 2 di questo disegno di legge, così come noi cerchiamo di fare con la nostra proposta.

Abbiamo pertanto fiducia che essa possa essere accolta dal Governo, di cui fanno parte i compagni socialisti, come un segno quanto meno di buona volontà, per lasciare aperta la prospettiva della soluzione radicale del problema che, come ho detto all'inizio, non può essere che una: la terra a chi la lavora.

G A I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A I A N I . Signor Presidente, anche se ritengo che i colleghi Samaritani e Roffi abbiano svolto ampiamente gli argomenti a favore del nostro emendamento, prendo la parola per pochissimi minuti per sostenerlo anch'io, in quanto il problema interessa in modo particolare il Polesine, ove la com-

partecipazione ha una notevole importanza, con 25 mila addetti, ed è estesa a tutte le coltivazioni a piante sarchiate.

Credo che a tutti siano note le grandi battaglie combattute negli anni passati dai lavoratori polesani, sia per profonde riforme strutturali della proprietà, sia per il rinnovamento dei contratti, tra i quali quello della compartecipazione, rivendicando l'estensione del rapporto a tutte le colture, la completa disponibilità dei prodotti e una rappresentanza nella direzione dell'azienda ai fini della determinazione degli orientamenti culturali, con diritto di iniziativa e di surrogazione.

Per dare un'idea dell'importanza della compartecipazione per il Polesine, basta dirvi che essa si estende in modo particolare alla barbabietola, con una produzione di 10 milioni di quintali annui (media dell'ultimo quinquennio), all'aglio, con una produzione di 106 mila quintali (media dell'ultimo quinquennio), alla patata, al granoturco, al riso e ad altre colture. Per questo i lavoratori agricoli polesani hanno un particolare interesse all'accoglimento del nostro emendamento, in modo che la compartecipazione possa essere regolamentata al fine di garantire efficacemente gli interessi di chi lavora, di rendere più moderno e adeguato ai tempi nuovi il contratto e di garantire lo sviluppo della produzione e del reddito agricolo.

La nostra compartecipazione non è affatto, come si dice, una compartecipazione di puro lavoro, in quanto il partecipante a volte, come nella produzione dell'aglio, partecipa anche con una parte del seme e partecipa sempre ai rischi dell'impresa, senza alcun minimo garantito. Infatti vi sono partecipanti che hanno diradato le barbabietole, che hanno compiuto i lavori di sarchiatura e che possono alla fine, in seguito alla nefasta azione dei parassiti — il cleono e l'anguillola — essere grandemente danneggiati.

Sotto questo profilo è evidente che il contratto di compartecipazione acquista anche il carattere di un contratto associativo, con la partecipazione al rischio dell'impresa, anche se il rapporto è stagionale o annuale, ed

anche perchè ai lavoratori non è garantito nessun minimo salariale.

D'altra parte se la compartecipazione fosse l'espressione di un rapporto di puro lavoro subordinato, perchè gli agricoltori polesani pagano contributi previdenziali tanto inferiori a quelli pagati per i lavoratori salariati? Per lavoro a salario si pagano 200,50 lire per ogni giornata lavorativa, mentre per la compartecipazione gli agricoltori pagano soltanto 62,30 lire per giornata lavorativa. In questo modo, cioè pagando contributi previdenziali non corrispondenti a quelli previsti per il lavoro salariato, gli agricoltori polesani hanno risparmiato, su un 1.660.330 giornate lavorative annue, circa 200 milioni di lire all'anno. Anche per questo aspetto non si può ricondurre semplicemente il contratto di compartecipazione a lavoro puramente subordinato.

Comunque è fuori di dubbio che una nuova regolamentazione occorre darla alla compartecipazione, e mi pare che sia proprio in questo disegno di legge che essa possa trovare il suo posto. I partecipanti attendono da parte del Senato un gesto positivo, che consenta loro una più attiva partecipazione a tutta l'attività dell'azienda, e la possibilità di disporre del prodotto che consenta loro la libertà di una più efficace contrattazione per il collocamento del frutto della loro fatica, come per esempio le barbabietole, al fine di garantire una maggiore valorizzazione del prodotto, ed una più giusta remunerazione dei loro sforzi, insieme allo sviluppo dell'agricoltura, ciò che non si ottiene con l'articolo 2 del disegno di legge che stiamo discutendo.

C A S S E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S E S E . Vorrei far presente che i compagni che mi hanno preceduto hanno parlato di una situazione che esiste in una zona dell'Italia e che a noi meridionali è quasi sconosciuta. Nel prendere la parola sull'emendamento proposto dal senatore Samaritani all'articolo 2, ho il dovere di rappresentare qui la compartecipazione meri-

dionale, la quale presenta un carattere ben differente da quella settentrionale. È necessario dimostrare in che modo il bracciante agricolo, il contadino che lavora la terra in compartecipazione stagionale, è compartecipe di tutti i rischi della conduzione di una determinata coltura. La nostra compartecipazione riguarda soprattutto la coltura del pomodoro e del tabacco. Il contadino coltivatore è bracciante agricolo; egli non soltanto compie il lavoro con tutta la sua famiglia, dai bambini piccoli, minori, fino alla moglie ed ai genitori anziani, ma partecipa anche alle spese di tutta la seminagione che occorre fare per raccogliere poi il frutto stagionale. Infatti le spese di aratura sono divise a metà tra il concedente ed il concessionario; i concimi vengono pagati a metà, le spese, ad esempio, per l'impalamento dei pomodori, vengono sostenute sia dal proprietario della terra che dal lavoratore.

Si assiste inoltre ad un altro sconcio: queste compartecipazioni avvengono nelle grandi aziende capitalistiche della pianura, soprattutto nella zona del Salernitano, dove vediamo che queste aziende, finanziate dallo Stato per il loro rammodernamento, con i denari dello Stato acquistano le macchine ma fanno pagare l'uso di queste macchine in modo esoso ai compartecipanti al lavoro ed alla produzione delle colture stagionali.

Perciò, come meridionali, poichè i nostri contratti sono stati quasi misconosciuti in questa legge, vogliamo rappresentare questo contratto abnorme, atipico, che deve essere corretto nel senso indicato dall'emendamento Samaritani. Devono essere riconosciuti i diritti al rischio del compartecipante meridionale.

Mi auguro, pertanto, che il Governo, per venire incontro alle aspettative del Meridione, voglia accettare la sostituzione dell'articolo 2 con quello proposto dai senatori Samaritani, Colombi ed altri.

T R A I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A I N A . Io desidero portare un ulteriore contributo a quanto è stato detto

sulla compartecipazione da parte degli onorevoli senatori che mi hanno preceduto.

Oramai la compartecipazione non è più uno dei contratti tipici dell'Italia settentrionale, ma si estende, si può dire, in tutta Italia. Ma quello che io voglio far presente all'Assemblea è che, non avendo la compartecipazione una definizione giuridica positiva, ci troviamo in situazioni giurisprudenziali che fanno a pugni tra di loro. Potrei citare tre sentenze date dallo stesso organo deliberante, dal Tribunale di Ragusa e dalla Corte d'appello di Catania: sullo stesso tipo di contrattazione esse danno tre giudicati diversi. Hanno definito compartecipazione il contratto in cui il compartecipante od il lavoratore dà la metà delle spese non soltanto colturali ma anche degli impianti, delle serre, delle scorte vive e morte eccetera. La Corte d'appello di Catania e il Tribunale di Ragusa, con sentenze contrastanti e contraddittorie, hanno definito questi rapporti come rapporti di compartecipazione. Ma qui non siamo di fronte ad un rapporto di compartecipazione qual è quello consuetudinariamente prefigurato e pertanto l'emendamento sostitutivo da noi proposto, con cui specifichiamo che ci si intende riferire alla compartecipazione di puro lavoro, serve a chiarire una situazione che esiste nelle campagne e a dare al magistrato la possibilità di decidere con maggior chiarezza e precisione; serve ad eliminare una serie di liti che si sono sviluppate nel passato e che continueranno a svilupparsi nell'avvenire.

È infatti dovere del legislatore, non solo preoccuparsi del contenuto economico-sociale e politico delle leggi ma anche di una buona tecnica legislativa. Ecco perchè insisto per l'approvazione dell'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo comunista.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Gli interventi dei senatori Samaritani, Roffi e Gaiani, che coprono politicamente l'intero arco del Delta padano, mi obbligano a riconfermare, mol-

to brevemente, il pensiero della nostra parte che è esattamente l'opposto di quanto essi hanno detto. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Sono, perciò, nettamente contrario all'emendamento.

Debbo aggiungere la mia meraviglia nei confronti di coloro che si qualificano come aperti al progresso, nel volere difendere un istituto, come quello della compartecipazione, attualmente superato, antiproduttivo e negativo sotto tutti gli aspetti.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T O R T O R A .** Rispondo a nome della Commissione, premettendo che, senatore Roffi, come ferrarese la mia opinione sulla compartecipazione è nota, non tanto per la mia qualità di socialista, quanto per quella di segretario della Camera del lavoro. Per i sindacalisti dirò che noi abbiamo fatto un contratto di lavoro che tende al superamento della compartecipazione, perchè si tratta di un cadavere e noi non amiamo avere l'ingombro di cadaveri imbalsamati. La compartecipazione a Ferrara ha nuociuto per molti anni alla spinta sindacale, e noi tendiamo ad ottenere dei contratti di lavoro attraverso i quali trasformare i partecipanti (questa antica figura di braccianti) in operai agricoli; noi vogliamo contrattare (poichè molto spesso non ci riusciamo) gli organici aziendali. Vogliamo seguire i tempi moderni e non immobilizzarci in cose veramente superate. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Abbiamo anche indicato i termini sindacali e politici necessari per il superamento della compartecipazione in provincia di Ferrara. Non è certamente facendo riferimento a queste leggi che si difendono e si tutelano gli interessi dei lavoratori.

Ma comunque, parlando a nome della Commissione, dobbiamo chiederci innanzitutto che cosa sia la compartecipazione. È un contratto atipico e innominato? È un contratto atipico in realtà, perchè si tratta della concessione di terreni senza che vengano fissati alcun orario di lavoro e alcuna

retribuzione; è prevalente la prestazione di opera. Pertanto, quando esistono queste condizioni, noi dobbiamo considerare questo come un contratto atipico.

Ma ho già detto che può anche essere considerato un contratto innominato; rispondendo al collega Milillo, ho già spiegato le ragioni per cui noi possiamo ritenerlo effettivamente tale. Facendo poi riferimento all'articolo 13 della legge, faccio presente che i contratti atipici di compartecipazione potranno essere ricondotti — qualora lo si voglia — a contratti di lavoro subordinato, a contratti di colonia, non al contratto di mezzadria, in forza dell'articolo 8. I contratti di compartecipazione non possono essere trasformati in contratti di mezzadria. Comunque, per effetto dell'articolo 15, soltanto su richiesta dei partecipanti si può modificare il contratto di compartecipazione che nella provincia di Ravenna ha quel rilievo che noi tutti conosciamo, per cui può essere considerato, valutando la legge per quello che è, un contratto atipico. Praticamente i partecipanti sono di fronte a questa scelta: o invocare la proroga e mantenere lo *status quo* per effetto dell'articolo 15, se essi hanno interesse a che si mantenga il contratto di compartecipazione; o chiedere la trasformazione del contratto di compartecipazione in colonia parziaria, in mezzadria o in lavoro subordinato.

La maggioranza ha provveduto ad eliminare l'unica fonte di preoccupazione data dall'articolo 14. L'articolo 14 si riferiva alla possibilità che, in caso di pluralità di contratti di lavoro sullo stesso fondo, prevalesse una domanda sulle altre; perciò era possibile l'esclusione dal fondo dei partecipanti anche a favore di un affittuario capitalista. La maggioranza ha proposto, anche per altre ragioni, ma soprattutto per questa, l'abolizione dell'articolo 14, che infatti è stato soppresso.

Poi vi è l'articolo 2 che precisa quali sono i contratti esclusi; e quindi al di fuori di quelli che non sono nominati dall'articolo 2 tutti gli altri rientrano nella legge. Noi riteniamo che questa sia una buona legge e che possa essere invocata a loro favore anche dai partecipanti di Ravenna, Ferrara e

delle altre zone. Perciò la Commissione respinge l'emendamento.

CARUSO. A nome degli avvocati, ringrazio...

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ringrazio il senatore Caruso perchè sta portando argomenti alla mia tesi.

CARUSO. Ma il contratto di partecipazione non è atipico; basta essere un dilettante di diritto per sapere questo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, io mi associo in pieno, a nome del Governo, a quanto ha detto il senatore Tortora per la Commissione. Credo che egli abbia messo chiaramente in luce i motivi per cui riteniamo opportuno mantenere l'articolo 2 nel testo che è stato presentato. Vorrei peraltro — e questo è il motivo per cui dicevo che il senatore Caruso porta argomenti alla mia tesi — aggiungere alcune parole, perchè sia chiaro che questo nostro atteggiamento è pienamente consapevole. Ho ascoltato in Commissione, ed ho riascoltato volentieri qui, gli argomenti e le proposte che sono state avanzate, e riconosco l'importanza di alcuni fatti. Però a questa legge abbiamo dato un preciso obiettivo ed abbiamo indicato dei limiti; in quei limiti crediamo sia opportuno che la legge venga valutata e giudicata. Dissento completamente da alcuni interventi. « Si tratta di un topolino, di un topolino piccolo » potete dirlo ma, comunque, sapete benissimo che non è questa la verità e che non è questo il modo migliore per affrontare il problema. Anche la critica ha dei limiti. Mi sono vieppiù convinto, proprio ascoltandovi, che è giusto ad un certo momento fermarci: vi siete più volte riferiti agli avvocati dicendo: « è la legge degli avvocati ». Orbene, noi qui siamo di fronte

ad una casistica così complessa che veramente ci impone una certa cautela. Dobbiamo stare attenti che, nell'ansia di voler tutto risolvere e di voler tutto mettere nella legge, questa non ne venga troppo appesantita.

Il senatore Tortora è stato molto efficace. Dobbiamo essere consapevoli — e io aggiungo: fiduciosi — che la nostra agricoltura si sta evolvendo in modo positivo, ma qui, per voler regolare tutto, corriamo il rischio di dare elementi di sostegno e di cristallizzare situazioni di immobilismo. Siamo in una dinamica prorompente, nelle campagne. Fate il calcolo del numero di braccianti e partecipanti che vi era una volta, e di come tutta la situazione agricola si stia evolvendo grazie anche alla spinta sindacale.

Io penso pertanto che, proprio su questa linea di progresso, noi siamo nel giusto quando diciamo di vigilare, perchè questa evoluzione si compia in modo pieno. Ho fiducia che la trasformazione delle nostre campagne e l'importanza vieppiù maggiore che va acquistando il lavoro, cioè gli uomini, il riconoscimento che da tutti i punti di vista, non solo nelle leggi, ma anche nella più generale considerazione, loro si dà, assicurano in tal senso ulteriori, rapidi passi in avanti.

E quelle cose che voi oggi giustamente indicate come non più appartenenti al nostro mondo, noi dobbiamo vederle non tanto regolate da una casistica minuziosa e, perciò stesso, pericolosa, quanto superate dallo sviluppo sicuro della nostra società finalmente protesa verso un rapido progresso.

In questo spirito — e sono lieto di concordare con il senatore Tortora — noi, avendo predisposto con questa legge elementi poderosi di spinta, riteniamo che i suoi limiti debbano essere rispettati. Non è il desiderio di non affrontare certi problemi, ma il desiderio di portare avanti quello che giustamente ed utilmente può essere portato e di proiettarci nel futuro in una visione di progresso e di dinamica.

In questo spirito, signor Presidente, noi chiediamo di mantenere inalterato il testo dell'articolo 2. Grazie.

**Votazione per appello nominale**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Cipolla, Ariella Farneti, Gomez D'Ayala, Pellegrino, Guanti, Vidali, Trebbi, Fiore, Caponi, Caruso, Santarelli, Mencaraglia, Gianquinto, Cassese e Boccassi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dai senatori Samaritani, Colombi ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(E estratto il nome del senatore Zannier).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello iniziandolo dal senatore Zannier.

**S I M O N U C C I ,** Segretario, fa l'appello.

*(Segue la votazione).*

*Rispondono sì i senatori:*

Aimoni, Albarello, Audisio,  
Barontini, Bartesaghi, Bera, Bertoli, Boccassi, Brambilla, Bufalini,  
Caponi, Carubia, Carucci, Caruso, Cassese, Cerreti, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte,  
D'Angelosante, De Luca Luca, Di Paolantonio, Di Prisco,  
Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Fiore, Francavilla,  
Gaiani, Gianquinto, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,  
Kuntze,  
Levi,  
Maccarrone, Mammucari, Marchisio, Mencaraglia, Milillo, Minella Molinari Angiola, Montagnani Marelli, Moretti,  
Orlandi,

Palermo, Pellegrini, Perna, Petrone, Pirastu, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano, Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spano, Spezzano, Stefanelli, Terracini, Tomassini, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vergani, Vidali,

*Rispondono no i senatori:*

Agrimi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angrisani, Asaro, Attaguile, Azara,

Baldini, Baracco, Bartolomei, Bellisario, Bergamasco, Bermani, Bernardi, Bertone, Bisori, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, Cenini, Cingolani, Coppo, Cornaggia Medici, Crespellani, Cuzari,

Darè, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco,

Fanelli, Ferroni, Florena, Focaccia, Forma, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giancane, Giorgi, Giraudo,

Indelli,

Jodice,

Lami Starnuti, Limoni, Lo Giudice, Lombardi,

Macaggi, Martinez, Massobrio, Medici, Merloni, Micara, Militeri, Monaldi, Mongelli, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Morino,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pafundi, Papalia, Pecoraro, Pelizzo, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Poët,

Restagno, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Roselli, Rovella, Rubinacci, Russo,

Salari, Salerni, Schiavone, Schietroma, Spagnolli, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tolloy, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tupini,

Vallauri, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Vecellio, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zannier e Zenti.



*Si astengono i senatori:*

Barbaro, Ferretti, Franza e Grimaldi.

*Sono in congedo i senatori:*

Alberti, Berlanda, Conti, De Dominicis, Dominedò, Donati, Granzotto Basso, Lussu, Martinelli, Moneti, Parri, Pasquato, Saxl e Zane.

### Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dai senatori Samaritani, Colombi ed altri:

Senatori votanti . . . . .	201
Maggioranza . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	118
Astenuti . . . . .	4

**Il Senato non approva.**

### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Grassi e Cataldo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dà lettura.

G E N C O , *Segretario:*

*« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

*"Le disposizioni della presente legge non si applicano:*

*a) ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali ed intercalari;*

*b) ai contratti di soccida con conferimento di pascolo;*

*c) ai contratti di lavoro agricolo, anche quando il prestatore di lavoro sia retribuito con partecipazioni al prodotto;*

*d) ai contratti che abbiano per oggetto la conduzione di impianti colturali specializzati,*

*sempre che:*

*1) il valore delle incorporazioni ed installazioni superi quello del suolo;*

*2) il reddito del colono — al netto delle spese a suo carico — non sia inferiore, tenuto conto dei tempi medi di lavorazione, al salario sindacale corrente nella zona " ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi, a sua volta, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'emendamento sostitutivo di cui è stata data testè lettura, in fine, le parole: « maggiorato del quindici per cento ».

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, in relazione all'articolo 2, abbiamo proposto un emendamento in quanto riteniamo che il disposto della legge sia troppo schematico e rigido, tale da non dimostrare una piena conoscenza della realtà agricola. Aggiungiamo anche che, così come è stato formulato, darà parecchie possibilità a controversie e forse renderà necessaria la sua interpretazione con successivi disegni di legge. Ad esempio, per ciò che concerne i contratti di compartecipazione collettiva, quali quelli in uso nel Delta Padano, potrebbe risultare vietata in futuro la loro stipulazione. Il che sarebbe un controsenso rispetto anche al gradimento dimostrato dai lavoratori agricoli verso questo tipo di contratto.

Secondo la normativa contenuta nello emendamento da noi proposto risulterebbe chiara l'esclusione dalle disposizioni della presente legge dei contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali e intercalari, dei contratti di soccida con conferimento di pascolo, dei contratti di lavoro agricolo anche quando il prestatore di lavoro sia retribuito con par-

tecipazione al prodotto. Abbiamo aggiunto alla lettera d) una particolare forma contrattuale che si sta sviluppando nella provincia di Ferrara, cioè, i contratti che abbiano per oggetto la conduzione di impianti colturali specializzati. Abbiamo aggiunto delle condizioni e, cioè, sempre che il valore delle incorporazioni e delle installazioni superi quello del suolo e sempre che il reddito del colono, al netto delle spese a suo carico, non sia inferiore, tenuto conto dei tempi medi di lavorazione, al salario sindacale corrente nella zona.

Quanto sopra è anche indirettamente una risposta a quanto da più parti è stato detto, specialmente da parte comunista, circa le particolari condizioni nelle quali si troverebbero determinati lavoratori dell'agricoltura. Con questa esclusione noi abbiamo tenuto a garantire al colono un reddito che non sia inferiore — tenuto conto dei tempi medi di lavorazione — al salario sindacale corrente nella zona.

Poichè ho la parola, ricordo che ho proposto anche un emendamento aggiuntivo tendente ad assicurare un reddito che comporti una maggiorazione del salario sindacale corrente del 15 per cento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

**M I L I T E R N I ,** *relatore.* La Commissione è contraria perchè l'emendamento proporzionerebbe una casistica difficilmente valutabile e nel contempo provocherebbe discriminazioni a danno dei lavoratori agricoli.

**F E R R A R I A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo alle conclusioni della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dai senatori Grassi e Cataldo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Faccio presente che, conseguentemente, lo emendamento del senatore Veronesi è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

**G E N C O ,** *Segretario:*

## TITOLO II

### DELLA MEZZADRIA

#### Art. 3.

*(Ripartizione dei prodotti nella mezzadria)*

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la divisione separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

Se l'azienda è provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni (comprese le modalità di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative patuizioni.

Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Monni ha presentato un emendamento tendente a modificare la collocazione degli articoli, inserendo l'articolo 8 prima dell'articolo 3.

La Commissione è favorevole a questa modificazione?

**M I L I T E R N I , relatore.** La Commissione è favorevole all'emendamento sistematico del senatore Monni, nel senso di collocare la norma di cui all'articolo 8 nella parte iniziale del titolo II. Va da sè che il merito resta impregiudicato.

**C O N T E .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C O N T E .** Signor Presidente, la questione non è di sostanza ma di forma. Però a me sembra che, nella sistematica della leg-

ge, così come è stata elaborata dalla maggioranza della Commissione, l'articolo 8 si collochi giustamente come norma finale del titolo relativo alla mezzadria. Se dovessero passare i nostri emendamenti, si collocherebbe giustamente come norma finale di tutta la legge.

D'altra parte a me sembra che la collocazione definitiva degli articoli può essere fatta soltanto dopo che la legge è stata approvata, dopo cioè che conosciamo le conclusioni del Senato. Per cui mi pare che possiamo lasciare le cose così come sono avendo tutta la possibilità, in sede di coordinamento, di spostare gli articoli e di metterli nella giusta collocazione. Se invece adesso, con un voto, diamo una collocazione, precludiamo la possibilità di poter dare, in sede di coordinamento, la giusta sistematica alla legge. Pertanto, credo che il Senato non dovrebbe accettare l'emendamento del senatore Monni.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta del senatore Conte.

**M I L I T E R N I , relatore.** L'intervento del collega Conte, in realtà, ha centrato una esigenza di ordine procedurale, che può convincere anche la Commissione, in quanto alla fine del nostro esame si potrà meglio valutare l'opportunità o meno di una certa sistemazione e si potrà dare una più esatta collocazione agli articoli. La Commissione, pertanto, si rimette alla decisione del Senato.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Onorevole Presidente, devo fare una precisazione. Il Governo è favorevole alla proposta del senatore Monni, come ha già avuto occasione di dichiarare, e pertanto non accetta la richiesta di respingere tale proposta. Possiamo però aderire a che la votazione venga fatta in un momento successivo, perchè mi pa-

re che l'osservazione del senatore Conte abbia una sua fondatezza. Questo noi accettiamo, non la richiesta di respingere la proposta Monni.

C O N T E . Va bene, anche noi siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora resta inteso che la proposta del senatore Monni viene accantonata.

Sempre sull'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Grasi e Cataldo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Dalla data di entrata in vigore della presente legge spetta al mezzadro una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo, ad eccezione dei prodotti reimpiegati nell'azienda.

Tale quota può essere maggiorata a favore del mezzadro, per effetto di accordi collettivi o di contratti individuali, nel caso di fondi ubicati in zone povere di collina o montagna. Può altresì essere maggiorata a favore del mezzadro nel caso di singole colture specializzate, che richiedono un'applicazione di mano d'opera superiore all'ordinarietà delle colture della zona.

La maggiorazione della quota di riparto relativa a singole colture specializzate può essere commutata — d'accordo col mezzadro — sia con l'assunzione di mano d'opera ausiliaria da parte del concedente, sia con una diversa partecipazione alle spese di gestione, sia con l'acquisto — da parte del concedente — di macchine che agevolino i lavori culturali.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuno spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la divisione

separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Quando i prodotti del fondo siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione, o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti al nome del concedente, che è tenuto a farne immediata annotazione sul libretto colonico e a corrispondere al mezzadro congrui anticipi, sempre che non sussistano posizioni debitorie del mezzadro da compensare.

Copia del foglio di accredito al concedente, con tutti i relativi conteggi, dovrà essere trasmessa, per debita conoscenza, al mezzadro a cura dell'azienda trasformatrice o dell'esercizio di vendita.

Se il fondo è provvisto di impianti idonei e sufficienti, il mezzadro, per la vendita o per la lavorazione e conservazione dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti o di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.

Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza " ».

V E R O N E S I . Rinunciamo a svolgere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. La Commissione è contraria per i seguenti motivi: anzi-

tutto, alcune delle ipotesi sono già contenute nel testo del Governo. Per quanto concerne la quota di riparto, la proposta liberale è assolutamente inaccettabile. Visto che da tutte le parti, poc'anzi, è stata citata l'autorità del Carrara, vorrei permettermi di ricordare che la questione della « quota elastica » e della « quota rigida » è una *vexata quaestio* della dottrina e della giurisprudenza; ma il Carrara propone appunto la quota rigida, affidando al buon senso delle parti e all'attività sindacale il suo adeguamento alle varie esigenze culturali. Per questi motivi, la Commissione è contraria all'emendamento liberale.

**P R E S I D E N T E.** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I A G G R A D I,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Grassi e Cataldo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Mencaraglia, Moretti, Santarelli, Caponi, Marchisio, Salari, D'Angelosante e Di Paolantonio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, l'ultimo periodo.

Il senatore Mencaraglia ha facoltà di svolgerlo.

**M E N C A R A G L I A.** Signor Presidente, anche questo emendamento trae motivo da diverse condizioni. Si tratta prima di tutto di venire incontro alle aspettative dei contadini mezzadri con una norma che — è stato più volte detto — deve essere chiara, semplice, lineare, e deve fornire il meno possibile di appigli a quella litigiosità che è stata qui minacciata dai nostri colleghi liberali e del Movimento sociale e che è già una cosa attuale nelle nostre campagne. Vorrei dire subito al signor Ministro che l'esigenza di chiarezza, ripetutamente avan-

zata dal nostro Gruppo, trae motivo anche da ciò che sta avvenendo nelle nostre campagne, nelle zone in cui prevale l'ordinamento a mezzadria. Gli agenti agrari, i cosiddetti « fattori », sono partiti all'attacco e stanno già minacciando ai contadini mezzadri denunce di accordi locali, sindacali, aziendali, in conseguenza delle norme di questa legge, dettate in modo non definito e volutamente confuso. Vi è poi l'esigenza che quando si elabora una legge si dia al testo che si sta per approvare un coordinamento che, anche dal punto di vista formale, sia intimamente coerente e non presenti prima una affermazione ed immediatamente dopo la sua contraddizione.

I colleghi che hanno iniziato la discussione nella Commissione agricoltura hanno dibattuto molto attorno al terzo articolo del disegno di legge e mi sembra che abbiano cercato anche di modificare quello che era il testo proposto dal Governo. E ciò è comprensibile. Basterà pensare, infatti, come dal mondo contadino italiano, attraverso gli anni e in misura sempre più forte e più pressante, istanze unitarie sono venute in direzione di tutti i Gruppi politici, del Parlamento e del Governo, tendenti ad ottenere una legge dello Stato la quale sancisca in modo definitivo il diritto dei mezzadri a disporre pienamente e senza possibilità di dubbio della parte di prodotto che è di loro spettanza.

Nel corso di questo dibattito noi abbiamo ascoltato dalla parte liberale, ed abbiamo anche letto nella loro relazione, la riscoperta della trattativa sindacale come più valido elemento per risolvere i problemi che s'intende affrontare invece con questo disegno di legge. Oggi abbiamo sentito anche il Ministro accettare questa tesi ed esprimere la sua fiducia nella possibilità che la trattativa sindacale venga ad integrare quelle che sono le lacune che certo questo disegno di legge presenta e che si vogliono mantenere.

Appare strano che questo riconoscimento della validità della trattativa sindacale sia venuto proprio da quei banchi sui quali siedono i rappresentanti più diretti, aperti ed impegnati di quelle categorie, di quei

gruppi, di quelle associazioni di concedenti, che alla trattativa sindacale, attraverso gli anni, hanno saputo opporre soltanto l'ostruzionismo, il diniego, la difficoltà, la rottura.

Non si può non cogliere una certa ironia sottile — certo non voluta — nella relazione presentata dai colleghi liberali su questo disegno di legge, quando si ricorda che il primo contratto di mezzadria fu stipulato nell'821 in provincia di Siena tra un prete e un contadino. Si va lontano nel tempo per trovare un punto di origine del dibattito che qui stiamo svolgendo, dimenticando invece quelle che sono state le lotte dei mezzadri, senesi e non senesi, negli ultimi decenni, per regolare appunto questo importante capitolo della loro esistenza, per rivendicare la disponibilità del prodotto, per regolare, con un accordo sindacale valido e rispettato, i problemi della ripartizione e della disponibilità dei prodotti.

Come hanno risposto attraverso gli anni i concedenti? Non hanno certo risposto con la trattativa sindacale. Erano al Governo ed hanno risposto con il rifiuto, con l'intervento dell'apparato repressivo dello Stato, dai prefetti alle forze di polizia, hanno risposto con la carta bollata, come dicono i mezzadri, con le denunce, con le disdette e con gli sfratti. In questa loro azione vi è stato tuttavia un elemento di aiuto allo sviluppo delle cose: essi hanno, cioè, insegnato ai mezzadri italiani che il problema era insieme sindacale e politico, e sull'uno e sull'altro piano oggi noi vediamo come i contadini sono andati avanti, e come i liberali e i missini, i concedenti, le loro associazioni, i loro gruppi politici sono andati e continuano ad andare indietro, nonostante compromessi, connivenze e cedimenti dell'attuale maggioranza di Governo. Ed è da queste connivenze e da questi cedimenti insieme che derivano le incertezze, le ambiguità e le contraddizioni del presente disegno di legge, e dell'articolo di cui stiamo discutendo. Gli emendamenti che noi proponiamo vogliono appunto liberare questa legge dagli elementi di incertezza e di ambiguità che si vogliono invece conservare.

I mezzadri italiani comunisti e socialisti, attraverso la loro organizzazione di classe,

i mezzadri cattolici, attraverso la loro organizzazione sindacale, e gli uni e gli altri insieme in manifestazioni imponenti di massa nelle piazze dei centri agricoli italiani, hanno chiesto a tutti noi che questa legge, una volta affermato il principio della disponibilità della quota di prodotto che spetta al mezzadro e di quella che spetta al concedente, non annulli la portata effettiva del provvedimento con delle formule le quali (e qui citerò non un documento del Gruppo o del Partito comunista, ma un documento della CISL) « siano così generiche da lasciare aperte varie e speciose motivazioni per impedire la disponibilità dei prodotti stessi alle parti e in primo luogo al mezzadro ».

L'osservazione della CISL ci sembra giusta. Conservare nel testo della legge la seconda parte del secondo comma e, direi, anche il terzo comma, se insieme non dichiariamo abrogato l'articolo 2156 del Codice civile, vuol dire mettere il mezzadro in condizione di maggiore inferiorità nei confronti del concedente. Si obietterà che vi sono prodotti, come il bestiame, che possono presentare il carattere di non divisibilità. Ma allora bisogna dettare esplicitamente una norma che dia il maggior diritto di decisione nel merito, in caso di disaccordo, alla parte che in questo prodotto ha la maggiore quota di proprietà. L'emendamento soppressivo che noi proponiamo si collega ad un altro pure da noi proposto; ed il Presidente mi consentirà di trattare brevemente anche dell'altro: sarà più breve poi la trattazione riguardante il resto dell'emendamento da noi proposto come aggiuntivo all'articolo 3.

A questo punto io dirò, per brevità, alcune parole colorite, e vorrei pregare l'onorevole Ministro di non rispondermi su quelle parole, ma piuttosto sul contenuto delle mie espressioni. Non dettare una norma chiara e lasciare la questione nel generico e nel vago, così come avviene, è veramente fare il gioco delle tre carte, è veramente un atto furbesco, ma non è un atto di saggezza. Se facciamo rientrare il bestiame tra quei prodotti che non si dividono in natura (e ci si domanda quali altri potrebbero essere), noi lo facciamo rientrare in un capitolo nel quale si dice soltanto che questi prodotti

non si dividono in natura, ma non si dice come si debbano dividere, o per lo meno come si debba dividere il ricavato della loro vendita, o come si debbano presentare sul mercato. Non si definiscono cioè i rapporti che si dice di voler definire con questa legge. Così, restando imprecisata la cosa, la vendita del bestiame, cioè di un prodotto non divisibile, rientra sotto l'articolo 2156 del Codice civile, secondo cui la vendita dei prodotti che non si dividono viene fatta dal concedente. Ora, se è questo che il Ministro e la maggioranza del Governo vogliono, lo dicano. Ma se non è questo, siano disposti ad emendare la legge, non si limitino a rispondere sulla fraseologia che viene usata dalla sinistra, ma affrontino il contenuto delle questioni che vengono poste.

In nessun caso deve essere presentata ai contadini italiani una legge nella quale le singole norme siano tra loro in contrasto, una legge che appesantisca i rapporti fra concedenti e mezzadri. Quello che conta non è tanto ciò che si dice nel dibattito, ciò che si scrive nelle relazioni o nelle considerazioni introduttive del Ministro, perchè le buone intenzioni, di cui tutta questa parte del dibattito è lastricata, non contano, non vengono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro risponde con vigore alle obiezioni, ma le sue risposte non avranno vigore di legge: quello che ha valore, non è l'intenzione, ma la norma; il processo si fa quindi alla norma così come viene dettata, non alle intenzioni. E noi rileviamo appunto che la norma contrasta con le intenzioni manifestate.

Anche su questo capitolo della disponibilità dei prodotti, deve essere affermato chiaramente che le dizioni contraddittorie possono aprire larghe possibilità ai legali dell'associazione degli agricoltori ma, nel contempo, apriranno anche una nuova fase di lotte nella campagna italiana. I mezzadri infatti non saranno disposti a tornare indietro dalle conquiste già conseguite. Limitare la questione della disponibilità del prodotto ad una rivendicazione di categoria, è in contrasto con la conclamata intenzione di voler collegare questi problemi anche settoriali al grande problema della ripresa della no-

stra agricoltura. Infatti la lotta del mezzadro per disporre del prodotto contiene in sé una spinta diretta allo sviluppo delle forme associative, tende cioè a favorire lo sviluppo della cooperazione e si riflette positivamente sul mercato, nell'interesse dei consumatori. Quindi non si può, non è giusto dare e togliere insieme un diritto che i contadini mezzadri non hanno aspettato che scendesse dal cielo, ma per cui hanno lottato, e che è costato caro.

Se dovessi raccontare la lotta combattuta sulle aie, attorno ai prodotti indivisi, anno per anno, esporre le ansie dei contadini e delle loro famiglie per il rischio a cui andava esposto il prodotto, forse cadrei nella retorica. Vorrei solo notare che, quando si lottava sulle aie per la disponibilità del prodotto e per un riparto più equo, invece dei concedenti, che non comparivano, erano presenti i carabinieri e i messi giudiziari, simboli reali di quel rapporto che taluno si attarda nostalgicamente a definire un *ius societatis* o *quasi societatis*.

Perchè non facciamo in modo, signor Ministro, onorevoli colleghi, compagni del Gruppo socialista, che i proprietari concedenti non abbiano più la possibilità di portare il disordine nelle campagne e di innalzare ostacoli allo sviluppo democratico dei rapporti sociali nel settore agricolo? Il tentativo della Commissione di conservare, almeno in parte, nel testo emendato, quella che era la dizione del Governo, inserisce nella norma un elemento spurio, contraddittorio, la cui eliminazione invece non solo restituirebbe un migliore equilibrio all'articolo della legge ma darebbe anche sostanza a quelle finalità che alla legge nel suo insieme si dice di voler attribuire. Si dice cioè che si vuole legare insieme e il mezzadro e il concedente alle superiori finalità del progresso dell'agricoltura nazionale ma poi, di fatto, si lega a doppia catena il mezzadro alla volontà del concedente; e non è questa la strada giusta, non è nell'interesse dell'agricoltura, perchè la forza interessata allo sviluppo della produzione, al progresso tecnico sono i mezzadri, non sono i concedenti. Non intendo contrapporre all'oleografia che è stata qui tracciata dai colleghi della destra

una oleografia del buon mezzadro tracciata da sinistra: voglio solo affermare che la direzione nella quale si muovono i contadini mezzadri, spinti dalle loro esigenze, dalla loro essenza sociale, è quella dello sviluppo della produzione e quindi dell'ammmodernamento tecnico degli impianti. Ecco, quindi, qual è la forza che deve essere liberata dal peso delle norme vecchie e passate; ecco perchè io rivolgo al Ministro, al relatore, ai colleghi della maggioranza la preghiera di non dichiararsi contrari per principio, come in realtà si sta facendo.

Al Ministro, al relatore, ai colleghi democratici cristiani, in modo particolare, ho presentato una richiesta delle organizzazioni cattoliche. Ai colleghi socialisti del Governo e del Senato ho presentato delle richieste dei contadini mezzadri socialisti. E questo non è l'appello polemico con cui chiudo l'illustrazione dell'emendamento, ma è un invito a decidere con rinnovata riflessione dopo il dibattito in Commissione, dopo il dibattito in Aula, non nascondendo tuttavia nè a me nè agli altri che nessuno ignora, nè qui nè nelle campagne italiane, che anche su ogni singolo emendamento ognuno di noi fa la sua scelta politica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Sulla questione di principio nulla da obiettare; ed è per questo che è stato presentato l'articolo 3, il quale si esprime con chiarezza. Non espone una casistica perchè non la può fare; l'arco operativo è vastissimo ed una indagine analitica significherebbe compromettere proprio quella questione di principio che l'onorevole Mencaraglia ha difeso con tanta passione. Cosa dice l'articolo 3 al secondo comma? « I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante ».

Chiarissimo, quindi il principio è salvo.

*Voce dall'estrema sinistra.* Vada avanti.

C A R E L L I . Vengo subito alla parte pratica: cosa dice la seconda parte del secondo comma? « Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la divisione separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti ».

Attenzione, a me pare che questo comma sia quanto mai opportuno; infatti, risolve in pieno il problema dei diritti del mezzadro.

Prendiamo dei casi pratici. Uva peronosporata, uva rovinata dagli agenti atmosferici, coltura rovinata dai parassiti vegetali. Evidentemente le caratteristiche per una divisione sul fondo del prodotto dovrebbero essere tali da presentare un'uniformità, sì da non creare perplessità nel valore delle singole parti. Ma quando in un grappolo d'uva troviamo dieci acini rovinati e dieci acini sani, quando in una coltura di barbabietole vediamo che c'è un grado zuccherino diverso da appezzamento ad appezzamento, quando in una raccolta di olive constatiamo che il prodotto è colpito dalla mosca olearia, con l'inevitabile presenza di difformi caratteristiche intrinseche, chiedo a voi se convenga al mezzadro dividere oliva da oliva, acino da acino, barbabietola da barbabietola, o se non convenga invece vendere il prodotto globalmente e suddividere gli utili.

Tanto più che l'articolo 5 viene a sorreggere questa tesi. Esso reca: « Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria ». Questo articolo completa il secondo comma dell'articolo 3 garantendo il mezzadro nei suoi interessi e l'utilità del provvedimento che noi andiamo ad approvare.

Per queste ragioni la questione di principio è salva e io ritengo che la formulazione adottata risponda meglio ai criteri pratici che vogliamo raggiungere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.



MILITERNI, *relatore*. La Commissione è contraria per i motivi così brillantemente espressi dal senatore Carelli.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io, stante l'ora tarda e dato che su questo argomento mi sono soffermato sia in Commissione sia nella mia replica, avrei potuto essere brevissimo. Ma il senatore Mencaraglia ha insistito perchè facessi una dichiarazione anche in questa sede, ed io mi soffermerò quindi qualche minuto sull'argomento.

Attraverso questo articolo viene introdotta per la prima volta una innovazione veramente importante: quella della divisibilità dei prodotti. Non c'è dubbio che, per una parte notevole di questi prodotti, la divisione avviene in modo automatico. Peraltro, affermando il principio, noi ci siamo attentamente preoccupati dei suoi aspetti economici. Io ho detto chiaramente, nella mia replica alla discussione generale, che noi vogliamo veder risolti i problemi di struttura, però in un contesto generale dove gli aspetti dello sviluppo produttivistico ed i problemi di mercato siano considerati in visione unitaria. Non possiamo fare una politica agraria a compartimenti stagni, operando in una sede in contrasto con quel che facciamo in altra sede.

In questo senso, abbiamo ritenuto di porre dei limiti, giustificati sia da considerazioni tecniche sia dall'interesse non soltanto generale dell'azienda, ma delle stesse parti.

Il senatore Mencaraglia ha citato un caso tipico: una mezzadria toscana con un paio di buoi. Qualora concedente e mezzadro, ciascuno per proprio conto, prendesse un manzo e lo vendesse a parte, il prezzo di vendita si ridurrebbe grandemente, perchè una coppia di manzi ha un valore di gran lunga superiore alla somma dei valori di ciascun manzo.

Voi dite: allora perchè non fate il caso specifico? Ma perchè nella legge non si può andare nella casistica particolare, nel caso specifico! Noi nella legge dobbiamo fissare il quadro generale, nel quale i casi specifici

si inseriscono. Noi infatti legiferiamo non solo in riferimento al bestiame ed alla situazione di oggi, ma legiferiamo, sia pure in merito ad un istituto che auspichiamo di vedere al più presto possibile superato, anche per le evoluzioni del domani.

Ma, Signor Presidente, oltre che fermarmi su questo punto, vorrei in generale chiarire la nostra posizione. Perchè non c'è dubbio che noi abbiamo dei punti di vista diversi, e saremmo in errore se pensassimo di venir qui a sostenere le stesse cose ispirandoci agli stessi moventi ed agli stessi ideali.

Senatore Mencaraglia, nel suo intervento lei ha parlato in modo molto garbato, ma non c'è dubbio che voi vi ispirate pur sempre ad una concezione che non è la nostra; voi vi ispirate ad una concezione classista. In tutte le vostre parole si vede chiaramente il convincimento che vi sia una contrapposizione tra le parti, inevitabile, feroce, senza nessuna possibilità di incontro.

*Voci dall'estrema sinistra. C'è nella realtà!*

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Noi partiamo da una concezione diversa. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Scusate, io vi ho ascoltato con molto riguardo, dico anche cose profondamente serie, perchè queste vi possono chiarire il nostro punto di vista. Quindi, vi pregherei di non interrompere.

Certo, in particolari momenti vi sono state veramente delle contrapposizioni, vi sono state veramente delle situazioni penose, ma come punto di arrivo va auspicato che queste situazioni vengano superate e che domani, con la formazione di nuove aziende familiari, la più rapida possibile, ed anche in base ad un reciproco spirito di comprensione, si possa trovare un punto d'incontro.

Ma io voglio sottolineare che, in realtà, voi non potete affermare che con questa legge si lega nuovamente il mezzadro, che con questa legge il mezzadro di nuovo è sottoposto al concedente. No!

Noi abbiamo detto che questi prodotti non vanno divisi, quando vi è l'interesse

comune, o quando — magari attraverso il contributo della collettività — quella azienda ha fatto un impianto di lavorazione e di trasformazione. Noi auspichiamo che questi capitali vengano utilizzati, perchè non vi sono capitali da buttar via! Ma mentre abbiamo affermato questo, abbiamo dato al mezzadro un grande potere, quello di utilizzare gli impianti anche contro la volontà del padrone. Vi par poco questo? Ne vengono veramente evitate quelle situazioni, che noi deploriamo, in cui il concedente poteva abusare della propria forza dicendo al mezzadro: « Io non accetto il tuo grano, non accetto il tuo prodotto, non ti do il mio magazzino » e lo buttava alla disperazione, obbligandolo a vendere in condizioni di inferiorità.

Comunque, il concedente non dispone. Venendo al caso della coppia dei bovini, non è che il concedente disponga; il mezzadro partecipa, da pari a pari, alle operazioni. Ed i Gruppi di maggioranza hanno presentato un emendamento per cui il mezzadro può, a un certo momento, fare propria la proposta delle parti e, qualora temesse di essere ingannato, subentrare acquisendo egli stesso al prezzo offerto.

Vi è certo una diversa concezione; noi abbiamo una prospettiva diversa, in cui vediamo, sia pure più in là, il coltivatore diretto che sia padrone della propria terra, che sia veramente un imprenditore. Però, pur riconoscendo che ci sono tra noi delle posizioni diverse — saremmo in errore, ripeto, se ci illudessimo di dire la stessa cosa, perchè diciamo cose diverse e ci ispiriamo a moventi diversi; noi sosteniamo la nostra tesi, voi sostenete la vostra — non potete dire che vogliamo legare il mezzadro; noi vogliamo esaltare il mezzadro e metterlo in condizioni di parità, nell'interesse di entrambe le parti, nell'interesse dell'azienda e della nostra agricoltura, e dando tutte le garanzie e le salvaguardie perchè, qualora ciò non potesse avvenire, il mezzadro sia ancora libero ed abbia la possibilità di difendersi. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Questa è la nostra posizione. Scusatemi se non mi sono fermato su alcuni particolari, ma è per questo motivo che noi ab-

biamo proposto determinate cose e queste cose sosteniamo. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

C I P O L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le parole dell'onorevole Ferrari Aggradi richiedono una breve risposta che già ho avuto occasione di rivolgergli in Commissione. L'onorevole Ferrari Aggradi parla di diversità di concezione e riporta questo tema come un comodo espediente in tutti gli aspetti della legge. Ora non c'è dubbio che abbiamo una diversità di impostazione generale sulla legge. Noi non condividiamo gli scopi di questa legge nel quadro dei provvedimenti presentati dal Governo, per le cose che più volte sono state esposte qui in maniera egregia da tanti colleghi e soprattutto dal senatore Colombi, perchè riteniamo che questa è una legge che, invece di andare verso lo sviluppo della proprietà contadina, invece di dare maggior potere ai contadini, teorizza ed ipotizza un altro tipo di sviluppo e dà ancora dei poteri alla proprietà fondiaria. Questa è la diversità della nostra impostazione nei confronti dell'impostazione che l'insieme dei provvedimenti governativi e della politica governativa comporta. Ma ci sono altri aspetti della legge su cui non possiamo ammettere che, portando a pretesto questa presunta diversità, ci si neghi il diritto di intervenire, perchè questa legge non è che l'ha inventata lei, onorevole Ferrari Aggradi, o l'ha inventata il centro-sinistra. Quando si parla di disponibilità del prodotto, quando si parla di partecipazione alla direzione, quando si parla di diritto ai miglioramenti, quando si parla di aumento delle quote di riparto, quando si parla di abolizione del vincolo della famiglia colonica, si parla di cose nostre, profondamente nostre, di cose che il movimento contadino ha imposto all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e che oggi sono in questa legge. (*Applausi dalla*

*estrema sinistra*). Vent'anni fa, quando ho cominciato a svolgere il lavoro di dirigente sindacale, queste cose le ho apprese dalla parola e dall'insegnamento di Ruggero Grieco, e i nostri sindacati, le nostre leghe, le nostre organizzazioni per anni ed anni si sono battuti per queste rivendicazioni che oggi costituiscono patrimonio comune di tutti i sindacati, per cui oggi la CGIL e la CISL parlano lo stesso linguaggio. Quindi noi su questo punto non facciamo una critica di impostazione. Critichiamo il fatto che principi sacrosanti affermati dal movimento contadino e finalmente, *obtorto collo*, riconosciuti anche in una proposta di legge di questo tipo, siano travisati, stravolti, resi pieni di contraddizioni, di modo che oltre ai vent'anni di lotte che ci sono voluti per far scrivere in una legge « disponibilità del prodotto » o « partecipazione alla direzione » ci vogliono ancora altri anni di lotta contro avvocati agguerriti, contro proprietari che metteranno tutte le loro arti e le loro malearti nel Nord e nel Sud con i loro mazzieri e soprastanti mafiosi. E dopo che abbiamo chiesto un colloquio costruttivo e serrato, non sull'impostazione generale della legge, ma su questi principi che sono giusti, che sono nostri, che sono il frutto e il patrimonio del movimento contadino, dopo che abbiamo chiesto un dibattito costruttivo perchè ritenevamo e riteniamo che ci sia una maggioranza che voglia queste cose e le voglia in maniera giusta per i contadini, non ci si venga a parlare di contrapposizione frontale. Quando si afferma il principio della disponibilità nel senso già affermato nella legge presentata dal ministro Colombo nella seconda legislatura repubblicana, e poi si introduce una modifica che era stata già tolta dalla Commissione parlamentare che aveva esaminato quel disegno di legge, per cui già dieci anni fa si era arrivati, in un organo legislativo della Repubblica, ad una modificazione che stabiliva, in una forma meno involuta e più favorevole per il mezzadro, il principio della disponibilità del prodotto, qui non si può venire a dire, onorevole Ministro, che c'è diversità di concezione. Qui bisogna dire che c'è un compromesso che riduce, limita, mor-

tifica, nega quello che è un principio generale, per il quale tutti i sindacati e tutti i contadini da venti anni in Italia si battono e continueranno a battersi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

**B O L E T T I E R I .** C'è una contraddizione in termini nel vostro ragionamento, c'è un errore di base che non possiamo accettare! (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

**C A P O N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C A P O N I .** Signor Presidente, il collega Cipolla ha replicato in senso generale alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro; io voglio riprendere invece soltanto un argomento portato dal Ministro, sia in Commissione che in Assemblea, e che tocca molto da vicino i contadini umbri.

Il Ministro ha dichiarato che alla formulazione concernente la disponibilità del prodotto si è arrivati tenendo presenti aspetti economici, produttivistici e di mercato, e tenendo presente la necessità di utilizzare tutti gli impianti aziendali e quei capitali che sono stati investiti per la loro realizzazione.

In quest'Aula ci sono colleghi di maggioranza della mia regione che hanno vissuto le vicissitudini ed i sacrifici compiuti dai mezzadri umbri per costituire dei propri impianti cooperativi di trasformazione dei prodotti agricoli, ed è anche a loro che io vorrei tornare a porre la domanda che prima facevo al relatore: l'oliva si può dividere?

Noi abbiamo in Umbria dei proprietari che nelle rispettive aziende hanno dei moderni frantoi, ma abbiamo altresì in molti comuni anche dei modernissimi frantoi popolari costruiti con il sacrificio dei contadini, ai quali i proprietari ostinatamente rifiutano la divisione del prodotto e quindi impediscono di utilizzare il proprio frantoio cooperativo.

Pertanto io, prima di esprimere il mio voto, gradirei sapere se c'è la disponibilità del prodotto almeno quando il contadino

mezzadro è socio di un impianto cooperativo, che può essere il frantoio, che può essere una cantina sociale o altra forma associativa. Se non può disporre del proprio prodotto, allora dobbiamo dire che noi non esaltiamo, così facendo, la figura del mezzadro, ma la mortifichiamo perchè non aiutiamo e mortifichiamo l'iniziativa cooperativa la quale può realmente contribuire ad elevare le condizioni di vita dei nostri mezzadri. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Io non mi ripromettevo di prendere la parola su questo particolare emendamento, signor Presidente, ma sono costretto a farlo ora, dopo le dichiarazioni del Ministro, le quali indubbiamente hanno spostato i termini della nostra discussione. Che vi sia una contrapposizione di ordine politico generale tra le concezioni del Ministro e le nostre, le mie, questo era scontato, anche se questa sera abbiamo tutti il diritto di pensare che il Ministro parli a nome del Governo, del quale Governo, che io sappia, fanno ancora parte dei propugnatori delle tesi classiste. Ma il fatto è che noi ci occupiamo di un tema particolare, quello cioè di rendere concretamente realizzabile la piena disponibilità delle quote del prodotto. Su questo tema, che ci trova, almeno nelle enunciazioni, tutti d'accordo e che ha formato oggetto di tante lotte, e su cui oggi vi è l'unanimità dei consensi, anche da parte dei sindacati, qual è dunque il problema specifico che a noi si presenta? Fare in modo che la formulazione della legge sia così chiara da rendere concretamente possibile la spartizione del prodotto, e quindi la sua disponibilità da parte di ciascuno. Se per avventura la legge fosse formulata in modo oscuro, da provocare addirittura, o comunque da non evitare, la proliferazione, che in questi casi si può avere e si è avuta (la esperienza di questi anni lo dimostra), delle controversie, dei dissensi, o degli stessi giudizi, è chiaro che non avremo raggiunto lo scopo. E allora tutte le dichiarazioni che il

Ministro fa, ha fatto e continuerà a fare, a nome suo e del Governo, per sostenere che questa è una conquista, diventerebbero soltanto dichiarazioni di buona volontà.

Qual è dunque il problema? La formulazione dell'articolo, di cui ci occupiamo, è tale da rendere chiaro il diritto di ciascuna delle parti di godere della disponibilità del prodotto? E non dico solo del mezzadro, ma di ciascuna delle parti. Quando si dice, ad un certo punto, che la divisione non può più effettuarsi quando vi sia un « pregiudizio dell'interesse delle parti », si usa una dizione così elastica da consentire tutte le interpretazioni. Quando lei, senatore Carelli, fa degli esempi ed osserva che vi può essere dell'uva buona e dell'uva marcia, io devo pur domandarle se lei ritiene che la divisione si possa fare vite per vite. È chiaro che andrà tutta nel mucchio, la buona e la cattiva, e nella divisione toccherà l'una e l'altra ad entrambe le parti.

C A R E L L I . Ma la divisione è praticamente impossibile!

M I L I L L O . Allora i casi sono due: o si corre il rischio di ledere l'interesse di tutte e due le parti, e nessuna delle due parti sarà così folle da insistere su una divisione che pregiudica il proprio interesse, o si procederà di comune accordo e non sorgerà alcuna questione. Ma se per caso una delle parti, per vecchi rancori o perchè allaccia questo particolare caso di divisione ad altre questioni, oppone il suo veto, che cosa si fa?

C A R E L L I . Ma allora sarebbe un autolesionista.

M I L I L L O . Mettiamo pure che sia un autolesionista; che cosa accade?

C A R E L L I . Qui entriamo nel campo della pazzia!

M I L I L L O . È vero che il legislatore non può e non deve fare della casistica, perchè più casi si enumerano e più è facile trascurarne alcuni; ma deve essere tutta-

via chiaro ed impedire il doppio pericolo che l'interesse di una delle due parti prevalga su quello dell'altra e che, nel caso in cui nessuna delle parti prevalga, si arrivi ad un immobilismo che paralizzi la stessa vita dell'azienda. Questo è il punto: se sorge contestazione sull'interpretazione di una norma, se uno dice che una divisione non deve essere fatta perchè lede il suo interesse, chi sarà in grado di decidere? E come si esce, in pratica, da una situazione di questo genere, che diventa senza uscita, senza un arbitro, ed all'infuori dell'intervento del maresciallo dei carabinieri? E sappiamo, purtroppo, in quanti casi ci si è rivolti al maresciallo dei carabinieri, nei quali certamente non è toccato al concedente avere la peggio, ma sempre ed esclusivamente al mezzadro.

Allora, l'esortazione che mi permetto di rivolgervi non è quella di fare una questione di contrapposizioni ideologiche: cerchiamo insieme piuttosto una dizione che consenta di ridurre al massimo le occasioni di lite.

E giacchè ho la parola, se il Presidente me lo permette, svolgo anche l'emendamento successivo...

**P R E S I D E N T E .** Lo illustrerà a suo tempo.

**M I L I L L O .** Guadagneremo tempo, perchè è strettamente collegato a quello in esame.

Se consideriamo in quali casi i prodotti siano indivisibili, vedremo che soltanto il bestiame lo è, mentre, negli altri casi, le ragioni addotte per l'indivisibilità sono sempre pretestuose (quando vi sono) e nascondono altri scopi.

Cerchiamo allora di semplificare, e se non vogliamo accogliere l'emendamento soppressivo del senatore Mencaraglia, accettiamo almeno il mio emendamento, il quale chiarisce appunto che in un solo caso non si procede alla divisione del prodotto, e cioè nel caso del bestiame, per cui o le parti si mettono d'accordo, vendendo senza interventi di terzi, oppure si rivolgono al capo dell'Ispettorato agrario, che disporrà per la vendita.

Se vogliamo una norma che favorisca, non gli avvocati, ma i mezzadri, dobbiamo adottare una soluzione chiara.

Non vi soddisfa quella proposta da noi? Proponetene un'altra voi. L'importante è rendersi conto dei pericoli della norma da voi proposta, che favorirà l'aumento della litigiosità, mentre l'istituto non sarà superato, ma paralizzato, con danno per le parti e per l'agricoltura nel suo complesso.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Mencaraglia, Moretti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Sul secondo comma dell'articolo 3 è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini. Se ne dia lettura.

**G E N C O , Segretario:**

« Al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

” Qualora per la divisione del bestiame le parti non raggiungano l'accordo, le divergenze saranno arbitrate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Questi potrà, se necessario, disporre la vendita degli animali in contestazione, dandone incarico a persona esperta che, detratte le spese e il compenso stabilito dallo stesso capo dello Ispettorato, curerà direttamente il riparto del ricavo tra gli interessati nella misura prevista dal primo comma ” ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè il senatore Milillo ha già svolto questo emendamento, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il proprio avviso.

**M I L I T E R N I , relatore.** La Commissione esprime parere contrario all'emendamento e rileva che la proposta dell'arbitrato obbligatorio è una proposta incostituzionale perchè l'arbitrato obbligatorio non è ipotizzabile, in base alla nostra Costituzio-

ne, in sostituzione della Magistratura ordinaria. Ella ricorderà, onorevole Milillo, che, a norma del codice civile, l'arbitro è essenzialmente recusabile. Il che conferma l'antigiuridicità e l'anticostituzionalità di un arbitrato obbligatorio.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Milillo, mantiene il suo emendamento?

MILILLO. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova. Chi non è favorevole è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Coppo, Carelli, Tortora, Schietroma, Militeri, Cesare Angelini e Tiberi è stato presentato, all'ultimo periodo del secondo comma, un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

« Al secondo comma, sostituire la parola: "divisione" con l'altra: "vendita" ».

PRESIDENTE. Il senatore Coppo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COPPO. Signor Presidente, l'emendamento non ha bisogno di una lunga illustrazione. Devo chiarire soltanto che questo emendamento tende a mettere in rilievo che non è possibile effettuare la divisione separata senza pregiudizio. Occorre quindi cambiare la parola « divisione » con l'altra « vendita ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Coppo, Carelli e altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Sempre sul secondo comma dell'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Coppo, Carelli, Schietroma, Militeri, Angelini Cesare e Tiberi. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

« Al secondo comma aggiungere il seguente periodo: " In caso di mancato accordo tra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facoltà di fare propria la proposta dell'altra " ».

PRESIDENTE. Il senatore Coppo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COPPO. Signor Presidente, io credo che la discussione che si è svolta adesso permetta di capire, senza che mi diffonda in una lunga illustrazione, il significato di questo emendamento e le preoccupazioni che sorgono su questo comma. Io ho ritenuto, insieme con i colleghi, di poterle chiarire nel senso che, in caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di essa ha facoltà di far propria la proposta dell'altra. Con ciò si vuol evitare che intervengano tentativi di vendite di comodo o simili e la norma serve a cautelare il mezzadro nel caso che si verifichino tali ipotesi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Coppo, Carelli ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

« Dopo il sesto comma, inserire il seguente comma aggiuntivo:

" Gli allevamenti di bassa corte sono di pertinenza esclusiva del mezzadro, salvo che siano di tipo industriale. Sono considerati industriali gli allevamenti dotati di incubatrici o altre attrezzature tecniche, alle cui spese di impianto il concedente abbia concorso almeno per la metà " ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MILILLO. Onorevoli colleghi, l'emendamento si riferisce ad una questione tutta particolare, che tuttavia è necessario affrontare e risolvere qui, perchè essa ha formato oggetto, in questi anni, di centinaia di controversie giudiziarie. Fin da quando, nel 1946 o 1947, furono abolite le regalie, sorse la questione degli allevamenti, sulla quale purtroppo, in linea di massima, i mezzadri hanno sistematicamente avuto torto. Quando il magistrato infatti ha ritenuto, a sua discrezione, che l'allevamento del mezzadro superasse i limiti dell'allevamento familiare, peraltro considerati in modo molto ristretto, la pronuncia è stata che si dovesse dare al concedente anche la quota dei prodotti dell'allevamento.

Occorre pur distinguere perciò in quali casi il mezzadro è tenuto a consegnare la quota del prodotto dell'allevamento e in quali casi invece tale quota costituisce regalia. Per una siffatta distinzione non vi è che un

solo criterio: se l'allevamento è familiare, la pretesa del concedente avrebbe il carattere di una regalia, ormai abolita; se l'allevamento è di tipo industriale, allora il concedente potrebbe avere ragione. Ma, affinché tale criterio sia chiaro e non dia luogo ad una serie di liti, noi vogliamo precisare che cosa intendiamo per allevamento di tipo industriale.

Siamo addirittura arrivati ad una casistica, per cui il magistrato ha affermato, per esempio, che un dato allevamento andava al di là dell'allevamento familiare perchè i componenti della famiglia erano tre, i polli quindici e pertanto risultavano troppi!

Per precisare il concetto dell'allevamento industriale, io propongo pertanto che sia considerato allevamento familiare quello non fornito di particolari attrezzature e che allevamento industriale sia considerato invece quell'altro che disponga di attrezzature tecniche, ad esempio di una incubatrice, al cui impianto abbia concorso, per la sua parte, anche il concedente.

Solo in questo caso il concedente può avere il diritto a una sua quota sui frutti dell'allevamento, da considerarsi altrimenti chiaramente familiare.

In queste condizioni non vedo quali motivi voi potreste addurre per respingere un emendamento del genere, che non sposta l'equilibrio generale della legge, che non altera la proporzione delle quote tra le parti, ma che serve soltanto a chiarire e semplificare un concetto, unica possibilità che abbiamo di evitare ulteriori controversie tra mezzadri e concedenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

MILITERNI, *relatore*. L'emendamento del senatore Milillo non è accettato dalla Commissione per i seguenti motivi: la prima parte dell'emendamento Milillo prevede un'ipotesi che il disegno di legge regola con la norma dell'articolo 9; la seconda parte, contro, ovviamente, le buone intenzioni del collega Milillo, verrebbe a creare delle situazioni che risulterebbero, in sostanza,

pregiudizievoli allo sviluppo dell'allevamento avicolo. Per questi motivi la Commissione è contraria. (*Interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi associo completamente al parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Mencaraglia, Moretti, Santarelli, Caponi, Marchisio, Salati, D'Angelosante e Di Paolantonio è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**SIMONUCCI, Segretario:**

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

” Nel caso che sia convenuta dalle parti la vendita del bestiame l'operazione di vendita è affidata al mezzadro.

Il ricavo delle vendite viene diviso all'atto della riscossione del prezzo.

Nelle zone delimitate a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le quote di riparto previste dalla legge di spettanza del concessionario sono aumentate di una quota pari al 5 per cento dell'intero prodotto.

Comunque tale aumento non deve essere inferiore al valore degli sgravi fiscali e contributivi fruiti dal concedente a norma della stessa legge n. 991 ” ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Mencaraglia ha già illustrato questo emendamento. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**MILITERNI, relatore.** La Commissione è contraria.

Per quanto concerne il primo comma, l'emendamento contrasta con l'articolo 5 del disegno di legge. Per il resto, non si ritiene di introdurre appesantimenti per le zone montane.

**MENCARAGLIA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Lei ha già parlato su questo emendamento.

**MENCARAGLIA.** Io ho precisato che il fatto che accennassi alla prima parte del secondo emendamento ne avrebbe reso più breve a un mio collega l'illustrazione: non ho detto che non se ne sarebbe più parlato. Ci si tratta come i mezzadri: prima si concorda per la metà, poi non ci si dà neanche quella!

**PRESIDENTE.** D'accordo, senatore Mencaraglia. Il senatore Moretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**MORETTI.** La prima parte dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 è stata illustrata dal collega Mencaraglia e riguarda la vendita del bestiame. Pertanto, per brevità di tempo, passo ad illustrare la seconda parte dell'emendamento stesso per quanto concerne un maggiore riparto per le zone montane.

L'articolo 3 del disegno di legge riguardante i patti agrari fissa, come abbiamo visto, il riparto dei prodotti e degli utili al 58 per cento a favore del mezzadro, senza però fare nessuna distinzione o differenziazione tra i diversi tipi di produzione o tra i diversi tipi di zona agraria (pianura, collina e montagna). È evidente, quindi, che, se dovesse rimanere inalterato l'articolo 3 di questo disegno di legge, a nostro giudizio commettereste una grave ingiustizia sociale, economica ed anche umana nei confronti dei contadini della montagna e dell'alta collina. Infatti con questo articolo si nega una più equa remunerazione del lavoro e dei sacrifici che i contadini della mon-



tagna e dell'alta collina sono costretti a sostenere in un ambiente più povero, più depresso e più disagiato. È noto a tutti voi che per lavorare e coltivare i terreni della montagna e dell'alta collina i nostri mezzadri e i componenti dei loro nuclei familiari sono costretti a sopportare una quantità di lavoro infinitamente superiore di quanto sopportino i colleghi delle zone di pianura o di media collina. Infatti su questi terreni, per la loro naturale conformazione o per la mancata ed insufficiente bonifica e trasformazione fondiaria ed agraria da parte dei proprietari terrieri, i mezzadri non sempre possono impiegare quei mezzi meccanici che la tecnica offre per alleviare il duro ed anche disumano lavoro dei campi. Ma il grave disagio dei contadini della montagna non deriva soltanto dalla quantità e qualità del lavoro, sostituendosi essi prevalentemente ai mezzi meccanici e alle macchine, ma anche da tanti altri problemi rimasti ancora insoluti. Vorrei ricordare a voi tutti come ancora vi siano nella nostra montagna delle condizioni di vita insopportabili. Vi è il problema delle abitazioni per le quali i concedenti nella stragrande maggioranza dei casi non si sono mai degnati di apportare quelle manutenzioni indispensabili alla sicurezza di coloro che vi abitano ed all'igiene; vi è il problema delle strade per le quali i contadini sono costretti a dei sacrifici veramente disumani, in quanto essi debbono compiere decine di chilometri in sentieri accidentati per recarsi nei centri urbani; vi è il problema della scuola, a proposito del quale non vi sono parole di biasimo per la situazione esistente, per cui in tutti questi anni non si è tenuto conto della collettività contadina della montagna, e non si sono prese misure che potessero in qualche modo risolvere anche parzialmente questo spinoso problema dell'istruzione. Vediamo quindi che un figlio di contadino deve percorrere giornalmente, per imparare a leggere e scrivere, chilometri e chilometri di strada impervia. Vi sono poi altri problemi, come quelli della luce e dell'acqua; vi sono maggiori rischi nella montagna, i rischi delle brinate, delle gelate, l'erosione delle acque, che i contadini sopportano con il loro lavoro senza mai essere ricompensati.

Quindi, se da un lato è dimostrato che il contadino della montagna lavora, oltre che in condizioni disagiate, anche di più, dall'altro lato è altrettanto accertato che esso ricava dal suo lavoro più duro un reddito assai inferiore di quello dei lavoratori delle altre zone; tanto che da una indagine svolta nella regione toscana è risultato che in pianura il reddito per ogni ora di lavoro è di 190 lire, di 165 in collina e di 101 lire in montagna: quindi circa il 50 per cento in meno.

Per tutti questi motivi assistiamo all'esodo continuo delle forze vive dalla nostra montagna, la quale è rimasta popolata soltanto da persone anziane o da donne, mentre i giovani o sono già andati via o se ne stanno andando in zone industriali. Questo invecchiamento pone notevoli problemi e prelude ad un abbandono completo delle nostre zone montane.

Infatti, da una indagine compiuta, risulta che in Toscana l'esodo dei mezzadri va dal 20 per cento in pianura, al 34 per cento in collina, fino alla grave percentuale del 54 per cento in montagna, con grave danno per l'economia della regione, e in particolare modo per quella parte dell'economia che attiene al bestiame e alle carni, di cui invece abbiamo bisogno di aumentare la produzione.

È dunque sufficiente questa legge che voi avete presentato e che già altri miei colleghi di Gruppo hanno criticato per la sua limitatezza? Non sembra. Occorre quindi, a nostro giudizio, in primo luogo, una definizione chiara ed inequivocabile del rapporto giuridico contrattuale, corrispondente ai bisogni e alle necessità delle popolazioni agricole, e in primo luogo di quelle della montagna.

Per tutti i motivi sopraesposti, noi non possiamo accettare l'impostazione rigida del 58 per cento, come criterio valido per tutti i contadini, di pianura, di collina e di montagna, che voi avete dato al citato articolo 3, e quindi abbiamo ritenuto nostro dovere presentare l'emendamento aggiuntivo che, nella seconda parte, recita: « Nelle zone delimitate a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, le quote di riparto previste dalla

presente legge di spettanza del concessionario sono aumentate di una quota pari al 5 per cento dell'intero prodotto. Comunque tale aumento non deve essere inferiore al valore degli sgravi fiscali e contributivi fruiti dal concedente a norma della stessa legge n. 991 ».

Alcuni di voi a questa nostra richiesta faranno certo l'obiezione che, se il reddito della montagna è basso per il mezzadro, lo è anche per il concedente. Ma a questo riguardo facciamo rilevare che i proprietari hanno già avuto delle agevolazioni considerevoli attraverso varie disposizioni di legge, come la stessa legge n. 991 e il « piano verde », in cui è prevista una serie di sgravi fiscali e di facilitazioni di intervento, attraverso mutui e contributi, che certo hanno agevolato il concedente e valorizzato il capitale privato, senza incidere minimamente e direttamente sul lavoro dei mezzadri.

Ma oltre a queste considerazioni ve ne è un'altra di importanza rilevante, e cioè che mentre il mezzadro della nostra montagna, oltre che lavorare di più e in condizioni di disagio, ricava un più basso reddito nei confronti del suo collega di pianura, il concedente mette a disposizione un capitale assai scadente, e quindi, con questo rapporto tra capitale e terra da una parte e lavoro dall'altra, a noi sembra che non sia giusto e che non corrisponda alle esigenze dei lavoratori il fatto che essi ne debbano sopportare le conseguenze.

Ma ad avvalorare questa nostra richiesta vi sono anche delle proposte di legge presentate in passato al Parlamento da appartenenti ad ogni tendenza politica, mai giunte in porto, che prevedevano una diversa ripartizione dei prodotti tra la montagna e la pianura.

Vorrei altresì ricordare — giunto ormai al termine di questa mia brevissima illustrazione — che anche la stessa legge n. 991 e il « piano verde », per quanto riguarda mutui e contributi, prevedono una precisa differenziazione fra le diverse zone agrarie, particolarmente tra la pianura e la montagna, senza contare, signor Presidente, che ai problemi della montagna sono legati gli interessi di 4.160 Comuni, per una vastissi-

ma estensione di superficie agraria e forestale, e per un complesso di 10 milioni di abitanti. Ed è in questo quadro di particolare importanza che io mi auguro voi accoglierete l'emendamento da noi proposto. Potremo così parzialmente frenare quell'esodo massiccio che si è verificato e che continua a verificarsi; nello stesso tempo daremo la possibilità a migliaia di lavoratori della nostra montagna di sopportare un po' meglio le loro condizioni di vita; ed infine avremo reso a questi lavoratori quella giustizia che da tutte le parti politiche è sempre stata promessa ma mai mantenuta. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

**PRESIDENTE.** La Commissione ha già espresso il suo parere contrario all'emendamento. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi associo al parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Men-caraglia, Moretti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

**DI PRISCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI PRISCO.** Chiedo la votazione per parti separate dell'articolo 3. Chiedo cioè che siano posti in votazione anzitutto il primo comma e la prima parte del secondo comma, fino alle parole: « della quota a ciascuna spettante », e quindi la rimanente parte dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Procediamo allora alla votazione per parti separate. Si dia

lettura del primo comma e della prima parte del secondo comma fino alle parole: « della quota a ciascuna spettante ».

G E N C O , *Segretario*:

*(Ripartizione dei prodotti nella mezzadria)*

« Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante ».

M E N C A R A G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E N C A R A G L I A . Signor Presidente, l'ambiguità di questo articolo, come risulta dalla discussione e, diciamo pure, per il muro che è stato eretto contro le nostre proposte dallo schieramento che va dal centro-sinistra alla destra del Senato, ci costringe a precisare il significato del nostro voto su questo articolo. Noi esprimiamo un giudizio positivo, favorevole, sull'affermazione della quota minima di riparto fissata al 58 per cento, perchè ravvisiamo in questa affermazione il risultato delle lotte dei contadini mezzadri italiani, ed anche perchè vediamo finalmente, in questo modo, impiegata quella quota che si situa tra il 53 e il 58 per cento, che per anni è stata sottratta all'agricoltura nazionale dai concedenti, malgrado il valore di legge del lodo De Gasperi, che obbligava a investire in migliori questa quota.

Siamo favorevoli anche alla piena disponibilità, così come è affermata fino al punto ora messo in votazione. Siamo quindi d'accordo con la richiesta di votare questo articolo per parti separate. Siamo, però, per coerenza, contrari all'approvazione dell'intero arti-

colo che mette insieme affermazione e negazione, e limita la disponibilità per il mezzadro di un prodotto importante come il bestiame. Si vogliono soffocare le cooperative obbligando i mezzadri a commerciare il loro prodotto, non secondo una scelta che può dare una spinta alla crescita delle attrezzature cooperative, ma nella direzione dell'imposizione padronale; si tende a legare mani e piedi dei mezzadri, sempre che essi siano disposti a lasciarsi legare.

A questo punto si potrebbe aprire un lungo discorso sull'ideologia. Il Ministro ha obiettato che in fondo è giusto che, da sponde opposte, si sostengano tesi opposte. Ma noi, nel corso dei nostri interventi, abbiamo precisato — citando i documenti — che i sindacati cattolici hanno manifestato le esigenze che noi abbiamo sostenuto. A quale ideologia si richiama dunque il sindacato cattolico e a quale vi richiamate voi? I vostri teorici siedono sui banchi della destra, e l'ideologia cui voi vi ispirate è stata illustrata dai missini e dai liberali.

Non avete voluto accettare nessun emendamento, avete voluto restare legati alle ideologie della destra; non vi è dubbio che gli emendamenti da noi chiesti per i contadini mezzadri comunisti, per i contadini mezzadri socialisti e (lo ribadisco) per i contadini mezzadri cattolici — sia ben chiaro: con la voce e le parole dei cattolici — quegli emendamenti, dico, che voi avete respinto, saranno conquistati dalla lotta dei mezzadri italiani, i quali sapranno emendare anche l'errore più grave, l'errore di fondo: la politica che voi volete ostinatamente imporre all'agricoltura italiana. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra)*.

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Ho chiesto, a nome dei miei colleghi di Gruppo, la votazione per parti separate per poter esprimere il nostro consenso sulla prima parte che accoglie le richieste che hanno ispirato le nostre lotte. Con questo voto vogliamo sottolineare il

fatto che noi teniamo fede alle stesse cose che abbiamo sostenuto con altri colleghi, che oggi non sono più con noi, un anno fa nel corso della battaglia elettorale: maggiore riparto, disponibilità piena del prodotto. Noi restiamo conseguenti alle nostre tesi, e per questo, nel dare il nostro voto favorevole, sottolineiamo l'aspetto positivo della norma, purtroppo uno dei pochi aspetti positivi della legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la parte dell'articolo 3 della quale è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Si dia lettura della rimanente parte dell'articolo 3, nel testo modificato.

**G E N C O , Segretario:**

« Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facoltà di fare propria la proposta dell'altra.

Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

Se l'azienda è provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni (comprese le modalità

di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative patuitazioni.

Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza ».

**P R E S I D E N T E .** La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

**G E N C O , Segretario:**

#### Art. 4.

##### (Spese per la coltivazione)

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

P R E S I D E N T E . I senatori Grassi e Cataldo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 4.

V E R O N E S I . Signor Presidente, rinunciamo a questo emendamento e manteniamo l'altro nostro emendamento subordinato.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Mencaraglia, Caponi, Moretti e Di Paolantonio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

*« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: »*

" Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici, nonché per la mano d'opera assunta nei periodi di maggiore intensità dei lavori ad integrazione delle normali prestazioni richieste alla famiglia colonica, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2147 del codice civile.

Il concedente deve anticipare senza interessi e fino alla scadenza dell'annata agraria tutte le spese indicate nel primo comma per l'esercizio delle attività comuni.

Il mezzadro ha diritto agli interessi correnti sui capitali eventualmente anticipati in sostituzione del concedente " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A P O N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, l'emendamento che presentiamo in sostituzione dell'articolo 4 non ha solo un contenuto rivendicativo e non dovrebbe neanche intendersi di carattere punitivo nei confronti dei concedenti. Si colloca, in modo positivo, nell'insieme di norme che gli stessi colleghi della maggioranza e, così caldamente, anche il signor Ministro, nel corso del dibattito, hanno considerato come misure necessarie per

pontare avanti il progresso tecnico-produttivo della nostra agricoltura. Mi spiego, e vorrei che sulle cose che io dirò il signor Ministro avesse la compiacenza di rispondere con qualche argomento.

Nel settore dell'industria, è risaputo che la spinta salariale agisce come stimolo all'introduzione di nuove tecniche produttive, di nuove macchine per accrescere il rendimento del lavoro, per ridurre i costi della mano d'opera e quindi i costi di produzione. La stessa cosa si verifica nelle aziende agricole a conduzione bracciantile, ove il proprietario è spinto all'introduzione di nuove macchine e di attrezzature moderne dal risparmio della spesa di mano d'opera salariata. Nelle aziende a conduzione mezzadrile non esiste questo stimolo per i proprietari, perchè non esiste per essi un costo di mano d'opera. Il lavoro è a carico totale della famiglia mezzadrile, anche nel caso di insufficienza di braccia, anche nei periodi di punta, cioè di maggiore intensità dei lavori agricoli. La mano d'opera, in sostanza, è assunta a totale carico del mezzadro.

Si spiega così lo scarso interesse dei concedenti a introdurre le moderne tecniche e le macchine nelle aziende mezzadrili. È così che si è verificato e si verifica lo stato di arretratezza nella conduzione e nelle coltivazioni. Ci sembra allora dimostrato che, se realmente si vuole stimolare lo sviluppo tecnico e produttivo anche nelle aziende mezzadrili, la norma da introdurre, nel senso di obbligare il concedente a partecipare alla metà della spesa della mano d'opera assunta nei periodi di maggiore intensità dei lavori, può essere uno stimolo agli investimenti e all'introduzione di nuove macchine che riducono la fatica e l'impiego della mano d'opera e accrescono la produttività.

C'è un altro aspetto produttivo da sottolineare, il quale mi sembra si colleghi alle argomentazioni che in proposito anche lei, signor Ministro, ha voluto inserire nel nostro dibattito. Non possiamo fondare l'incremento produttivo della nostra agricoltura sulla produzione cerealicola; necessariamente dobbiamo incrementare le colture specializzate a carattere industriale: tabacco, pomodori, barbabietole da zucchero, ortaggi,

frutta, olive. Avviene che il mezzadro non è portato a sviluppare tali colture, perchè esse richiedono l'assunzione di mano d'opera extra-familiare, il che dà al mezzadro un reddito inferiore alla spesa richiesta. I mezzadri saranno realmente incoraggiati e stimolati verso le colture industrializzate, se sapranno che, come le altre spese di concimazione, di lavorazione meccanica, di anticrittogramici, anche la spesa di mano d'opera assunta nei periodi di punta sarà per metà a carico del concedente.

A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che in tale maniera si incoraggerebbe la divisione delle famiglie e la riduzione dei nuclei familiari mezzadrili. Noi rispondiamo che non c'è questo incoraggiamento, perchè non si chiede che il concedente paghi la metà della mano d'opera assunta extra-famiglia per tutto l'arco stagionale, ma che paghi la metà della spesa della mano d'opera occorrente nei periodi di maggior lavoro agricolo, cioè nei periodi di punta.

VERONESI. Quali sono?

CAPONI. Le faccio un esempio palpabile, riferito all'alta valle del Tevere. Qui vi sono colleghi della stessa maggioranza che vivono in quella valle, vi si recano continuamente ed hanno discusso come me in questi giorni con i contadini. Si produce in quella zona una delle qualità di tabacco *bright* più pregiate d'Italia, d'Europa e credo anche d'America. Ebbene, per coltivare un ettaro di tabacco *bright* si calcola che occorrono 500 giornate di lavoro. Può una famiglia di mezzadri, anche se composta da 8 o 10 persone, affrontare da sola il trapianto, la raccolta delle foglie, la infilatura e l'essiccazione, quando nello stesso periodo bisogna portare avanti nel podere altre lavorazioni? Questo noi diciamo!

Oui, poco fa, c'era l'onorevole Sottosegretario alle finanze, Valsecchi; avrei voluto dirgli che se nell'alta valle del Tevere, se in Umbria c'è la tendenza dei mezzadri ad abbandonare la coltivazione del tabacco, è proprio per questo motivo, perchè mancano di mano d'opera, perchè sono costretti ad assumerla, a pagarla esclusivamente loro,

ed il reddito che ricavano dal tabacco non li compensa a sufficienza delle spese e delle proprie fatiche.

Ma l'esempio che io ho fatto per il tabacco in modo dettagliato, e che altri colleghi, anche della maggioranza, potrebbero ugualmente esporre, si ripete negli ortaggi. Quando c'è l'ettaro di peperoni, quando c'è l'ettaro di ortaggi, quando ci sono i pomodori, quando c'è la frutta rossa da cogliere, può la famiglia, da sola, fronteggiare le esigenze colturali, mentre c'è anche il bestiame da custodire, mentre ci sono tutte le altre attività da svolgere?

E allora, perchè non si vuole stabilire che il concedente, in queste occasioni, debba intervenire, partecipare al pagamento della spesa della mano d'opera assunta extra-famiglia?

Ci sembra, con questi esempi, di aver dimostrato che noi non intendiamo incoraggiare la riduzione dei nuclei familiari, non intendiamo coprire la spesa di quell'eventuale mano d'opera che si dovesse rendere necessaria per tutto l'arco stagionale, a integrazione delle insufficienti braccia della famiglia colonica; noi intendiamo sottoporre alla meditazione dei colleghi la gravosa spesa che incontrano i mezzadri per assumere, nei periodi di punta, di maggiori lavori, la mano d'opera indispensabile a integrare le loro normali prestazioni.

E se poi piangiamo sul *deficit* della bilancia commerciale, se poi piangiamo sulla mancata produzione agricola, rendiamoci conto di queste cose! Incoraggiamo, aiutiamo i mezzadri a portare avanti le colture specializzate, se vogliamo fornire prodotti ricercati ai nostri mercati ed alla popolazione!

È questo, a nostro modo di vedere, lo spirito e il contenuto del nostro emendamento; non è un incitamento, come dicevo poc'anzi, a ridurre i nuclei familiari a spese dei concedenti. C'è, piuttosto, il riconoscimento della ripartizione della spesa per la mano d'opera extra-famiglia, già accettata, del resto, anche da molti concedenti, perchè, attraverso lotte combattute, in molti casi si è riusciti ad ottenere questo. Ma c'è di più: nell'alta valle del Tevere, se i concessionari

speciali vogliono il tabacco, devono mandare le operaie ad aiutare i mezzadri per il trapianto, la raccolta, la filatura.

Dunque, se già ci troviamo di fronte a fatti riconosciuti anche dagli stessi concedenti, non vediamo la ragione per cui con la nostra legge non si possano sancire delle situazioni già accettate dai concedenti e di fatto esistenti nel Paese.

Infine vorrei ricordare, onorevoli colleghi della maggioranza e della Commissione, un'altra cosa: nell'articolo 9, la norma che chiediamo per la mezzadria classica è stata introdotta per la colonia parziaria e per la compartecipazione. Se si è riconosciuto il principio di ripartire la spesa per la mano d'opera eccedente le normali opere di coltivazione per la colonia parziaria e per la compartecipazione ci sembra giusto insistere anche per la mezzadria, e ci sembra che non sia il caso che la nostra Assemblea possa fare i cosiddetti due pesi e due misure.

Per la ragioni che ho esposto, invito i colleghi della maggioranza ed il signor Ministro a non credere che noi presentiamo questo emendamento con uno spirito di classe; anzi noi vogliamo veramente sforzarci di aiutare la maggioranza ad introdurre quel minimo di norme che realmente possano portare alcuni benefici alla nostra mezzadria.

Signor Ministro, lei forse mi risponderà come ha già risposto in Commissione: tanto ormai la mezzadria sta per finire! Mi si deve permettere di rilevare ancora che con le norme che la maggioranza prospetta la mezzadria umbra, toscana, marchigiana, è destinata a sopravvivere ancora per lunghi anni. Ora, se vogliamo che questa mezzadria, che sopravviverà per lunghi anni, contribuisca veramente a risolvere la crisi della produzione agricola, introduciamo quel minimo di norme necessarie ad incoraggiare i mezzadri ad indirizzarsi anche verso le colture specializzate.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**T O R T O R A .** La Commissione ritiene che l'articolo 4 sia molto importante. Non può essere svalutato, esso è fortemente innovativo e, per dirla con le parole del collega Caponi, anche incoraggiante, perchè risponde a precise esigenze che la situazione mezzadrile esprime.

Innanzitutto dobbiamo osservare che la fondamentale innovazione contenuta nell'articolo 4 è quella che impone al concedente di concorrere alle spese di coltivazione del podere anche per ciò che concerne l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici. L'articolo sostituisce integralmente l'articolo 2151 del Codice civile, di cui riproduce lo schema con talune modificazioni notevoli e non parziali, obbligando il concedente a concorrere alle spese per l'utilizzazione dei mezzi meccanici di ogni tipo comprese quindi le macchine operatrici. Si elimina così ogni possibile ostacolo alla meccanizzazione (questo è estremamente importante) delle aziende mezzadrili, anche di quelle composte di uno solo o di pochi poderi, superando conflitti di interesse che finora potevano insorgere fra il mezzadro e il concedente. Osserviamo che, con queste ed altre disposizioni della legge, appare travolta un'interpretazione già presente nella dottrina in base alla vecchia disciplina, secondo cui il mezzadro non doveva considerarsi di più di un prestatore d'opera ed era tenuto ad assicurare comunque la lavorazione del fondo senza alcun onere in questo campo per il concedente. Al mezzadro vengono ora riconosciute fondamentali responsabilità imprenditoriali. Queste disposizioni rendono possibile la sostituzione di parte del suo lavoro manuale con l'impiego di mezzi meccanici e, ponendo tale impiego anche a carico del concedente, la prestazione di opera manuale diventa un aspetto non prevalente nell'attività del mezzadro a favore delle funzioni più responsabili di compartecipe della direzione dell'azienda.

L'articolo 4 è in diretta connessione con l'articolo che ammette, come dicevamo già, le modificazioni della famiglia colonica senza il consenso del concedente. È evidente che la famiglia colonica potrà modificarsi, cioè

ridursi, soprattutto se le braccia potranno essere sostituite con i mezzi meccanici.

In relazione ad altre disposizioni del codice osserviamo: 1) poichè il nuovo testo pone a parziale carico del concedente anche le spese di manutenzione dei mezzi meccanici, diventa inapplicabile la norma dell'articolo 2553 del Codice, che poneva a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione degli strumenti di lavoro, almeno per quanto riguardava i mezzi meccanici; 2) mentre la norma in base all'articolo 1 è inderogabile, cioè non è ammesso patto contrario che esoneri in tutto o in parte il concedente dagli oneri attribuitigli per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici, è però possibile convenzione più favorevole al mezzadro sia per contrattazione individuale che collettiva in base allo stesso articolo 1. Convenzioni più favorevoli al mezzadro sono possibili sia per quanto riguarda le spese di impiego e manutenzione, come combustibili, riparazioni e lubrificanti, sia per le spese di mano d'opera normalmente a carico del mezzadro, perchè la disposizione del secondo comma dell'articolo 2147, richiamato nell'articolo 4, non è incompatibile con le nuove norme.

Nell'originaria formulazione dell'articolo 2151 del codice civile, per quanto riguarda le anticipazioni prescritte al concedente per le spese di coltivazione, là dove era detto « fino alla scadenza dell'anno agrario in corso » sono soppresse le ultime due parole « in corso ». Ciò va inteso nel senso che il concedente, per il recupero delle anticipazioni, deve attendere, non già la scadenza dell'anno agrario in corso, ma la fine dell'anno agrario cui si riferiscono le spese di coltivazione da lui anticipate. In effetti, poichè il termine di scadenza dell'anno agrario è spesso un termine convenzionale o teorico, può ben verificarsi che, prima di tale scadenza, in relazione ai vari tipi di coltura, sia necessario iniziare lavori di coltivazione per l'anno successivo. In tale caso la restituzione delle spese alla scadenza dell'anno in corso sarebbe intempestiva ed onerosa.

È altresì soppressa l'espressione « salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e gli utili » perchè, in base alla norma sulla

piena disponibilità dei prodotti dopo la divisione o i separati accrediti fatti dal concedente al mezzadro, nessuna diretta rivalsa è più possibile per il concedente.

Osservo altresì che nelle stesse norme ora citate deve ritenersi abrogato l'analogo diritto di rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro, anche per le anticipazioni di carattere alimentare.

Sottolineo infine che la Commissione ha proposto il ripristino dell'inciso « senza interessi ».

C I P O L L A . Bel sistema questo di leggere le veline passate dal Ministero!

T O R T O R A . Lei è una persona in assoluta malafede! È offensiva e in malafede! I suoi nervi le giocano un cattivo scherzo! Io non raccolgo la sua offesa perchè è troppo bassa. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Per tutto questo complesso di ragioni di grande importanza, signor Presidente, riteniamo che l'articolo 4 debba essere tenuto fermo, onde siamo contrari all'emendamento proposto. (*Vivaci interruzioni dalla estrema sinistra. Repliche dal centro e dalla sinistra*).

C I P O L L A . È troppo facile arrabbiarsi con me! Deve arrabbiarsi quando la definiscono interclassista!

T O R T O R A . Non si preoccupi; a ciò rispondiamo con i fatti e risponderemo con precisione al momento opportuno.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, vi prego di prendere posto! Non possiamo procedere così alla votazione!

Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, mi associo a quanto ha detto, mol-



to bene e in modo completo, il senatore Tortora.

BARTESAGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto per avere l'occasione di fare un rilievo che mi sembra suggerisca l'ultimissima fase di questo nostro dibattito.

C'è stato un diverbio tra il senatore Tortora e il collega Cipolla ... *(Vivaci interruzioni dal centro e dalla sinistra)*.

Signor Presidente, il mio rilievo attiene proprio alle interruzioni che mi vengono rivolte in questo momento perchè esse pretendono di sottolineare la non pertinenza con una dichiarazione di voto di quello che sto dicendo. Io voglio chiedere ai colleghi se ritengono che sia compito dell'oratore che parla a nome della Commissione venire a leggerci una dichiarazione preparata in precedenza, quando deve rispondere agli interventi che si stanno svolgendo ad illustrazione degli emendamenti. Questo altera tutta l'economia del nostro dibattito. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Interruzioni dal centro e dalla sinistra)*.

Signor Presidente, io sono un membro di quest'Assemblea che deve votare con cognizione di causa in base agli argomenti che sono stati esposti in sede di illustrazione degli emendamenti e alle risposte che il Ministro e la Commissione hanno fornito. Al senatore Caponi non è stata data un'ombra di risposta, nè dalla prolissa dichiarazione del senatore Tortora, che non aveva nulla a che fare con l'illustrazione dell'emendamento, nè dalla dichiarazione sbrigativa del Ministro che si associava ad affermazioni che non avevano relazione con la discussione.

BONACINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA. Noi voteremo a favore dell'articolo 4, intendendo in questo modo

dare anche una risposta ai rilievi di stile che, assai inopportuno, ci vengono mossi dai colleghi di parte comunista. Nessuno di noi può accettare l'inconsulta accusa che un socialista, da qualunque banco parli in quest'Aula, si esprima sulla base di veline ricevute da chicchessia. Non è questo il regime nel quale intendiamo vivere. *(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Vivacissime proteste dall'estrema sinistra)*. Io considero un autentico infortunio per l'onorevole Ministro il fatto di avere incluso in qualche modo, parlando dai banchi del Governo, il Gruppo socialista in una concezione interclassista. Il senatore Spano mi chiede protestando perchè non abbiamo subito rilevato questo episodio. Ma io credo che la sua particolare sensibilità politica avrebbe dovuto lasciare intendere al senatore Spano che un episodio di quel genere avrebbe meritato, come meriterà, una replica quale si conviene, al momento opportuno. E tale momento sarà quello in cui, approvato l'ultimo articolo della legge, tracceremo il bilancio di questo dibattito, di questa iniziativa legislativa e dello sforzo che, con essa, il centro-sinistra realizza per portare il nuovo nelle campagne, anche contro la vostra opposizione, onorevoli colleghi comunisti. Ma proprio perchè la replica ci sarà, per riaffermare ciò che siamo e ciò a cui crediamo — benchè non ce ne sia necessità — non serve, a questo punto del dibattito, onorevoli colleghi di parte comunista, mischiare il sacro con il profano, e cioè confondere non doverosi appunti di stile con posizioni precise che si debbono assumere su punti politici. Noi tutti abbiamo coscienza che questa non è certamente la legge ultima; e neanche la migliore delle possibili leggi di compromesso: essa rappresenta invece un primo faticoso avviamento alle cose migliori alle quali tutti puntiamo. Però, badate, non è disseminando questa faticosa strada di ciottoli di natura propagandistica, come il richiamo alle « veline », che si può accelerare o agevolare il cammino verso gli obiettivi che ci stanno a cuore.

È in questo spirito che noi voteremo a favore dell'articolo 4, non accogliendo da nessuna parte alcuna di quelle affermazioni che pongano anche lontanamente in discussione

la finalità dello spirito che anima il Partito socialista in quest'Aula e nel Paese. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

C A P O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P O N I . Signor Presidente, io insisto e mi permetto di rubare qualche altro minuto ai colleghi impazienti, perchè mi sia consentito far rilevare al signor Ministro che non avrò avuto, nell'illustrare il nostro emendamento, una dialettica convincente e sufficientemente argomentata. Mi sono modestamente sforzato di prospettare fatti pratici e cose concrete; e buona norma di democrazia avrebbe dovuto consigliare al Ministro almeno alcune parole di risposta argomentata, e non il solito: « Il Governo non accetta ed è d'accordo con la Commissione ».

Io ho cercato di portare argomenti tecnici e non questioni ideologiche, ho sollevato esigenze pratiche e concrete di produzione. A tutto ciò non è stata data alcuna risposta. Ciò è mortificante, soprattutto perchè la nostra parte sta compiendo uno sforzo costruttivo, volendo aiutare la maggioranza ad apportare almeno alcune modifiche che rendano la legge accettabile.

Per quanto riguarda la replica del senatore Tortora, nessuno, da parte nostra, ha parlato di « veline »; però, se il collega Bonacina era presente, deve riconoscere che agli argomenti da noi usati, ai fatti da me ricordati non è stato risposto neanche con una mezza parola, il che vuol dire che la risposta era prefabbricata. Sarà stata prefabbricata dallo stesso senatore Tortora, ma, a nostro modo di vedere, non è costruttivo venire in Aula per discutere gli emendamenti con risposte prefabbricate, non conoscendo gli argomenti che vengono poi portati ad illustrazione degli emendamenti stessi.

Ora la maggioranza è libera di respingere l'emendamento; però io dico, e lo dico in particolare a quel collega che sedeva poco fa a fianco del relatore, che vive in Umbria e che conosce il fatto concreto del tabacco che io ho sollevato, che, votando contro, voi

assumete delle gravi responsabilità, perchè ostacolate nelle zone mezzadrili lo sviluppo di quelle colture industrializzate e degli ortaggi, che sono necessarie oggi più che mai al nostro mercato e ai bisogni delle nostre popolazioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Mencaraglia, Caponi e Moretti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova. Chi non è favorevole è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Grassi e Cataldo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« *In via subordinata, sostituire il primo comma con il seguente:*

“ Le spese per la coltivazione del podere, escluse quelle previste dall'articolo 2147 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali ” ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. La Commissione è contraria.

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento subordinato proposto dai senatori Grassi e Cataldo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**S I M O N U C C I ,** *Segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere come si possono conciliare le dichiarazioni programmatiche del Governo, secondo le quali l'apporto dell'Italia alla forza atomica navigante multilaterale si sarebbe limitato alla partecipazione, non impegnativa per il Parlamento, alla fase degli « studi », con la notizia secondo la quale il 15 giugno 1964 prenderanno servizio i primi elementi del futuro equipaggio internazionale sul cacciatorpediniere americano « Biddle » destinato appunto a nave « sperimentale ».

Gli interroganti chiedono di sapere il numero di ufficiali e marinai italiani destinati all'imbarco, la spesa che verrà addossata al nostro Paese e la bandiera che batterà la nave multinazionale.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere il pensiero del Governo di fronte alla notizia dell'approntamento di un secondo esercito tedesco, che la Repubblica federale si accinge ad allestire dopo di aver completato i programmi NATO, e come questo secondo esercito si possa conciliare con le ripetute e quasi rituali professioni di adesione alle idee del disarmo e della distensione di molti esponenti politici, specie italiani, delle Nazioni aderenti all'alleanza atlantica (413).

**ALBARELLO, SCHIAVETTI, TOMASSINI, RODA, DI PRISCO, MILILLO, PASSONI, PREZIOSI**

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere i criteri da cui è stato ispirato il comunicato del 23 maggio 1964 col quale il Ministero degli affari esteri è inopinatamente intervenuto in una discussione di carattere storico in corso nella stampa nazionale ed estera per opporre una « verità ufficiale » a quella che esso ha definito una « campagna

di calunnie » contro l'atteggiamento del defunto Pio XII, capo della chiesa cattolica, in occasione delle persecuzioni hitleriane contro gli ebrei (414).

**SCHIAVETTI, MILILLO, ALBARELLO, DI PRISCO, PASSONI, PREZIOSI, RODA, TOMASSINI**

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere se l'Italia intenda depositare entro il mese di maggio 1964 gli strumenti di ratifica della Convenzione di Yaoundé.

L'interrogante fa presente che quattro Stati della Comunità economica europea hanno già eseguito tale deposito e che non sarebbe corrispondente agli interessi della Italia che questa fosse l'ultima ad eseguire gli atti che permettono l'entrata in vigore della Convenzione stessa e sarebbe di grave danno, per essa e per la Comunità economica europea, che la Convenzione di associazione con 18 Stati africani ed il Madagascar non divenisse operante al 1° giugno a causa del mancato deposito degli strumenti di ratifica da parte dell'Italia entro il mese di maggio (1690).

**CARBONI**

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere gli adempimenti promossi ed i risultati ottenuti in relazione al *memorandum* del 4 aprile 1964 presentato al Ministro dalla FILA-CGIL di Brescia sul trattamento dei lavoratori addetti all'industria della calzatura della provincia di Brescia (1691).

**ROSELLI**

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non possa essere accolta la domanda di ammissione ai benefici della legge 4 novembre 1963, n. 1460, per la costruzione di case popolari presentata dal Comune di Pisogne (Brescia) il 4 aprile 1964 (1692).

**ROSELLI**

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa, per conoscere i motivi che hanno finora impedito di rimettere al signor Armano Luigi — padre del partigiano caduto Oreste — residente a Pozzolo Formigaro (Alessandria), l'importo del soprassoldo per la medaglia d'argento al valor militare (lire 12.500 annue), secondo le norme espresse nel decreto concessivo del Presidente della Repubblica n. 2662 del 17 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1957 (Reg. Pres. 9, foglio 261).

L'interrogante ritiene, dopo oltre sette anni dalla decisione, sia doveroso definire sollecitamente le spettanze del nominato (1693).

AUDISIO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile, per sapere se siano a conoscenza che i dirigenti dell'Italsider di Taranto, nello stesso tempo che al Ministero della marina mercantile erano in corso trattative tra i rappresentanti dei lavoratori dei porti e gli stessi dirigenti dell'Italsider per la risoluzione del problema delle « autonomie funzionali », contro tutte le regole del gioco democratico che vuole rispetto reciproco quando sono in corso trattative, inviavano nel porto di Taranto, al nuovo sporgente, la Motonave Brik VII con un carico di 3.500 tonnellate di minerale di ferro.

Gli stessi dirigenti adducevano al fatto la necessità di procedere al collaudo del nastro trasportatore, ma i fatti sono molto diversi; infatti il minerale sbarcato si trova, a distanza di due mesi, accumulato sulla banchina del nuovo sporgente e, come se non bastasse, la stessa Italsider ha messo in atto un'altra provocazione, facendo trasferire la « M/ri Proa Europa » con un carico di migliaia di tonnellate di lamiera dal molo commerciale banchina n. 2 al nuovo sporgente del porto industriale procedendo poi allo scarico delle lamiere con suo personale (gruisti-meccanici-carellisti).

Di fronte a queste continue provocazioni di una società a partecipazione statale, qual è l'Italsider, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri non ritengono di in-

vitare le parti a trattative serie ed oneste allo scopo di trovare un punto di contatto soddisfacente anche per i lavoratori portuali di Taranto e sanare così definitivamente le questioni insolute riguardanti le autonomie funzionali (1694).

GIANCANE

### Ordine del giorno

per le sedute di martedì 26 maggio 1964

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 26 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di contratti agrari (520-Urgenza).

CATALDO ed altri. — Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria (545).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (502).

2. Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-Urgenza).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 22,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari